

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE SECONDA

Roma - Sabato, 24 febbraio 2024

Si pubblica il martedì,
il giovedì e il sabato

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all'Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell'Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma. L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso Banca del Fucino S.p.A., Piazza Santiago del Cile, 10/15 - 00197 Roma (IBAN: IT 61 X 03124 03272 000010240651) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

FOGLIO DELLE INSERZIONI

SOMMARIO

ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazioni di assemblea

POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

Convocazione di assemblea dei consorziati
(TX24AAA2016) Pag. 1

VIRIDIS GROUP S.P.A.

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
(TX24AAA2052) Pag. 1

Altri annunci commerciali

ACO SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e anche 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge 130") dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") corredato dall'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorità Garante") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR", e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell'Autorità Garante, la "Normativa Privacy") (TX24AAB2036) Pag. 12

BANCO BPM S.P.A.

BP COVERED BOND S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il Regolamento Privacy) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al Regolamento Privacy, la Normativa Privacy) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX24AAB2053) Pag. 19

BANCO BPM S.P.A.

BPM COVERED BOND S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il Regolamento Privacy) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al Regolamento Privacy, la Normativa Privacy) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (TX24AAB2051) Pag. 17

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") (TX24AAB2045) Pag. 17

CREDIT FACTOR S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ("Testo Unico Bancario") nonché informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") (TX24AAB1957) Pag. 1



ICCREA COVERED BOND S.R.L.

ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-octies e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999, come successivamente integrata e modificata (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente integrato e modificato (il "Testo Unico Bancario") unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR") (TX24AAB1983). Pag. 2

KRYALOS SGR S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto inter alia ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4, 7 e 7.1, commi 1 e 6 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "GDPR") (TX24AAB2003). Pag. 9

MARTE SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (TX24AAB2039). Pag. 13

PANAREA SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy") (TX24AAB2005). Pag. 11

ANNUNZI GIUDIZIARI

Notifiche per pubblici proclami

TAR LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 18010/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13492/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1964). Pag. 23

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17547/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13465/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1990). Pag. 117

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17549/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14186/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1972). Pag. 26

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17544/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13581/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1985). Pag. 108

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1158/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13837/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1974). Pag. 31

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1164/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14186/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1975). Pag. 34

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17539/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13837/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1976). Pag. 37

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 18007/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14296/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1977). Pag. 41

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1185/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14296/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1978). Pag. 56

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17553/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13858/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1979). Pag. 69

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1845/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13858/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1982). Pag. 86

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1166/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13581/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1984). Pag. 101

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1159/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13465/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1991). Pag. 123

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1188/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13492/2022 Reg. Ric. (TX24ABA1963). Pag. 21

TRIBUNALE DI BRINDISI


Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione (TX24ABA1973) Pag. 31

TRIBUNALE DI PIACENZA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con contestuale invito alla mediazione (TX24ABA2030) Pag. 128

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e mediazione obbligatoria (TX24ABA1969) Pag. 26



TRIBUNALE DI ROMA

Notifica per pubblici proclami - Usucapione - R.G. 2839/2021 (TX24ABA1999) Pag. 128

TRIBUNALE DI ROVERETO

Notifica per pubblici proclami - R.G. 84/2024 (TX24ABA1994) Pag. 128

TRIBUNALE DI TARANTO

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione e ricorso - R.G. 2746/2023 (TX24ABA1997) Pag. 128

Ammortamenti

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ammortamento cambiario - R.G. 270/2024 (TX24ABC2043) Pag. 129

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento libretto di risparmio - R.G. n. 6786/2023 (TX24ABC2002) Pag. 129

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Volontaria Giurisdizione

Ammortamento certificato azionario - R.G. 1399/2024 (TX24ABC2050) Pag. 129

Nomina presentatore

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Revoca presentatori (TX24ABE2055) Pag. 129

Eredità

EREDITÀ BENEFICIATA DI AMADORI FABIO

Invito ai creditori (TX24ABH2044) Pag. 133

PRETURA DI MENDRISIO NORD

Eredità giacente di Teresa Margherita Meloni - Guida per la ricerca di eredi (TX24ABH2056) Pag. 134

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Nomina curatore eredità giacente di Roberto Gabriele Masotto (TX24ABH2004) Pag. 132

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sezione Ottava

Nomina curatore eredità giacente di Tchaidjian Louise (TX24ABH1971) Pag. 130

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Nomina curatore eredità giacente di Rossi Giuseppina - R.G. 45/2024 (TX24ABH2054) Pag. 134

TRIBUNALE DI BERGAMO

Nomina curatore eredità giacente di Orippi Luciano (TX24ABH1966) Pag. 130

Eredità giacente di Oberti Pierrosario (TX24ABH1987) Pag. 130

TRIBUNALE DI CATANIA

Nomina curatore eredità giacente di Spitaleri Antonino - R.G. 3363/2023 (TX24ABH1998) Pag. 131

TRIBUNALE DI CUNEO

Eredità giacente di Cappello Franco - R.G. 2078/2023 (TX24ABH1996) Pag. 131

TRIBUNALE DI FIRENZE

Eredità giacente di Gianna Conti - N. 2176/2024 V.G. (TX24ABH1965) Pag. 130

TRIBUNALE DI IMPERIA

Nomina curatore eredità giacente di Viani Clara - R.G. 1578/2023 (TX24ABH1995) Pag. 131

TRIBUNALE DI LIVORNO

Chiusura eredità giacente di Quagliolini Renato - R.G. 898/2007 (TX24ABH2000) Pag. 131

TRIBUNALE DI LODI

Eredità giacente di Ennio Luigi Sacchetti (TX24ABH2008) Pag. 132

Nomina curatore eredità giacente di Bellaviti Giovanni - R.G. 1072/2021-1 (TX24ABH2047) Pag. 134

Chiusura eredità giacente di Maria Pozzi - R.G. 2137/2019 (TX24ABH2049) Pag. 134

TRIBUNALE DI MACERATA

Nomina curatore eredità giacente di Primucci Ermellina (TX24ABH2001) Pag. 132

TRIBUNALE DI NAPOLI Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore eredità giacente di Previtera Marco - R.G. n. 5182/2023 (TX24ABH2057) Pag. 135

TRIBUNALE DI PARMA

Nomina curatore eredità giacente di Luigi Tanzi - R.G. 6792/2023 (TX24ABH2046) Pag. 134

TRIBUNALE DI PIACENZA Sezione Civile Ufficio Volontaria Giurisdizione

Chiusura eredità giacente di Nappo Felice (TX24ABH1986) Pag. 130

TRIBUNALE DI PISTOIA

Nomina curatore eredità giacente di Riccardo Gori - R.G. 222/2024 (TX24ABH2048) Pag. 134



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile

Nomina curatore eredità giacente di Romei Concetta Antonia Maria - R.G. 2521/2023 (TX24ABH1989)... Pag. 131

Nomina curatore eredità giacente di Calarco Vincenzina - R.G. 227/2023 (TX24ABH1992)..... Pag. 131

TRIBUNALE DI ROMA

Eredità giacente di Sergio Serafini - R.G. 13948/2023 (TX24ABH2041)..... Pag. 133

Eredità giacente di Celea Giuseppa (TX24ABH2018) Pag. 133

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Nomina curatore eredità giacente di Biagio Micari (TX24ABH2020)..... Pag. 133

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Seconda sezione volontaria giurisdizione Civile

Chiusura eredità giacente di Ferracci Sergio - R.G. 9561/2022 V.G. - Liquidazione di compenso al curatore (TX24ABH2014)..... Pag. 132

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Chiusura eredità giacente di Nunzio Rossi (TX24ABH2012)..... Pag. 132

Riconoscimenti di proprietà

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Riconoscimento di proprietà - Estratto ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 c.c. e L. 346/1976 (TX24ABM1970)..... Pag. 135

Proroga termini

PREFETTURA DI PISA

Proroga dei termini legali e convenzionali (TU24ABP1853)..... Pag. 135

Piani di riparto e deposito bilanci finali di liquidazione

COOPERATIVA AGRICOLA & VERDE SOC. COOP. A R.L.

Deposito bilancio finale di liquidazione (TX24ABS1956)..... Pag. 136

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA

Deposito bilancio finale e conto della gestione (TX24ABS2019)..... Pag. 136

SOCIETÀ G&G COOPERATIVA SOCIALE

Deposito bilancio finale di liquidazione (TX24ABS2042)..... Pag. 136

ALTRI ANNUNZI

Espropri

CEPAV DUE Consorzio Eni per l'Alta Velocità RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI Direzione Produzione - Direzione Territoriale Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

Decreto di asservimento per metanodotto n. 1/2024 del 16/01/2024 (artt. 22, 23 e 44 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE n. 42 del 10.7.2017 - Delibera n. 1/2023 del 02/10/2023 (variante codificata V20) - Linea AV/AC Milano-Verona - Lotto funzionale Brescia-Verona - Lotto Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona) - CUP F81H91000000008 (TX24ADC1993) Pag. 136

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE D.P.C.M. 07/08/2023

Estratto del provvedimento n. 58 del 15.02.2024 avente ad oggetto: "Pagamento diretto del 100% delle indennità di asservimento ai sensi degli artt. 20, 26, 44 del D.P.R. 327/01 e delle indennità di occupazione ai sensi degli artt. 49 e 50 comma 1 del D.P.R. 327/01; perfezionamento del deposito amministrativo acceso presso il M.E.F. - Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi. Immobili identificati al N.C.E.U./N.C.T. del Comune di Palermo - Foglio 8 Particelle n. 2229, n. 1472, n. 227, n. 1474 e n. 1478." - "Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella" nel Comune di Palermo (cod. ID 33416) - Delibera CIPE n. 60/2012 (TX24ADC2013)..... Pag. 137

Specialità medicinali presidi sanitari e medico-chirurgici

ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 (TX24ADD1961)..... Pag. 140

AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.


Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i. (TX24ADD2033)..... Pag. 149

ALFASIGMA S.P.A.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD2031)..... Pag. 149

AMDIPHARM LIMITED

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD2028) .. Pag. 148



AURORA BIOFARMA S.R.L. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD2025)</i>	<i>Pag. 147</i>	IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012 (TX24ADD2032)</i>	<i>Pag. 149</i>
AURORA LICENSING S.R.L. <i>Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX24ADD2024).</i>	<i>Pag. 146</i>	<i>Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012 (TX24ADD2026)</i>	<i>Pag. 147</i>
BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI S.P.A. <i>Modifica secondaria di una autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n.1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD2034).</i>	<i>Pag. 150</i>	<i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012 (TX24ADD2040)</i>	<i>Pag. 151</i>
BRUSCHETTINI S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. (TV24ADD1932)</i>	<i>Pag. 152</i>	KRKA D.D. NOVO MESTO <i>Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. (TX24ADD2021)</i>	<i>Pag. 144</i>
CHEMI S.P.A. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD2017)</i>	<i>Pag. 144</i>	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L. <i>Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale (TX24ADD2022)</i>	<i>Pag. 146</i>
CLINIGEN HEALTHCARE BV <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/2006 e s.m.i., del Regolamento 1234/2008/CE e della Determina AIFA DG/512/2019 e DG/1496/2016 (TX24ADD1962).</i>	<i>Pag. 140</i>	LOBSOR PHARMACEUTICALS AB <i>Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche (TX24ADD2007)</i>	<i>Pag. 142</i>
DOC GENERICI S.R.L. <i>Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008 (TX24ADD2010).</i>	<i>Pag. 142</i>	OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L. <i>Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX24ADD2037)</i>	<i>Pag. 151</i>
ELLEVA PHARMA S.R.L. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i. (TX24ADD1958)</i>	<i>Pag. 138</i>	ORGANON ITALIA S.R.L. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 (TX24ADD2027)</i>	<i>Pag. 148</i>
EVER VALINJECT GMBH <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. (TX24ADD2029)</i>	<i>Pag. 148</i>	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD2006)</i>	<i>Pag. 141</i>
GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L. <i>Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali (TX24ADD1838).</i>	<i>Pag. 138</i>	S.F. GROUP S.R.L. <i>Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. (TX24ADD1967)</i>	<i>Pag. 140</i>
		<i>Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i. (TX24ADD1968)</i>	<i>Pag. 141</i>



SANOFI S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m. (TX24ADD2038) Pag. 151

SCHOLL'S WELLNESS COMPANY S.R.L.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD2023) Pag. 146

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.". (TX24ADD2015). Pag. 143

THERAMEX IRELAND LIMITED

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. (TX24ADD1960) Pag. 139

VIATRIS ITALIA S.R.L.

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. (TX24ADD2011). Pag. 143

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Autorizzazione proroga implementazione stampati (0014424-05/02/2024-AIFA-AIFA_AAM-P) (TX24ADD1959) Pag. 138



ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

POLIECO - CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

Sede legale: piazza di Santa Chiara n. 49 - 00186 Roma
(RM)
R.E.A.: Roma 840025

Convocazione di assemblea dei consorziati

Si comunica che, il giorno 26 marzo 2024, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede legale del Consorzio PolieCo, Piazza di Santa Chiara, 49 Roma, ed occorrendo, il giorno 27 marzo 2024, alle ore 10:00, in seconda convocazione, nella "Sala Capranichetta" dell'Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio, 131 Roma, è convocata l'Assemblea del Consorzio Nazionale per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene con sede in Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione bilancio esercizio 2023 e relativi documenti accompagnatori e delibere conseguenti
3. Determinazioni per erogazione dei contributi ai consorziati PolieCo nel 2022 e delibere conseguenti
4. Rinnovo dell'Organo di Controllo e determinazioni conseguenti
5. Affidamento dell'incarico di controllo contabile e determinazioni conseguenti
6. Programma annuale e pluriennale di Attività e d'Investimento, esame ed eventuali delibere
7. Piano di Prevenzione e relazione tecnica ex art. 234, comma 12, d lgs 152/2006 – deroga per il 2023 e deliberazioni conseguenti
8. Delibera in ordine al Fondo consortile ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e delibere conseguenti
9. Versamento delle contribuzioni 2024 e quote di adesione 2025, delibere conseguenti
10. Ammissione nuovi Consorziati (variazioni, esclusioni) delibere conseguenti
11. Attribuzione e ripartizione quote 2023 e aggiornamenti delibere conseguenti
12. Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria

13. Adeguamenti Statutari e deliberazioni conseguenti
14. Società di servizi ex art. 3, comma 7, dello Statuto di cui al d.m. 23 maggio 2019, nr. 155

Le operazioni di registrazione inizieranno 60 minuti prima dell'inizio dell'adunanza.

Il documento di cui al punto 2, e 6 è a disposizione presso la sede consortile. Si rammenta che, ai sensi del vigente Statuto e regolamento, i Consorziati inadempienti non hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Roma, 22 febbraio 2024

Il presidente
Enrico Bobbio

TX24AAA2016 (A pagamento).

VIRIDIS GROUP S.P.A.

Sede legale: via Madonna degli Angeli n. 9 - 27029 Vigevano (PV)

Capitale sociale: deliberato, sottoscritto e versato € 50.000,00

Registro delle imprese: Pavia 02608370181

R.E.A.: Pavia 287472

Codice Fiscale: 02608370181

Partita IVA: 02608370181

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci

I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria indetta per il giorno 12 marzo 2024 alle ore 17:00 presso lo studio del Notaio Dr. Gianluca Catalano Corso Piave n. 4 27036 Mortara (PV), per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1) Aumento del capitale sociale a pagamento da € 50.000,00 a € 325.000,00

2) Varie ed eventuali
Vigevano, 21/02/2024

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Barbieri

TX24AAA2052 (A pagamento).


ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CREDIT FACTOR S.P.A.

Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: Email: segreteriasocietaria@creditfactor.it - Pec: info@pec.creditfactor.it
Capitale sociale: € 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ("Testo Unico Bancario") nonché informativa ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Credit Factor S.p.A. (in seguito, il "Cessionario") comunica che in data 28 Dicembre 2023 ha concluso con la società ENEGAN SPA (in seguito, il "Cedente") un con-



tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 28 Dicembre 2023, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito (in seguito, i “Crediti”) derivanti da contratti di fornitura (in seguito, i “Contratti di Fornitura”) che al 28 Dicembre 2023 (la “Data di Cessione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:

- a) i Crediti sono esistenti;
- b) i Crediti derivano da contratti aventi forma scritta;
- c) i Crediti sono denominati in Euro;
- d) i Crediti hanno un GBV compreso tra € 50 ed € 5.000

L’elenco completo dei codici cliente oggetto di cessione è disponibile e consultabile al seguente link: <https://www.creditfactor.it/il-nostro-portafoglio/enegan/>. Ai sensi dell’art. 58 del TUB, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, le garanzie e i diritti accessori. Ai sensi dell’art. 14 del GDPR, informiamo che i dati personali degli interessati raccolti verranno trattati per finalità e con modalità indicate nell’informativa disponibile sul sito web: www.creditfactor.it/trasparenza/. Gli interessati potranno esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente a mezzo comunicazione scritta. Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti Settembre, 30 (00187) Roma. I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del GDPR (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati, opposizione al trattamento degli stessi, ecc.). Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rp@creditfactor.it. Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131, incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti. Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A. ai seguenti recapiti: tel: 06.874096 mail: info@europafactor.it.

L’amministratore delegato
Pierluca Bottone

TX24AAB1957 (A pagamento).

ICCREA COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’albo dei gruppi bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Iccrea Banca S.p.A.

Sede sociale: via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma, Italia

Registro delle imprese: Roma 15231571009

Codice Fiscale: 15231571009

ICCREA BANCA S.P.A. - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO

*Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all’albo dei gruppi bancari
Iscritta al numero 5251 del registro delle banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993*

Sede sociale: via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma, Italia


Registro delle imprese: Roma 04774801007

Codice Fiscale: 04774801007

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-octies e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 1999, come successivamente integrata e modificata (la “Legge 130”), dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente integrato e modificato (il “Testo Unico Bancario”) unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”)

Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II n. 82 del 13 luglio 2021, Iccrea Covered Bond S.r.l. (la “Società”) comunica che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 28 giugno 2021 ha acquistato pro soluto da Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana – Umbria Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Milano – Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Venezia Giulia – Società Cooperativa (già Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse Società Cooperativa), BCC Veneta - Credito Cooperativo - Società Cooperativa (già Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco – Società Cooperativa), Centromarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, Credito Cooperativo Friuli (Abbreviato Credifriuli) – Società Cooperativa, Emil Banca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese – Società Cooperativa (ciascuno, un “Cedente Iniziale”) un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati con i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di impresa (i “Contratti di Mutuo”).

Si comunica inoltre che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 20 febbraio 2024, la Società ha acquistato pro soluto da Banco



Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Emil Banca - Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Roma – Società Cooperativa, Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese - Società Cooperativa, Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate – Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Milano - Società Cooperativa, Chianti Banca – Credito Cooperativo, Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro - S. Vincenzo De' Paoli e Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale (ciascuno, un "Cedente") ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti di Mutuo (i "Crediti") che alla data del 12 gennaio 2024 (la "Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi:

a) i criteri comuni per la selezione ed identificazione dei Crediti come di seguito riportati:

(i) derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, lett. (d), del CRR, ai sensi (ciascuno un "Mutuo Ipotecario Residenziale");

(ii) derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili non residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia, ai sensi dell'art. 129, paragrafo 1, lett. (f), del CRR (ciascuno un "Mutuo Ipotecario Commerciale");

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali e Mutui Ipotecari Commerciali (collettivamente, i "Mutui Ipotecari") che sono stati concessi nel rispetto dei requisiti di cui al Regolamento (EU) 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli istituti di credito e le imprese di investimento;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari denominati in Euro;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari classificati dal relativo Cedente come in bonis ai sensi della Normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia;

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari in relazione ai quali almeno una rata è stata pagata ai sensi del relativo Contratto di Mutuo Ipotecario;

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari garantiti da ipoteca in favore del relativo Cedente che sia (i) un'ipoteca legale di primo grado ovvero (ii) un'ipoteca di primo grado economico, intendendosi per tale (A) un'ipoteca di secondo grado o grado successivo rispetto alla quale le obbligazioni garantite da tale ipoteca di grado superiore siano state interamente soddisfatte alla Data di Valutazione, (B) un'ipoteca di secondo grado o grado successivo rispetto alla quale il creditore garantito dalle ipoteche di grado superiore (ad eccezione delle ipoteche di grado superiore le cui obbligazioni garantite sono state interamente soddisfatte alla Data di Valutazione) è il relativo Cedente ed i crediti garantiti da queste ipoteche di grado superiore derivano da mutui che soddisfano i presenti criteri;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari in relazioni ai quali il periodo di preammortamento è scaduto, come previsto ai sensi del relativo Contratto di Mutuo Ipotecario;

(ix) derivanti da Mutui Ipotecari che non siano mutui agevolati e che non usufruiscano dell'erogazione di agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi ai sensi di leggi o convenzioni (c.d. "Mutui Agevolati" e "Mutui Convenzionati");

(x) derivanti da Mutui Ipotecari che siano stati erogati a persone fisiche che, alla relativa data di erogazione, sono dipendenti del relativo Cedente (ciascuno un "Mutuo Ipotecario Staff");

(xi) che non derivino da Mutui Ipotecari classificati come mutui agrari ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico Bancario, o da operazioni di credito agricolo che siano state realizzate attraverso la corresponsione di una cambiale agraria;

(xii) derivanti da Mutui Ipotecari che sono stati interamente erogati e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(xiii) derivanti da Mutui Ipotecari i cui debitori principali sono persone fisiche residenti o domiciliate in Italia ed in ogni caso sono residenti nell'Area Economica Europea;

(xiv) derivanti da Mutui Ipotecari garantiti da ipoteca costituita ai sensi della normativa applicabile su di un bene immobile situato sul territorio della Repubblica italiana;

(xv) derivanti da Mutui Ipotecari rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 ovvero dell'art. 166 del Codice della Crisi e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto, del Testo Unico Bancario;

(xvi) derivanti da Mutui Ipotecari erogati o acquistati dal relativo Cedente;

(xvii) derivanti da Mutui Ipotecari che sono disciplinati dalla legge italiana;

(xviii) derivanti da Mutui Ipotecari i cui Contratti di Mutuo Ipotecario non prevedano clausole che limitino la possibilità per il relativo Cedente di cedere i crediti derivanti dal relativo Contratto o che dispongano che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione ed il relativo Cedente non abbia ottenuto tale consenso;

(xix) derivanti da Mutui Ipotecari che prevedono il pagamento da parte del debitore di rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali;

(xx) derivanti da Mutui Ipotecari in relazione ai quali il relativo mutuuario benefici di (i) accordi di riscadenzamento o sospensione dei pagamenti (ivi incluse moratorie) in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile, ovvero da accordi stipulati dall'Associazione Bancaria Italiana o altre associazioni di categoria di cui il relativo Cedente sia parte, ovvero programmi volontari di sospensione avviati dal relativo Cedente esclusivamente per fronteggiare stati di emergenza e/o eventi calamitosi (sia naturali che connessi all'attività dell'uomo) ovvero situazioni di grave crisi eco-



nomica di rilievo nazionale; (ii) accordi volontari di sospensione conclusi dal relativo Cedente per fronteggiare stati di emergenza e/o di particolare criticità, anche di rilievo locale (i “Mutui Ipotecari Rinegoziati”);

b) i criteri specifici per la selezione ed identificazione dei Crediti, come di seguito riportati:

Crediti di Banca della Marca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale ad Euro 64.300,00 ed inferiore o uguale ad Euro 340.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,2 e 5,5 (estremi inclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 1,5 e 5,5 (estremi inclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1,2 e 3,5 (estremi esclusi);

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 30 giugno 2015;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di estinzione è successiva al 1° giugno 2025;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE.

Crediti di Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 121.500,00 ed inferiore o uguale a Euro 280.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale

contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1 e 3 (estremi inclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 3 e 6 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1 e 3,2 (estremi esclusi);

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 dicembre 2016;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è antecedente al 1° gennaio 2023;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 022-212387; 022-208738; 026-212450; 013-212421; 030-212278; 030-212190; 008-209231; 010-212257; 006-212317; 008-212510; 013-210089; 028-203106; 009-203291; 009-206586.

Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 106.700,00 ed inferiore o uguale a Euro 400.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l’iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell’atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all’erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell’ipoteca a garanzia del relativo Credito e l’importo erogato è compreso tra 1,1 e 4 (estremi inclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 2,2 e 5,5 (estremi inclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1,6 e 3 (estremi inclusi) o che sono garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 1° gennaio 2017;

(viii) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;



(ix) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE.

Crediti di Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 81.000,00 ed inferiore o uguale a Euro 290.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato è compreso tra 1 e 3 (estremi inclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 3 e 6 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1 e 4 (estremi esclusi);

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 dicembre 2010;

(viii) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(ix) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(xi) ad esclusione dei Contratti di Mutuo garantiti da ipoteca su immobili che garantiscono altri Contratti di Mutuo;

(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 000-036303; 000-036124.

Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 60.500,00 ed inferiore o uguale a Euro 580.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso

il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato è compreso tra 1 e 3 (estremi inclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 3 e 4,8 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 0,8 e 3,8 (estremi esclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 agosto 2017;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di estinzione è successiva al 1° giugno 2025;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 014-951026; 020-501235; 000-007020; 012-932012; 012-931915; 013-006138; 012-932230; 012-932537.

Crediti di Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco - Cassa Rurale - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;


(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 131.200,00 ed inferiore o uguale a Euro 250.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato è compreso tra 1 e 3 (estremi inclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 3 e 5,3 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1 e 3,6 (estremi esclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;



(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 dicembre 2014 o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di estinzione è successiva al 1° giugno 2025;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE o che prevedono una futura indicizzazione al tasso BCE;

(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 041-884474.

Crediti di Banca di Credito Cooperativo di Milano - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 51.600,00 ed inferiore o uguale a Euro 220.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato è compreso tra 1 e 3 (estremi inclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 3 e 4,5 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 2 e 3 (estremi esclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 dicembre 2014 o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di estinzione è successiva al 1° giugno 2025;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 063-024879; 057-018882; 027-303932; 052-018290; 052-018465; 000-005765; 041-323051; 030-313722; 052-017025; 052-309800; 041-210917; 041-308981; 063-017531; 069-022455; 065-020106; 065-021216; 065-021303; 069-020312; 059-018980; 002-021773.

Crediti di Credito Cooperativo Ravennate, Forlinese e Imolese - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 66.450,00 ed inferiore o uguale a Euro 350.000,00 o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato è compreso tra 1,2 e 5,5 (estremi inclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 1,6 e 5 (estremi inclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1,1 e 3,5 (estremi esclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 1° gennaio 2017 o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(viii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di estinzione è successiva al 1° giugno 2025;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuatario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo garantiti da ipoteca su immobili che garantiscono altri Contratti di Mutuo;

(xiii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 060-109373.



Crediti di Chianti Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 113.000,00 ed inferiore o uguale a Euro 260.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 3,5 e 6 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1,6 e 3,6 (estremi esclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 dicembre 2013;

(vii) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(viii) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuuario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(ix) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(x) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 032-033948, 032-033826; 024-022933; 064-026125.

Crediti di Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro - S. Vincenzo de' Paoli - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 86.000,00 ed inferiore o uguale a Euro 300.000,00;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato è compreso tra 1 e 3 (estremi inclusi);

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 2,5 e 5 (estremi esclusi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1,2 e 4 (estremi esclusi);

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 31 dicembre 2010;

(viii) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(ix) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuuario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;

(xi) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 001-635743.

Crediti di Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa:

(i) derivanti da Mutui Ipotecari concessi a debitori aventi codice SAE 600-614-615;

(ii) derivanti da Mutui Ipotecari il cui debito residuo in linea capitale sia superiore o uguale a Euro 38.250,00 ed inferiore o uguale a Euro 500.000,00 o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(iii) derivanti da Mutui Ipotecari interamente erogati entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 e rispetto ai quali i Debitori non hanno diritto ad ulteriori erogazioni;

(iv) derivanti da Mutui Ipotecari Residenziali rispetto ai quali i relativi Beni Immobili ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9; ovvero qualora sia ancora in corso l'iscrizione presso il catasto del relativo Bene Immobile, la categoria catastale contenuta nell'atto notarile con il quale è stato acquistato il Bene Immobile o nella valutazione relativa al Bene Immobile effettuata all'erogazione del relativo Mutuo Ipotecario;

(v) derivanti da Mutui Ipotecari per i quali il rapporto tra il valore dell'ipoteca a garanzia del relativo Credito e l'importo erogato sia compreso tra 1,1 e 5,5 (estremi inclusi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vi) derivanti da Mutui Ipotecari a tasso fisso aventi un tasso compreso tra 1,3 e 5,5 (estremi compresi) e derivanti da Mutui Ipotecari a tasso variabile aventi uno spread compreso tra 1,2 e 3,8 (estremi compresi) o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(vii) derivanti da Mutui Ipotecari la cui data di erogazione è successiva al 30 giugno 2013 o da Mutui Ipotecari garantiti da almeno un immobile avente categoria APE puntuale da A a C;

(viii) derivanti da Contratti di Mutuo che, alla Data di Valutazione, non presentano alcuna rata scaduta e non pagata;

(ix) derivanti da Contratti di Mutuo appartenenti alle filiali dalla n. 0 alla n. 106;

(x) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari Rinegoziati in relazione ai quali il relativo mutuuario benefici di accordi di sospensione dei pagamenti;

(xi) ad esclusione dei Crediti derivanti da Mutui Ipotecari indicizzati al tasso BCE;



(xii) ad esclusione dei Contratti di Mutuo aventi il seguente codice rapporto: 012-176051

I debitori ceduti ai sensi del presente avviso e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno consultare la pagina web <https://www.iccreabanca.it/it-IT/Pagine/covered-bond.aspx> al fine di verificare se l'importo da loro dovuto al relativo Cedente rientra tra i Crediti ceduti alla Società.

La Società ha conferito incarico a ciascun Cedente, ai sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti") continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai Debitori Ceduti. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai Debitori Ceduti.

Informativa ai Debitori Ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) ("GDPR")

La cessione dei Crediti da parte di ciascun Cedente alla Società, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi contratti di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento alla Società dei dati personali (ivi incluso, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi garanti (i "Dati Personali") contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. A seguito della cessione la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare del trattamento dei Dati Personali relativi ai Debitori Ceduti (il "Titolare") e con la presente intende fornire l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati").

I Dati Personali dei Soggetti Interessati sono stati raccolti presso il relativo Cedente e continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da ciascun Cedente al momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale il relativo Cedente è diventato titolare dei Crediti. I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e, in qualità di responsabile del trattamento, dal Cedente (il "Responsabile del Trattamento") per conto del Titolare, per finalità connesse e strumentali alla gestione, amministrazione e al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali dell'incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati per la prosecuzione del rapporto di mutuo è necessario in quanto il rifiuto comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di fornire il servizio imponendo l'immediata estinzione del debito residuo. La base giuridica del trattamento, dunque, è la necessità di eseguire un contratto e non è necessario prestare alcun consenso. In relazione alle indicate finalità il trattamento

dei Dati Personali avviene mediante elaborazioni manuali, o strumenti elettronici, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati Personali.

Per lo svolgimento della propria attività di gestione e recupero crediti, il Titolare potrà comunicare i Dati Personali per le "finalità del trattamento cui sono destinati i dati", a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l'espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori delle Obbligazioni Bancarie Garantite che verranno emesse nel contesto di un'operazione di emissione delle Obbligazioni Bancarie Garantite nell'ambito della quale sono ceduti i Crediti; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'articolo 4 n. 10 del GDPR.

Il Titolare conserva, di regola, i dati del cliente per un periodo di dieci anni dall'estinzione del rapporto, salvo che sia previsto un periodo di conservazione diverso (ad esempio nel caso di contenzioso o per adempiere ad un obbligo di legge) che potrebbe essere inferiore o superiore a detto termine; in tali casi, i dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

I Dati Personali del cliente possono essere trasferiti in paesi terzi rispetto all'Unione Europea ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex art. 45 del Regolamento UE 2016/679 o di paese per il quale la Banca fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure che siano applicabili di volta in volta una o più delle deroghe ex art.49 del citato Regolamento UE comma 1 lettere a) - g).

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni cliente alcuni diritti riguardo all'uso dei dati che lo riguardano:

- Accesso: il cliente ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove provengono, come e da chi vengono utilizzati;

- Rettifica, Limitazione, Cancellazione e Opposizione: il cliente ha il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; inoltre, con riferimento all'attività di marketing diretto, il cliente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano – compresa la connessa profilazione - effettuato per detta finalità;



- Revoca del consenso: il cliente ha il diritto di revocare il consenso al trattamento, ove richiesto e prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti antecedenti alla revoca.

- Portabilità: il cliente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge; in tali casi il cliente, se tecnicamente possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati.

Tali diritti possono essere esercitati dal cliente direttamente nei confronti del Titolare, rivolgendo le eventuali richieste all'indirizzo Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 – Roma, ovvero agli indirizzi di posta elettronica iccrea.cb@pec.spv-services.eu e dpo@iccrea.bcc.it.

Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta per iscritto al Responsabile del Trattamento designato dal Titolare in relazione ai Crediti ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Resta fermo che l'interessato potrà contattare il Responsabile del Trattamento per la Protezione dei dati personali (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei propri diritti. I dati di contatto del DPO sono riportati nel frontespizio in prima pagina.

Il cliente ha inoltre diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati dello Stato membro in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione.

L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la Società può stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo spese da richiedere.

Roma, 20 febbraio 2024

Iccrea Covered Bond S.r.l. - L'amministratore unico
Daniele Caroni

TX24AAB1983 (A pagamento).

KRYALOS SGR S.P.A.

Sede: via Cordusio, n. 1 - Milano (MI)

Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Milano 05083780964

Partita IVA: n. 05083780964

Avviso di cessione di crediti pro soluto inter alia ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4, 7 e 7.1, commi 1 e 6 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la "Legge 130"), corredato dall'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il "GDPR")

Kryalos SGR S.p.A. (la "SGR"), per conto del Fondo dalla stessa istituito e gestito, comunica che in forza di un contratto di cessione di crediti deteriorati ai sensi degli articoli 4, 7, comma 1, lett. (b), 7 comma 2-bis e 7.1, commi 1 e 6 della Legge 130 sottoscritto in data 20 dicembre 2023 (il "Con-

tratto di Cessione"), con effetti economici dal 30 giugno 2023 ed effetti giuridici dal 31 gennaio 2024, ha acquistato pro soluto da CiviBank S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (le "Cedenti" e ciascuna di esse una "Cedente") i crediti per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e ogni altro accessorio e importo derivanti da rapporti bancari di diversa natura e forma tecnica (i "Crediti"), identificabili sulla base delle seguenti informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti:

- sono stati classificati dalla rispettiva Cedente come "esposizioni scadute" ("past due"), "inadempienze probabili" ("unlikely to pay"), ovvero "sofferenze" ai sensi della circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti e modifiche, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;

- derivano prevalentemente da finanziamenti ipotecari e chirografari, aperture di credito, anticipazioni su fatture e sconfinamenti di conto corrente;

- derivano da rapporti sorti nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2008 e il 20 marzo 2020;

- i rispettivi debitori non sono classificati "consumatori" ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n.

206 (come di tempo in tempo modificato o sostituito).

L'elenco dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione da parte della SGR per conto del Fondo, e anche per conto delle Cedenti, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet di Kryalos SGR S.p.A. <https://www.kryalossgr.com/> e resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi Crediti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle Cedenti, compresi nella cessione, ove esistenti, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Fondo, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.

Studio Legale Tributario, "member firm" di Ernst & Young Global LLP, con sede legale in via Meravigli n.14, Milano ("EY") è stata incaricata dalla SGR, per conto del Fondo – in virtù di separati accordi di consulenza e outsourcing - di svolgere, inter alia ed in relazione ai Crediti (i) l'eventuale attività di consulenza e assistenza legale, tributaria, contabile e finanziaria in relazione a possibili attività di riorganizzazione e ristrutturazione dei debitori ceduti; (ii) le attività di monitoraggio continuativo dei Crediti (ivi inclusa l'attività di supporto per la predisposizione delle segnalazioni da inviare alla Centrale Rischi in merito ai Crediti); e (iii) le funzioni di recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti anche per il tramite di terzi.

In virtù di quanto sopra, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori e/o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti connessi al Fondo nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e degli artt. 13 e 14 del GDPR.

A seguito della intervenuta efficacia del Contratto di Cessione, il Fondo è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi della Normativa Privacy Applicabile (come di seguito definita), la SGR, in qualità di gestore del Fondo, è divenuta titolare autonomo del trattamento dei Dati personali (il "Titolare") (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i "Dati"), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Dati ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, degli articoli 13 e 14 del GDPR e della normativa tempo per tempo applicabile in materia di privacy (la "Normativa Privacy Applicabile").

I Dati sono stati raccolti presso le Cedenti, in virtù del Contratto di Cessione, e saranno trattati ai fini del perfezionamento della cessione e dell'attività di gestione degli stessi, per le finalità meglio specificate di seguito.

I Dati saranno trattati dalla SGR, per conto del Fondo, e da EY, debitamente nominata dalla SGR

responsabile esterna del trattamento, per conto della SGR, al fine di realizzare l'operazione di cessione dei Crediti e le successive attività di gestione dei medesimi, e per tutte le attività connesse e strumentali; in particolare, al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, e (b) adempiere tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni impartite da autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche

strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della SGR (in qualità di Titolare del trattamento) e/o di EY, in qualità di responsabile esterna del trattamento, e/o di altre società terze che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l'adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale, ivi inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare. I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea.

Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata e strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti eventualmente incaricati dei servizi di riscossione dei Crediti, (ii) i revisori contabili e gli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della SGR e di EY, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, e (iv) i soggetti autorizzati al recupero dei Crediti, nonché tutti gli altri soggetti

coinvolti nell'operazione, ivi inclusi finanziatori e/o investitori interessati all'acquisto dei Crediti, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore delle Cedenti e/o della SGR, società controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo per lo svolgimento di attività strumentali. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della SGR e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.

Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della SGR e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell'esistenza di un obbligo di legge e nella necessità di esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti; pertanto, si precisa che non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della SGR per effettuare il sopra citato trattamento. Si precisa inoltre che non verranno trattati Dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra cui quello: *a)* di accedere ai propri Dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di Dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati; *b)* di ottenere senza ritardo l'aggiornamento e la rettifica dei Dati personali inesatti che lo riguardano; *c)* di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri Dati; *d)* di ottenere la limitazione del trattamento e/o di opporsi allo stesso, quando possibile; *e)* di richiedere la portabilità dei Dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali Dati ad un altro titolare; *f)* di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno

rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy


Applicabile nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario a:

Kryalos SGR S.p.A., con sede in Milano (MI), Via Cordusio n. 1, in qualità di Titolare del trattamento.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno inoltre raggiungere il DPO ai seguenti recapiti:

- Via Cordusio n. 1, 20123 Milano (MI)
- dpo@kryalossgr.com

Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta presso le sedi in cui è sorto il rapporto



contrattuale ovvero per iscritto alle Cedenti ovvero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, a EY, con sede legale in via Meravigli n. 14, 20123, Milano, nella sopra indicata qualità di responsabile esterno del trattamento dei Dati.

Milano, 12 febbraio 2024

Kryalos SGR S.p.A., quale gestore del fondo comune di investimento alternativo denominato "Keystone"

Il procuratore - Senior Managing Director
Alberto Lupi

TX24AAB2003 (A pagamento).

PANAREA SPV S.R.L.

Società con socio unico costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130/1999

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto da Banca d'Italia al n. 35489.4

Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04958170260

Codice Fiscale: 04958170260

Partita IVA: 04958170260

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (il "Legge sulla Cartolarizzazione"), corredato dall'informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la "Normativa Privacy")

Panarea SPV S.r.l. (la "Cessionaria"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la "Cartolarizzazione"), in virtù di contratto di cessione di crediti ex artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione concluso il 20 febbraio 2024, con effetti giuridici a decorrere dal 20 febbraio 2024 ed effetti economici dal 30 settembre 2023, ha acquistato da Yanez SPV S.r.l., con sede legale in via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), capitale sociale di Euro 10,000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04836990269, iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto da Banca d'Italia al n. 35314.4 (la "Cedente"), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) da essa vantati nei confronti del debitore ceduto identificato dal codice NDG 500.093, derivanti dal contratto di finanziamento in pool stipulato originariamente tra il debitore ceduto e Aareal Bank AG, MCC S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A., per scrittura privata autenticata dal notaio Salvatore Mariconda di Genzano di Roma in data 28 giugno 2006 (rep. n. 3120 e racc. n. 2111), come successivamente modificato, di cui la medesima Cedente si è resa titolare da UniCredit S.p.A. (già MCC S.p.A.) in forza dell'operazione di cessione di cui all'avviso pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, Parte II, n. 148 del 17 dicem-

bre 2016 (i "Crediti"), con ogni garanzia di qualunque tipo che li assista e più in generale con ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58, commi 2 e 3, TUB (in quanto richiamato dall'art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione), dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, nei confronti del debitore ceduto si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente in relazione ai Crediti ceduti conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna ulteriore formalità o annotazione.

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (già Securitisation Services S.p.A.), banca costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale Euro 91.743.007,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del TUB e all'Albo dei Gruppi Bancari, in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, è stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, nell'ambito della Cartolarizzazione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità della Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione (il "Servicer").


Il debitore ceduto, i suoi successori ed aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Panarea SPV S.r.l. e, per essa, al Servicer.

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

Panarea SPV Srl (Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04958170260), società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano, via Vittorio Alfieri, intende con la presente fornirLe le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del trattamento, svolge dei Suoi dati personali a seguito dell'operazione di cessione del credito. La cessione del credito ha, tra l'altro, comportato il trasferimento ed il trattamento dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti) relativi ai soggetti ceduti ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa ("interessati").

Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

I dati personali dell'interessato sono stati comunicati e saranno trattati dal titolare per la gestione ed l'amministrazione del portafoglio dei crediti ceduti, il recupero e per le ulteriori finalità correlate all'operazione di cartolarizzazione e/o per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.



I Suoi dati personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento di tali finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell'ambito della normale attività. I Suoi dati che abbiamo raccolto dal cedente a seguito della citata cessione del credito, potranno essere aggiornati tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti camerali).

Comunicazione e trasferimento all'estero dei dati

I Dati Personali potranno anche essere comunicati all'estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all'Unione Europea. Potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, agli investitori dei titoli emessi nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti e loro rappresentanti ai fini del monitoraggio dell'andamento dell'operazione, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l'esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. I Suoi dati saranno generalmente mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.

In particolare, i Suoi dati potranno essere trattati da Banca Finanziaria Internazionale SpA, in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa applicabile.

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione presso la sede legale di Panarea SPV Srl.

Tempi di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Diritti dell'interessato

Nella sua qualità di interessato, Lei ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l'accesso ai dati che La riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per inoltrare le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento può contattare Panarea SPV Srl e/o Banca Finanziaria Internazionale SpA

21 Febbraio 2024

Panarea SPV S.r.l. - Società unipersonale -
L'amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Andrea Perin

TX24AAB2005 (A pagamento).

ACO SPV S.R.L.

Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e anche 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la "Legge 130") dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il "TUB") corredato dall'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il "Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"), del Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il "Provvedimento dell'Autorità Garante") e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR", e insieme al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell'Autorità Garante, la "Normativa Privacy")

La società Aco SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130 e iscritta nell'elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione presso Banca d'Italia al n. 35689.9, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11145880966, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11145880966, capitale sociale Euro 10.000,00, interamente versato in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Umberto Rasori (la "Cessionaria") comunica di aver perfezionato, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata in data 2 marzo 2022 mediante l'emissione da parte dello stesso Cessionario di titoli a liberazione progressiva (cd. partly-paid) ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 130:

a) in data 24 marzo 2022, un contratto di cessione di credito litigioso con AGRICOLA VISOCCHI S.P.A., con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 15, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 334935, Codice Fiscale e Partita IVA n. 0297760639 ("Agricola Visocchi"), ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del TUB, con efficacia giuridica ed economica alla data di sottoscrizione, il credito litigioso derivante dal danno subito dalla cedente, oltre gli interessi maturati, maturandi e la rivalutazione, dapprima accertato con la sentenza n. 9831/2013 emessa dal Tribunale di Napoli il 2 settembre 2013, poi



confermato dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 25/2021 dell'11 gennaio 2021 e attualmente oggetto di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione al n. RG 10724/2021, (il "Primo Credito Agricola Visocchi");

b) in data 24 marzo 2022, un contratto di cessione con Agricola Visocchi, ai sensi del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del TUB, con efficacia giuridica ed economica alla data di sottoscrizione, il credito eventualmente derivante dal danno subito dalla Cedente, oltre gli interessi maturati, maturandi e la rivalutazione, dapprima accertato con la sentenza n. 9831/2013 emessa dal Tribunale di Napoli il 2 settembre 2013, poi negato dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 25/2021 dell'11 gennaio 2021 e attualmente oggetto di giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione al n. RG 10724/2021 (congiuntamente al Primo Credito Agricola Visocchi, i "Crediti Agricola Visocchi").

Zenith Global S.p.A. con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II, 24/28, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980, iscritta all'Albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario tenuto dalla Banca d'Italia - Cod. ABI 32590.2 ("Zenith Global") e' stata incaricata dalla Cessionaria di svolgere, in qualità di Master Servicer, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento nonché di responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130.

Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti ceduti alla Cessionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Global nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.

Informativa ai sensi della Normativa Privacy. Per tutte le informazioni relative alla informativa ai sensi della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Global quale responsabile del trattamento dei Dati Personali, si rinvia all'avviso di cessione già pubblicato da parte della Cessionaria nel contesto dell'operazione di cartolarizzazione e precisamente: Avviso di Cessione pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Parte II n. 120 del 9 ottobre 2021.

Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi ad ACO SPV S.r.l. presso la sede sociale.

Milano, 20 febbraio 2024

Aco SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
dott. Umberto Rasori

TX24AAB2036 (A pagamento).

MARTE SPV S.R.L.

Società unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99

Iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 al n. 35124.7

Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04634710265

Codice Fiscale: 04634710265

Partita IVA: Gruppo IVA "Hoist" - 15846791000

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), unitamente all'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il "GDPR") e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)

Marte SPV S.r.l. (l'"Acquirente") comunica che in data 9 febbraio 2024 ha concluso con:

(i) Diocleziano SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05311730260, iscritta nell'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto da Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 12 dicembre 2023 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) al n. 35909.1 ("Diocleziano"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (il "Contratto di Cessione Diocleziano"), con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al 12 febbraio 2024, in virtù del quale l'Acquirente ha acquistato pro soluto da Diocleziano tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa, con ogni garanzia di qualunque tipo (i "Crediti Diocleziano"), vantati da Diocleziano nei confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti Diocleziano, alla data del 9 febbraio 2024, soddisfacessero cumulativamente i seguenti criteri:

(1) crediti la cui cessione a favore di Diocleziano è stata oggetto di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 64 del 4 giugno 2022 ovvero sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 79 del 9 luglio 2022;

(2) crediti che derivano da contratti di credito denominati in Lire o Euro;



(3) crediti derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana;

(4) crediti acquistati da Diocleziano ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con Credito Emiliano S.p.A. in data 23 maggio 2022 o ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con BCC NPLS 2018-2 S.r.l. in data 28 giugno 2022 oppure ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con BCC NPLS 2019 S.r.l. in data 28 giugno 2022;

(5) crediti classificati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi tenuta dalla Banca d’Italia;

(6) crediti derivanti da finanziamenti (anche per effetto di operazioni finanziarie di altro tipo (ivi inclusi scoperti di conto corrente)) erogati da Credito Emiliano S.p.A., Banca Sviluppo, Banca di Credito Cooperativo di Pergola, Crediumbria Banca Di Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Tarsia Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di San Vincenzo la Costa, Banca Picena Truentina Credito Cooperativo - Società cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Filottrano Società Cooperativa, Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro Società Cooperativa, Banca di Saturnia e Costa D’Argento Credito Cooperativo - società cooperativa, Emil Banca BCC Credito Cooperativo, Bcc Umbria Credito Cooperativo Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno, Banca di Credito Cooperativo di Falconara Marittima Società Cooperativa, Banca Trasimeno Orvietano Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca Picena Truentina Credito Cooperativo, Banca di Credito Operativo Agrigentino, Banca di Credito Cooperativo del Belice Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo Di Caravaggio - Società Cooperativa, Banca di Mantignana Credito Cooperativo Umbro Soc. Coop., Banca di Credito Cooperativo di Sassano Soc. Cooperativa o Banca San Francesco Credito Cooperativo Canicatti; e

(7) crediti nei confronti dei soggetti (quali obbligati o co-obbligati principali) indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio Giulio Grilli con atto di deposito dell’8 febbraio 2024 (Rep. 26898; Racc. 20182), consultabile presso il suo studio di Milano in Via Paleocapa n. 1;

(ii) Tigri SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05369010268, iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 12 dicembre 2023 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) al n. 35998.4 (“Tigri”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Tigri”), con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al [12] febbraio 2024, in virtù del quale l’Acquirente ha acquistato pro soluto da Tigri tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue suc-

cessive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa, con ogni garanzia di qualunque tipo (i “Crediti Tigri”), vantati da Tigri nei confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti Tigri, alla data del 9 febbraio 2024, soddisfacessero cumulativamente i seguenti criteri:

(1) crediti la cui cessione a favore di Tigri è stata oggetto di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 6 del 14 gennaio 2023;

(2) crediti che derivano da contratti di credito denominati in Lire o Euro;

(3) crediti derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana;


(4) crediti acquistati da Tigri ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con BCC NPLS 2018-2 S.r.l. in data 28 dicembre 2022;

(5) crediti classificati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi tenuta dalla Banca d’Italia;

(6) crediti derivanti da finanziamenti (anche per effetto di operazioni finanziarie di altro tipo (ivi inclusi scoperti di conto corrente)) erogati da BCC Comuni Cilentani, Banca Sviluppo, Banca del Piceno, Banca di Credito Cooperativo di San Calogero (Catanzaro), Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo, Banca Valdichiana, Banca di Credito Cooperativo di Serino, Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro, BCC Mediocritati, BCC Adriatico Teramano, BCC Umbria, BCC Cittanova, Banca del Piceno, BCC di Recanati e Colmurano, Banca di Credito Cooperativo del Metauro, BCC Umbria, BCC Ancona e Falconara o Banca di Filottrano; e

(7) crediti nei confronti dei soggetti (quali obbligati o co-obbligati principali) indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio Giulio Grilli con atto di deposito dell’8 febbraio 2024 (Rep. 26899; Racc. 20183), consultabile presso il suo studio di Milano in Via Paleocapa n. 1;

(iii) Maui SPV S.r.l., una società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05254070260, iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento emesso dal medesimo istituto il 12 dicembre 2023 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) al n. 35843.2 (“Maui” e, unitamente a Diocleziano e Tigri, i “Cedenti” e ciascuno separatamente il “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Maui” e, unitamente al Contratto di Cessione Diocleziano e al Contratto di Cessione Tigri, i “Contratti di Cessione”), con efficacia economica dal 30 settembre 2023 e con efficacia giuridica al [12] febbraio 2024, in virtù del quale l’Acquirente ha acquistato pro soluto da Maui tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni, con ogni pattuizione relativa, con ogni garanzia di qualunque tipo (collettivamente, i “Crediti Maui” e, unitamente ai Crediti



Diocleziano e ai Crediti Tigri, i “Crediti”), vantati da Maui nei confronti dei relativi obbligati, purché detti Crediti Maui, alla data del 9 febbraio 2024, soddisfacessero cumulativamente i seguenti criteri:

(1) crediti la cui cessione a favore di Maui è stata oggetto di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 69 del 16 giugno 2022 ovvero sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 152 del 23 dicembre 2021 ovvero ancora sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 121 del 12 ottobre 2021;

(2) crediti che derivano da contratti di credito denominati in Lire o Euro;

(3) crediti derivanti da contratti di credito regolati dalla legge italiana;

(4) crediti acquistati da Maui ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. in data 8 giugno 2022 o ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con Silver SPV S.r.l. in data 16 dicembre 2021 ovvero ancora ai sensi di un contratto di cessione di crediti stipulato con Prisma SPV S.r.l. in data 28 settembre 2021;

(5) crediti classificati “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi tenuta dalla Banca d'Italia;

(6) crediti derivanti da finanziamenti (anche per effetto di operazioni finanziarie di altro tipo (ivi inclusi scoperti di conto corrente)) erogati da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. o UniCredit S.p.A.; e

(7) crediti nei confronti dei soggetti (quali obbligati o co-obbligati principali) indicati nella lista depositata presso lo studio del notaio Giulio Grilli con atto di deposito dell'8 febbraio 2024 (Rep. 26900; Racc. 20184), consultabile presso il suo studio di Milano in Via Paleocapa n. 1.

Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all'Acquirente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall'articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del relativo Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai Crediti.

L'Acquirente ha conferito incarico a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. – brevemente “BANCA FININT S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 91.743.007,00 (novantunomilionisettecentoquarantatremilasette virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita IVA 04977190265, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5580 ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia – di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'articolo 2, commi 3(c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi

l'attività di gestione. Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. ha sub-delegato a Hoist Italia S.r.l. - con sede legale in Roma, Via G. Nais, 16, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 12898671008, capitale sociale pari ad Euro 100.000,00 i.v., ai sensi di separato contratto, l'attività di amministrazione, incasso e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti, fatta eccezione per le attività di controllo ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.

A seguito dell'cessione, tutte le somme dovute all'Acquirente in relazione ai Crediti dovranno essere versate all'Acquirente sul conto corrente IBAN IT73D0200805364000103458599, intestato a Marte SPV S.r.l. e aperto presso UniCredit S.p.A., e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti, loro garanti e/o altri soggetti obbligati.

Informativa di Marte SPV S.r.l. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR, la “Normativa privacy”)

Marte SPV S.r.l., società unipersonale a responsabilità limitata, costituita ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 04634710265, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v. avente a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti, intende con la presente fornire le seguenti informazioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del trattamento, svolge dei dati personali relativi ai debitori ceduti con l'operazione di cessione dei Crediti da parte dei Cedenti, e ai rispettivi garanti, successori e aventi causa (gli “Interessati” e ciascuno separatamente l'“Interessato”).

Invero, l'acquisto dei Crediti ha, tra l'altro, comportato il trasferimento alla nostra società, e ne implica il trattamento da parte nostra, delle seguenti categorie di dati personali relativi agli Interessati: dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti e informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai crediti ceduti (i “Dati Personali”).

Finalità, modalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento è necessario ai fini del perseguimento del legittimo interesse di Marte SPV S.r.l. alla gestione e all'amministrazione dei crediti acquistati, al relativo recupero e per le ulteriori finalità correlate alle operazioni di cartolarizzazione poste in essere dalla medesima e/o richieste dalla normativa vigente, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I Dati Personali saranno trattati con modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento delle suddette finalità attraverso strumenti informatici, telematici e manuali nell'ambito della normale attività.

Ai sensi dell'art. 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR, i Dati Personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione. I Dati Personali ricevuti



dall'Acquirente a seguito della suddetta cessione del credito, potranno essere aggiornati tramite terze parti autorizzate e/o tramite informazioni provenienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, dati registrati nel registro delle imprese, visure e atti camerati, dati relativi a procedure concorsuali, protesti, atti immobiliari, atti pregiudizievole e ipotecatali) o tramite informazioni da Lei fornite spontaneamente (anche in occasione di contatti telefonici).

Comunicazione e trasferimento all'estero dei Dati Personali

I Dati Personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alla Banca d'Italia e ad altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi, tra cui le società di informazioni commerciali e le società di recupero crediti autorizzate, alle società di trasmissione e smistamento della corrispondenza, a studi legali, consulenti, autorità giudiziarie, banche, istituti di credito e intermediari finanziari, a società o professionisti incaricati della gestione e manutenzione degli hardware e software, alle società incaricate della gestione degli archivi informatici e/o cartacei, agli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l'esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente, e ad altre società del gruppo Hoist Finance a cui appartiene Marte SPV S.r.l.

In particolare, i Dati Personali potranno essere trattati da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. e Hoist Italia S.r.l., in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti acquistati, secondo i termini e le modalità stabilite dalla normativa applicabile.

Inoltre, potremmo comunicare i Dati Personali che riguardano un Interessato, nel caso di vendita o acquisto di attività o beni o del relativo Credito, al potenziale acquirente o venditore di tali attività o beni o del relativo Credito, ovvero laddove avessimo il dovere di effettuare tale comunicazione per rispondere a un obbligo di legge (ciò include, a mero fine esemplificativo e non esaustivo, lo scambio di informazioni con altre società o organizzazioni a fini di protezione dalle frodi o di riduzione del rischio creditizio, o con le autorità a fini di reportistica fiscale o antiriciclaggio).

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i Suoi Dati Personali sono comunicati è a disposizione a richiesta all'indirizzo email privacy.italia@hoistfinance.com.

I Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati personali.

Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea (ciò, in particolare, a fronte della necessità di Marte SPV S.r.l. di garantire supporto tecnico 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per la manutenzione della propria infrastruttura tecnologica). In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto

una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea avverrà secondo una delle modalità consentite dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali quale, ad esempio, l'adozione di clausole standard approvate dalla Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati.

Tempi di conservazione dei Dati Personali

I Dati Personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle citate finalità del trattamento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la conservazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Diritti dell'Interessato

Ciascun Interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati Personali che lo riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli stessi, o di opporsi al loro trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i Dati Personali che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (i.e. Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei propri Dati Personali sia contrario alla relativa normativa applicabile.

Fermo restando il diritto dell'Interessato a formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei propri Dati Personali ex art. 21 del GDPR, nella quale dovrà dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione, il titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'Interessato.

Per inoltrare le proprie richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chiarimento, ciascun Interessato può contattare Marte SPV S.r.l. e/o Hoist Italia S.r.l., di cui si indicano qui di seguito i relativi dati di contatto:

o Marte SPV S.r.l., via V. Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano (TV);


o Hoist Italia S.r.l., via Gino Nais n. 16 - 00136 Roma | Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in breve *DPO*): privacy.italia@hoistfinance.com.

La presente informativa privacy è aggiornata al 30 gennaio 2024 e, ove necessario, potrà essere successivamente aggiornata.

Informativa di Marte SPV S.r.l. sui Reclami – Rif. Provvedimento di Banca d'Italia del 20 giugno 2012 “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”

Con la presente si informa che qualsiasi reclamo potrà essere inviato a Hoist Italia S.r.l., all'indirizzo email: reclami@hoistfinance.com, o all'indirizzo: Hoist Italia S.r.l., via G. Nais n. 16, 00136 Roma, alla c.a. Ufficio Reclami.

Sarà cura di Hoist Italia S.r.l. fornire un riscontro entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Si informa sin d'ora che, qualora l'Interessato non fosse soddisfatto della rispo-



sta fornita, prima di fare eventualmente ricorso all'Autorità giudiziaria, potrà rivolgersi a un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR).

Conegliano, 19 febbraio 2024

Marte SPV S.r.l. - Società unipersonale - Il consigliere delegato
Fantuz Andrea

TX24AAB2039 (A pagamento).

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (il "T.U. Bancario") al numero 5139

Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario codice 6085.5

Sede legale: piazza Libertà n. 23 - Asti

Capitale sociale: sottoscritto e versato Euro 363.971.167,68

Registro delle imprese: Asti 00060550050

Codice Fiscale: 00060550050

Partita IVA: 01654870052

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario")

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., con sede legale in Piazza Libertà, 23, 14100 Asti comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti "individuabili in blocco" ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario concluso in data 21 febbraio 2024 e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da Asti Finance S.r.l., con sede legale in via Curtatone, 3, 00185, Roma, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario e ipotecario originariamente di titolarità di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. e che abbiano formato precedentemente oggetto di cessione ad Asti Finance S.r.l. in virtù di un contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la "Legge 130") concluso in data 29 giugno 2010 e con effetto in pari data ed individuati in base ai criteri oggettivi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 - Parte II del 10 luglio 2010.

Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti a Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti - rinvenienti a favore di Asti Finance S.r.l. dai contratti di mutuo - che assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto dei summenzionati contratti di cessione, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il

pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all'agenzia di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate di mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.

A seguito del riacquisto dei crediti precedentemente ceduti in virtù del contratto di cessione di crediti ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 tra Asti Finance S.r.l. e Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. in data 29 giugno 2010, il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 - Parte II del 10 luglio 2010, Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. tratterà i dati personali relativi ai debitori ceduti, in qualità di titolare autonomo, sulla base dell'informativa già resa ai debitori ceduti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

L'amministratore delegato e direttore generale
Carlo Mario Demartini

TX24AAB2045 (A pagamento).

BANCO BPM S.P.A.

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 8065, società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario

Sede sociale: piazza F. Meda n. 4 - Milano, Italia

Registro delle imprese: Milano 09722490969

Codice Fiscale: 09722490969

Partita IVA: 09722490969

BPM COVERED BOND S.R.L.

appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM


Sede sociale: via Curtatone n. 3 - Roma, Italia

Registro delle imprese: Roma 09646111006

Codice Fiscale: 09646111006

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il Regolamento Privacy) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al Regolamento Privacy, la Normativa Privacy) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Banco BPM S.p.A. (Banco BPM o l'Acquirente) comunica che in data 21 febbraio 2024 ha concluso con BPM Covered Bond S.r.l. un contratto di riacquisto (il Contratto di Riacquisto) di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto di Riacquisto, BPM Covered



Bond S.r.l. ha ceduto, e Banco BPM ha acquistato pro-soluto da BPM Covered Bond S.r.l., con efficacia giuridica a partire dal 21 febbraio 2024 e con effetti economici a partire dal 15 febbraio 2024, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari erogati ai sensi di contratti di mutuo che alla data del 31 dicembre 2023 rispettano i seguenti criteri cumulativi:

(i) che sono esistenti e di proprietà di BPM Covered Bond S.r.l. e sono stati trasferiti a questi da (i) Banca Popolare di Milano S.p.A. (in precedenza, Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., i cui diritti ed obbligazioni pertengono a Banco BPM alla data del Contratto di Riacquisto) ai sensi di un contratto denominato “Master Receivables Purchase Agreement” datato 9 giugno 2008, come di volta in volta modificato, e i rispettivi contratti di cessione, e (ii) Banco BPM S.p.A. ai sensi di un contratto denominato “Master Receivables Purchase Agreement” datato aprile 2018, come di volta in volta modificato, e i rispettivi contratti di cessione, in relazione ai quali la corrispondente notifica di cessione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II, rispettivamente, al numero 71 del 17/06/2008, numero 73 del 27/06/2009, numero 126 del 23/10/2010, numero 72 del 25/06/2011, numero 36 del 26/03/2013, numero 133 del 12/11/2013, numero 149 del 18/12/2014, numero 48 del 24/04/2018, numero 113 del 26/09/2019, numero 80 del 08/07/2021, numero 37 del 31/03/2022, numero 62 del 27/05/2023. e numero 152 del 28/12/2023; e

(ii) che risultano classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia, in relazione ai quali la notifica di cessione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Parte II, al numero 48 del 24/04/2018, erogati in data 04/07/2008 e 09/09/2014.

In forza di tale cessione, i debitori ceduti sono legittimati a pagare a Banco BPM ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi contratti o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy.

La cessione dei crediti a Banco BPM, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i Dati Personali) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.

In conseguenza della cessione, l’Acquirente è divenuta nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L’Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.

L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali *ratione temporis* applicabile. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale all’Acquirente, a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie.

L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banco BPM.

Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui all’art 28 del Regolamento Privacy, è Banco BPM S.p.A. con sede in Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia.

Banco BPM ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda, 4, 20121 Milano, Italia o alla casella di posta elettronica protezione-dati@bancobpm.it.

Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall’art. 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di retti-



fica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

Milano, 21 febbraio 2024

Banco BPM S.p.A. - Il responsabile finanza
Fabrizio Caputi

TX24AAB2051 (A pagamento).

BANCO BPM S.P.A.

Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del T.U. Bancario al n. 8065, società capogruppo del gruppo Banco BPM Gruppo Bancario iscritto all'albo dei gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario

Sede legale: piazza Filippo Meda n. 4 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09722490969
Codice Fiscale: 09722490969
Partita IVA: 09722490969

BP COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al gruppo Banco BPM Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.

Sede sociale: corso Vercelli n. 40 - Milano
Registro delle imprese: Milano 06226220967
Codice Fiscale: 06226220967

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385 (il T.U. Bancario) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il Regolamento Privacy) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al Regolamento Privacy, la Normativa Privacy) e del provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

BANCO BPM S.p.A. comunica che, nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da BP Covered Bond S.r.l., una società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la Legge 130), con sede legale in Corso Vercelli, 40, 20145, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano n. 06226220967, appartenente al gruppo Banco BPM Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ai sensi dell'art. 64 del T.U. Bancario e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A. costituito in data 22 febbraio 2010 (il Programma), ha esercitato in data 21 febbraio 2024 una opzione di riacquisto (il Riacquisto) (pro soluto) accettata da BP Covered Bond S.r.l.:

a) con efficacia giuridica a partire dal 21 febbraio 2024 e con effetti economici a partire dal 15 febbraio 2024, avente ad oggetto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di

mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 15 febbraio 2024 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili "in blocco" ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, che alla data del 31 dicembre 2023 presentano le seguenti caratteristiche:

(i) crediti che risultano nella titolarità di BP Covered Bond S.r.l. e derivanti da mutui, che siano stati ceduti da Banco BPM S.p.A. a BP Covered Bond S.r.l. nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto "quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data 26 gennaio 2010, come successivamente modificato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis (come successivamente sostituito dall'articolo 7-octies) della Legge 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e la cui cessione sia stata indicata nell'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II n. 15 del 04/02/2010, n. 65 del 03/06/2010, n. 153 del 28/12/2010, n. 27 del 08/03/2011, n. 63 del 04/06/2011, n. 148 del 24/12/2011, n. 100 del 25/08/2012, n. 16 del 07/02/2013, n. 62 del 27/05/2014, n. 99 del 29/08/2015, n. 64 del 28/05/2016 e n. 130 del 03/11/2016;

(ii) crediti derivanti da mutui che risultano classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, che sono gestiti dalla filiale territoriale 2121.

b) con efficacia giuridica a partire dal 21 febbraio 2024 e con effetti economici a partire dal 15 febbraio 2024, avente ad oggetto tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla data del 15 febbraio 2024 alle ore 00.01 (incluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) individuabili "in blocco" ai sensi dell'articolo 58 del T.U. Bancario, che alla data del 31 dicembre 2023 presentano le seguenti caratteristiche:

(i) crediti che risultano nella titolarità di BP Covered Bond S.r.l. e derivanti da mutui, che siano stati ceduti da Banco BPM S.p.A. a BP Covered Bond S.r.l. nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130, ai sensi di un contratto "quadro" di cessione di crediti individuabili in blocco, concluso in data 26 gennaio 2010, come successivamente modificato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 7-bis (come successivamente sostituito dall'articolo 7-octies) della Legge 130 e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e la cui cessione sia stata indicata nell'avviso di cessione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Parte II n. 15 del 04/02/2010, n. 65 del 03/06/2010, n. 153 del 28/12/2010, n. 27 del 08/03/2011, n. 63 del 04/06/2011, n. 148 del 24/12/2011, n. 100 del 25/08/2012, n. 16 del 07/02/2013, n. 62 del 27/05/2014, n. 99 del 29/08/2015, n. 64 del 28/05/2016 e n. 130 del 03/11/2016;

(ii) crediti derivanti da mutui che risultano classificati come "sofferenze" ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza di Banca d'Italia, che sono stati erogati in data 28 settembre 2004.



Unitamente ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso sono stati altresì trasferiti a Banco BPM S.p.A., senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, ai sensi dell'art. 58 del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei menzionati crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per effetto della cessione dei suddetti crediti, comprese le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai menzionati crediti.

I debitori ceduti (i Debitori Ceduti) e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in relazione ai crediti oggetto della cessione di cui al presente avviso e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti.

I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banco BPM S.p.A. presso la filiale dove risultano domiciliati i pagamenti delle rate del relativo mutuo.

Informativa ai sensi della Normativa Privacy

La cessione dei crediti a BANCO BPM S.p.A., ai sensi e per gli effetti del contratto di riacquisto, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato e comporterà il necessario trasferimento e dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i Dati Personali) contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti.

In conseguenza della cessione, BANCO BPM S.p.A. è divenuta nuovamente titolare e responsabile del trattamento dei Dati Personali ed è, dunque, tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. L'Acquirente assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo, del Regolamento Privacy.

BANCO BPM S.p.A. tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy e della corrispondente normativa italiana in materia di protezione dei dati personali *ratione temporis* applicabile. BANCO BPM S.p.A., inoltre, tratterà i Dati Personali nell'ambito delle attività legate al perseguimento dell'oggetto sociale e per finalità strettamente legate all'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. In relazione a tali finalità, il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.

Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento Privacy.

Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti: a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale a BANCO BPM S.p.A., a società controllate e società collegate a queste, nonché a società di recupero crediti. Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell'ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno questi in qualità di «titolari autonomi».

Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere comunicati all'estero ma solo a soggetti che operano in Paesi appartenenti all'Unione Europea. In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie.

L'elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso BANCO BPM S.p.A..

Responsabile del trattamento dei Dati Personali di cui all'art 28 del Regolamento Privacy, è Banco BPM S.p.A. con sede in Piazza F. Meda, 4, Milano, Italia.


BANCO BPM S.p.A. ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Privacy, contattabile per questioni inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai seguenti recapiti: Piazza F. Meda n.4, Milano - 20121, o alla casella di posta elettronica protezionedati@bancobpm.it.

Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce agli Interessati specifici diritti. In particolare, ciascun Interessato ha il diritto di accesso ai Dati Personali ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Privacy. Ciascun Interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte, nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento Privacy, al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informativa.

Milano, 21 febbraio 2024

Banco BPM S.p.A. - Il responsabile finanza
Fabrizio Caputi

TX24AAB2053 (A pagamento).



ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1188/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13492/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13492 del 2022, proposto da H.S. Hospital Service S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bottacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Region e Le Provincie Autonome di Trento e Bolzano,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituito in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Liguria, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso antecedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, ove occorrer possa,

- la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, ignota all'odierna ricorrente, e che avrebbe previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;

- gli atti con cui tutte le regioni e province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione di cui alla predetta circolare, anch'essi ignoti alla odierna ricorrente;

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito "Conferenza Permanente"), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione

del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);

- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente "ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018" (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);

- il decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;


Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Region e Le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e di Regione Emilia Romagna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ordinanza collegiale n. 18010 del 24.10.2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";

- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate



- da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra;

Considerato che:

- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";

- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola

circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;

che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";

- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti;

Ritenuto, pertanto, che:

- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;

- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;

- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;

- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione dovrà procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);

- la Segreteria della Sezione dovrà trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

- ordina la notificazione dell'collegiale n. 18010 del 24.10.2023, pubblicata in data 30 novembre 2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombeni, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 18010 del 24.10.2023, pubblicata in data 30 novembre 2023 e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.


Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1963 (A pagamento).



TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 18010/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13492/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13492 del 2022, proposto da H.S. Hospital Service S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Bottacchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, non costituita in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Liguria, non costituito in giudizio.

per l'annullamento

- del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso antecedenti, presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, ove occorrer possa, - la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, ignota all'odierna ricorrente, e che avrebbe previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018;

- gli atti con cui tutte le regioni e province autonome hanno dato riscontro alla ricognizione di cui alla predetta circolare, anch'essi ignoti alla odierna ricorrente;

- l'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito "Conferenza Permanente"), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per

l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019);

- l'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente "ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018" (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022);- il decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e della Regione Emilia Romagna; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa.

La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo *SSN*), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto



a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalità.


2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse

limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può




considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che “gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue” (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento”. Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che

sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale “In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali”. Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (*cf.* il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che “Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...”). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di “specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria” (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere



all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale pre-determinato, né il legislatore ha provveduto a correggerla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati

ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiliggotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Vitanza Maria Cristina Quiliggotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1964 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Punti di contatto: Tel: 0522-506235 - Email: info@studiolegalemanini.it

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e mediazione obbligatoria

Con provvedimento RGVG n. 162/2024 del 26.01.2024 il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia ha disposto la notifica ex art.150 cpc della domanda di mediazione con cui Palli Anastasia, Cesare Maria, Enrico Maria e Maria Grazia hanno chiesto il riconoscimento della proprietà delle particelle 119 e 118 del foglio 5 del Comune di San Polo d'Enza.

Primo incontro di mediazione avanti Organismo di mediazione presso Ordine Avvocati di Reggio Emilia il 29.03.2024 ore 9,00.

avv. Umberto Manini

TX24ABA1969 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel. 0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it
Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17549/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14186/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14186 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Samo Biomedica -S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente dei Rapporti tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in per-



sona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio; nei confronti I.M.*Medical S.a.s. di Ivan Maini & C., non costituita in giudizio;

Con il ricorso introduttivo: per l'annullamento Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); Nonché, per quanto occorrer possa, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);

Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto Eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Con i primi motivi aggiunti: per l'annullamento, Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; Nonché' per quanto occorrer possa Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO; Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la "compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022"; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

Con i secondi motivi aggiunti: per l'annullamento Del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (deliberazione del CdM 5/8/2021) n. 40 del 15/12/2022 recante "ripiano dispositivi medici anni 2015 2018" unitamente all'Allegato 1 recante relazione istruttoria della Direzione Generale per la salute acquisita al prot. n. 205620/2022 del 13/12/2022; E, per quanto occorre possa, per l'annullamento Della Deliberazione del DG dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6/12/2022 n. 1446 con relativi allegati; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Regione Abruzzo, della Conferenza Permanente dei Rapporti fra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e dell'Asl



1 Avezzano Sulmona L'Aquila; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo *SSN*), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui, il comma 9-bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del

servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margini di guada-



gno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che «gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretro-

attività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento». Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale «In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione



dei provvedimenti regionali e provinciali”. Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all’articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all’art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all’interno del SSR (cfr: il co. 9-bis dell’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che “Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...”). Tuttavia si tratta di un’imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di “specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria” (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell’ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell’imposizione. Inoltre, l’indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all’amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l’esercizio di tale potere. La norma contenuta nell’art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri deri-

vanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l’ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l’intero reddito dell’impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale pre-determinato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un’imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo. 4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1972 (A pagamento).



TRIBUNALE DI BRINDISI*Notifica per pubblici proclami - Ordinanza di affrancazione*

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 6.2.24; visto il ricorso depositato il 28.2.23 da Putignano Oronzo con domanda di affrancazione di terreno in agro di Ostuni al catasto fgl. 118 p.la 82, esaminata la documentazione allegata e rilevata la rituale notifica del ricorso per pubblici proclami autorizzata con decreto del 30.3.23;

rilevato che il capitale di affranco di € 717,90, determinato con perizia giurata che viene condivisa, risulta depositato su libretto di deposito giudiziario in atti;

DISPONE l'affrancazione del terreno in agro di Ostuni al catasto fgl. 118 p.la 82; dispone la notifica ex art. 150 cpc a Tanzarella Lorenza Maria Rosaria, ultima discendente di Tanzarella Camillo o ai suoi eredi.

Il Giudice dott. Maurizio Rubino.

avv. Antonietta Spalluti

TX24ABA1973 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1158/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13837/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Presidenza del Consiglio Dei, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise – Pr, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Abbott S.r.l., Asl Torino 5 di Chieri, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Sciscirot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per la riforma/annullamento/sospensione l) del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 101 del 20 luglio 2023 della Regione Veneto, recante "Decreto di Diret-



tores Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli 5 oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR" e del relativo allegato A recante, per singolo fornitore, l'importo dovuto in base al decreto 172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati e del ripiano attribuito dalla Regione Veneto a Roche Diagnostics S.p.A. ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo di Euro 6.296.813,50; *m*) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche istruttori e anche non conosciuti, incluse le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR assunte "rettifica di alcuni errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di tali fornitori come indicato nelle deliberazioni di validazione e certificazione" genericamente richiamate nel provvedimento sub lett. *l*); nonché degli atti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti da valere come ricorso autonomo notificato in data 31.1.2023 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. il 8/9/2023: per l'annullamento- oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo di giudizio di cui in epigrafe, nonché con il ricorso per motivi aggiunti a valere all'occorrenza come ricorso autonomo notificato il 30.1.2023 e con l'atto di motivi aggiunti notificato il 12.7.2023 specificamente concernenti la Regione Siciliana, pure ove da intendersi come confermati - anche *l*) del Decreto Assessoriale dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana n. 741 del 21.7.2023 recante "Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana in data 24.7.2023 e non comunicato e dei relativi allegati, sostitutivi degli allegati del D.A. n. 1247 del 13.12.2022, recanti gli elenchi degli importi dovuti:- Allegato A – Anno 2018- Allegato B – Anno 2017- Allegato C – Anno 2016- Allegato D – Anno 2015 *m*) del ripiano attribuito dalla Regione Siciliana a Roche Diagnostics S.p.A., ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo totale di Euro 460.736,02 indicato negli allegati al Decreto Assessoriale n. 741 del 21.7.2023; *n*) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, inclusa la nota prot. n. 32784 del 12.6.2023 – non conosciuta e richiamata nel decreto di cui alla lett. *l*) - nonché ove occorrer possa gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui ai provvedimenti sopra individuati; *o*) quali atti istruttori e ricognitivi, ove occorrer possa, degli atti e delle deliberazioni eventualmente adottati dalle Aziende sociosanitarie e IRCCS del SSR con le quali è stato nuovamente certificato il valore della spesa sostenuto per l'acquisto di dispositivi medici relativi agli anni 2015 – 2018, non conosciuti e genericamente richiamati nel DA n. 741/2023, e degli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. il 8/9/2023: per l'annullamento- oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso intro-


duativo di giudizio di cui in epigrafe, nonché con il ricorso per motivi aggiunti a valere all'occorrenza come ricorso autonomo notificato il 31.1.2023 e con l'atto di motivi aggiunti notificato il 9.8.2023 specificamente concernenti la Regione Veneto anche *n*) quali atti istruttori e ricognitivi, ove occorrer possa, delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR Veneto assunte a "rettifica di alcuni errori materiali commessi nella quantificazione del fatturato di tali fornitori come indicato nelle deliberazioni di validazione e certificazione" (decreto n. 101/2023 Regione Veneto), conosciute in data 25.8.2023 in esito al relativo deposito in giudizio da parte della Regione Veneto, e atti presupposti, consequenziali e/o connessi, ed in specie:- della deliberazione del Commissario dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 599 del 19.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana n. 1233 del 23.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 1007 del 16.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 599 del 26.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 780 del 15.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 410 del 19.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 992 del 16.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 1079 del 26.6.2023 e relativi allegati; - della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 1116 del 30.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 1016 del 16.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 657 del 29.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 595 del 19.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1146 del 16.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 1198 del 23.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliere Universitaria Integrata di Verona n. 651 del 19.6.2023 e relativi allegati;- della deliberazione del Direttore Generale dell'IOV – Istituto Oncologico Veneto– IRCCS n. 554 del 19.6.2023 e relativi allegati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Roche Diagnostics S.p.A. il 12/9/2023: per l'annullamento- oltre che degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo di giudizio di cui in epigrafe, nonché con il ricorso per motivi aggiunti a valere all'occorrenza come ricorso autonomo notificato il 27.1.2023 specificamente concernenti la Provincia Autonoma di Bolzano, pure ove da intendersi come confermati - anche *m*) del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 10686/2023 del 15.6.2023, recante "Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", pubblicato sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di



Bolzano e non comunicato, e dei relativi allegati parti integranti del decreto medesimo e sostitutivi dell'Allegato A del decreto n. 24408/2022:- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2015;- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2016;- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2017;- Allegato 1 – Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - ANNO 2018;- Allegato 2; n) del ripiano attribuito dalla Provincia Autonoma di Bolzano a Roche Diagnostics S.p.A. ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo di Euro 1.917.709,26, indicato negli allegati al decreto n. 10686/2023 del 15.6.2023; o) ove occorrer possa, degli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023 con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, richiamata nel decreto di cui alla lett. m), non conosciuta; p) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, nonché ove occorrer possa gli atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano di cui ai provvedimenti sopra individuati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Emilia Romagna e di Regione Fvg e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Sicilia e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Asl Brindisi; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Cristina Quilgotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17539 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a

seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater):- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17539 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17539/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Lattanzi, Consigliere Silvia Piemonte, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1974 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1164/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14186/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14186 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Samo Biomedica -S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Micaela Grandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente dei Rapporti Fra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Auto, Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-

nome, Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato

Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

I.M.*Medical S.a.s. di Ivan Maini & C., non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

PER L'ANNULLAMENTO

Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);

Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016,

2017 e 2018 (doc. 2);

Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);

Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);

NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,

Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);

Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);



Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);

Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);

Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);

Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);

Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto **EVENTUALMENTE PREVIA RIMESIONE**

alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Samo Biomedica -S.R.L. il 22/12/2022:

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A;

NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA

Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO;

Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO;

Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la "compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato

complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022";

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE

Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216;

Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251;

Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019;

Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);

NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,

Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del

Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);

Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019

Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);

Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

EVENTUALMENTE PREVIA RIMESIONE

alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Samo Biomedica -S.R.L. il 17/2/2023:

PER L'ANNULLAMENTO

Del Decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario (deliberazione del CdM 5/8/2021) n. 40 del 15/12/2022 recante "ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018" unitamente all'Allegato I recante relazione istruttoria della Direzione Generale per la salute acquisita al prot. n. 205620/2022 del 13/12/2022;



E, PER QUANTO OCCORRE POSSA, PER L'ANNULLAMENTO

Della Deliberazione del DG dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6/12/2022 n. 1446 con relativi allegati;

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE

Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216;

Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251;

Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019;

Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019;

NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA,

Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute);

del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute);

del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute);

prot. n. 0005496-P-26/02/2020;

Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019;

Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);

Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);

nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE

alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Emilia Romagna e di Regione Abruzzo e di Conferenza Permanente dei Rapporti Fra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e di Asl 1 Avezzano

Sulmona L'Aquila;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- con ordinanza collegiale n. 17549 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei

Ministri";

- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio;

Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimesione di cui sopra;

Considerato che:

- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";

- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999);

che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;

che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";



- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti;

Ritenuto, pertanto, che:

- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;

- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;

- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;

- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);

- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) - ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17549 del 24.11.2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17549/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per

pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Claudia Lattanzi Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1975 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17539/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13837/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; N. 13837/2022 REG.RIC. Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese - Presidenza del Consiglio Dei, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise - Pr, Regione



Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Abbott S.r.l., Asl Torino 5 di Chieri, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirolo, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanza, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

per l'annullamento, previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e dei relativi allegati sub A, B, C, D, pubblicato in GURI Serie Generale n. 216 del 15.9.2022; b) del Decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in GURI Serie Generale n. 251 del 26.10.2022; c) in quanto atto presupposto, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019 atto rep. n. 181/CSR; d) di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, consequenziale e connesso anche non conosciuto, ivi incluso la circolare del Ministero

della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonché ove occorrer possa l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022;

per quanto attiene ai successivi ricorsi per motivi aggiunti dei singoli provvedimenti regionali con i quali è stato disposto il recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Emilia Romagna e di Regione Fvg e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Sicilia e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Asl Brindisi; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa.

La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale



superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui sopra, il comma 9-bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, il Ministero della Salute, con decreto del 6 ottobre 2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della deliberazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espres-

samente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni




singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che “gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue” (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla

base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento”. Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale “In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali”. Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (*cf.* il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che “Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...”). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di “specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria” (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è,



tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni.

Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costi-

tuzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Latanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1976 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 18007/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 14296/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14296 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acilia H.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo e Luca Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; nonché Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio e Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentato e difeso, dagli avvocati: Cristina Zampieri, Chiara Drago, Antonella Cusin, Bianca Peagno, Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Luisa Londei e Gia-




come Quarneti dell'Avvocatura Regionale del Veneto, tutti con numero di telefax: 041/2794912, e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi, pec: andreamanzi@ordineavvocatiroma.org) in Roma via Alberico II, n. 33; Regione Toscana, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale Toscana, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli gli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Doris Ambach e Gianluigi Tebano, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Provincia, in 39100 Bolzano, piazza Silvius Magnago n. 1, fax 0471/412099, indirizzo di posta elettronica certificata: anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it. nei confronti

per l'annullamento


Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 19/1/2023: l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto "Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016;

anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute; dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022, avente ad oggetto "le tabelle di cui all'allegato A che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in *GU* n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della documentazione della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige relativa alla ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa provinciale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Regione e comunicata a mezzo pec il 15 dicembre 2022 (doc. 8 Determinazione regionale n. 10/2022);- dell'Allegato A della Determinazione




del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto il “Ripiano sfondamento del tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018- Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato A - doc. 8);- dell’Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Calcolo pay back dispositivi medici su fatturato 2015-2016-2017-2018” (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato B - doc. 8);- dell’Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario” (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato C - doc. 8);- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo

addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - del Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, (doc. 8 determinazione regionale), pubblicata sul sito istitu-zionale della Regione EmiliaRomagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezz-pec;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Payback DM - indicazioni operative urgenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; n. 667 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 4 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Payback DM - applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM -anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18 settembre 2019 dell’Azienda Usl della




Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; n. 969 del 3 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 Certificazione dati”; n. 333 del 19 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cesata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; n. 137 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 202 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi

medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l’annullamento della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022 (doc. 8 Determinazione regionale);- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l’annul-



lamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in *GU* n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 8 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (doc. 9 – decreto n. 29985/2022);- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022 (doc. 10 – Allegato A);- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU-GI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanita-


ria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 11 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 12 – Intesa 213 CSR); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 2/2/2023: per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557



della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicata il 14 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (doc. 8 Determinazione provinciale); della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il giorno 8/2/2023: annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare


Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;

- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 8/2/2023: annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto "approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9-bis del d.l.




n. 78/2015”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022, (doc. 8 – determinazione regionale);- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR, non conosciute;- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma, 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 9/2/2023: per l’annullamento previa concessione di idonee misure cau-telari- del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter, comma 9bis del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ri-partizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”(doc. 8 determinazione regionale), pubblicata sul

BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata all’esponente;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi”; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto “Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto “Ricognizione delle fatture iscritte al conto “BA0210 – Dispositivi Medici” dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)”; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale Università Padova, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento”; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”;- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute




del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 27/2/2023: l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto" pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8 febbraio 2023 (doc. 14 - Atto dirigenziale Regione Puglia aggiornamento oneri riparto);- Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 02 febbraio 2023 (doc. 15 - Delibera ASL Brindisi n. 255/2023);- Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023 [non conosciuta];- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del

6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS



n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale – Università Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto; del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022; delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute; della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015"; della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore gene-

rale dell'ASL VCO; della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022; della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; dell'allegato A al decreto n. 29985/2022; del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal




13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda UsI di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda UsI di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda UsI di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda UsI di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda UsI di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda UsI di

Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda UsI di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda UsI della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale - Università Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione




dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) conflu-

ita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determinazioni del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41



42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale


dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deli-berazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale – Università Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Gene-rale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; delibe-razione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione



n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto

n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determinazioni del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Fvg e di Regione Emilia Romagna e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Asl Br di Brindisi e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Auton.; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta,



anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che 9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9 ter di cui, il comma 9 bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso

in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della deliberazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto



economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che «gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue» (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked

Investment Income Group Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento». Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9 bis per il quale In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propeedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali». Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti. 3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (cfr: il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che «Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022...»). Tuttavia si tratta di un'imposizione patri-



moniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di “specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria” (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell’ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell’imposizione. Inoltre, l’indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all’amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l’esercizio di tale potere. La norma contenuta nell’art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l’ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l’intero reddito dell’impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l’eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell’attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un’imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Vitanza Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1977 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1185/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 14296/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14296 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acilia H.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paolo Cavallo, Luca Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antornio Bertoloni 26/B; contro Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Presidenza del Consiglio dei Ministri Confe-




renza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Auton., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asl Br di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierandrea Piccinni, Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Stato, Regioni, Province Aut. Trento e Bolzano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introdotto: del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali


Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 19/1/2023: l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto "Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige:

anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute; dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022, avente ad oggetto "le tabelle di cui all'allegato A che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in *GU* n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; della documentazione della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige relativa alla ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuta; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa provinciale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari - della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Regione e comunicata a mezzo pec il 15 dicembre 2022 (doc. 8 Determinazione regionale n. 10/2022);- dell'Allegato A




della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto il “Ripiano sfondamento del tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018- Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore” (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato A - doc. 8);- dell’Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Calcolo pay back dispositivi medici su fatturato 2015-2016-2017-2018” (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato B - doc. 8);- dell’Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario” (Determinazione regionale n. 10/2022, Allegato C - doc. 8);- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l’annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell’art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell’art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla

C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l’annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- del Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, (doc. 8 determinazione regionale), pubblicata sul sito istituzionale della Regione EmiliaRomagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezzo pec;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Payback DM - indicazioni operative urgenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; n. 667 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall’art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. Certificazione dei costi sostenuti dall’Azienda USL di Reggio Emilia per l’acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 4 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Payback DM - applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM -anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18 settembre 2019 dell’Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applica-




zione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati"; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto "Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 Certificazione dati"; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto "Payback D.M. - Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi-vi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017"; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto "Payback dispositivi medici - certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto "Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; n. 202 del 5 set-tembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto "Payback DM deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo forniture di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 - BA0220, BA0230 e BA0240"; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto "Payback DM Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione

degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 - doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR - doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022 (doc. 8 Determinazione regionale);- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022);- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 26/1/2023: l'annullamento- del Decreto del Ministero della




Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in *GU* n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 8 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (doc. 9 – decreto n. 29985/2022);- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022 (doc. 10 – Allegato A);- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU-GI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato

all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 (doc. 11 – Intesa CSR 14 settembre 2022) e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR (doc. 12 – Intesa 213 CSR); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 2/2/2023: per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (D.M. del 6 luglio 2022 – doc. 1);- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (Accordo CSR – doc. 2);- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per




violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; ed ora anche, con i presenti motivi aggiunti, per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicata il 14 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento (doc. 8 Determinazione provinciale); della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 - Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 8/2/2023: l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute

e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR;- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma,2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex art. 64 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 8/2/2023: per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto "approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015", pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022, (doc. 8 - determinazione regionale);- delle seguenti deliberazioni




delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute; - *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 9/2/2023: per l'annullamento previa concessione di idonee misure cau-telari- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter, comma 9bis del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" (doc. 8 determinazione regionale), pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata all'esponente; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo

all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi"; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto "Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto "Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto "Riconoscimento delle fatture iscritte al conto "BA0210 – Dispositivi Medici" dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)"; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale Università Padova, avente ad oggetto "Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento"; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto "Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018"; - *in parte qua*, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 9 – Decreto Ministero della Salute del 6 ottobre 2022); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali; nonché per la rimessione alla




Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale:- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della Legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 27/2/2023: l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell'Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto" pubblicato sul portale istituzionale della Regione l'8 febbraio 2023 (doc. 14 – Atto dirigenziale Regione Puglia aggiornamento oneri riparto);- Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 02 febbraio 2023 (doc. 15 – Delibera ASL Brindisi n. 255/2023);- Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023 [non conosciuta];- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale- dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015;- dell'art. 1, comma 557 della Legge 145/2018;- dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, commi e 2 lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano de-terminati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo,

Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospeda-lieria di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del



13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Delibera-zione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale – Università Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Gene-rale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; delibera-zione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; delibe-razione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della delibe-razione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della delibera-zione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;N. 14296/2022 REG.RIC.- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della delibe-razione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Auto-noma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore

generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 di-cembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giu-llia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giu-liano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giu-liano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell' Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell' Azienda Sanitaria Univer-sitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pub-blicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 con-fluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adot-tato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 alN. 14296/2022 REG.RIC. 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell' Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P




dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19N. 14296/2022 REG.RIC. settembre 2019 dell'Azienda

Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale - Università Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi



dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giu-

liano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);- del decreto n. 376 pubblicato nell'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Acilia H.S. S.r.l. il 15/9/2023: per l'annullamento del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Mini-




stero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in *G.U.* n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018";- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 5 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022

del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale – Università Padova; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto;- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022;- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015";- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL;- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT;- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI;- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino;- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1;- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2;- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO;- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3;- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4;- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5;- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;- della deliberazione n. 701



del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022;- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;- della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento pro-mozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale" della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- della nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASF);- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pre-

torio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;- delle determinazioni del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015, dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Fvg e di Regione Emilia Romagna e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Asl Br di Brindisi e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato e Le Regioni e Le Province Autonome; Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Roberto Vitanzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web



istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati dovrà essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione dovrà procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione dovrà trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici pro-

clami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza quater):- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. n. 18007 del 24 ottobre 2023, pubblicata in data 30 novembre 2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con N. 14296/2022 REG. RIC. l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiliggotti, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Roberto Vitanza Maria Cristina Quiliggotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1978 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17553/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13858/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13858 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti, Marco Massimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Paoletti in Roma,




viale Bruno Buozzi, 68; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Sciscirot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso Regina Margherita, 174; Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; N. 13858/2022 REG.RIC. Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora, Giuseppe Vincelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34. e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3. per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»,

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonché in via pregiudiziale per la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; nonché sempre in via pregiudiziale, per la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 5/2/2023: nel ricorso principale per l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; per quanto riguarda i motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente per oggetto «Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016,




2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015" e relativo Allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti); e) Comunicazione in data 14 novembre 2022 Prot. n. 239210 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente per oggetto "Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 Avvio del procedimento" trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., anche i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 4/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'an-

nullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana, avente per oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del D.L. 78/2015", nonché dei relativi Allegato 1 (Elenco importi dovuti per l'anno 2015) Allegato 2 (Elenco importi dovuti per l'anno 2016) Allegato 3 (Elenco importi dovuti per l'anno 2017) Allegato 4 (Elenco importi dovuti per l'anno 2018) e Allegato 5 (Riepilogo importi dovuti 2015-2018); e) Comunicazione in data 8 novembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015", trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 5/2/2023: per l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017,




2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 del Dirigente Generale Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", nonché dei relativi Allegato A 2015, Allegato A 2016, Allegato A 2017 e Allegato A 2018; e) Comunicazione in data 10 novembre 2022 Prot. D337/S128/2022/22.6-2022-3 del Direttore del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015", ricevuta a mezzo pec in data 11 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e

regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 assunta dalla Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata in data 28 novembre 2022, nonché dei relativi Allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) e Allegato B (modalità di versamento); e) Determinazione n. 1471 del 12 dicembre 2022 assunta dalla Regione Sardegna, avente per oggetto "Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216". Sospensione efficacia", pubblicata in data 12 dicembre 2022; f) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. g) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 05/12/2022; h) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; i) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/2/2023: nel ricorso principale per l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle



Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con i motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17 gennaio 2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanze di accesso in merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio 2023 senza esibire la documentazione richiesta; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 7/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del

superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con i motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione Dirigenziale n. 2426/2022 del 14/12/2022 del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto «Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015» e relativo Allegato recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici; e) Comunicazione BU47S4 24/11/2022 del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto «Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022»; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., anche i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 2 gennaio 2023 avente ad oggetto «thermo fisher istanza accesso agli atti payback dm», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 13 dicembre 2022 senza esibire tutta la documentazione richiesta; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 8/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle




linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. DPF/121 del 13/12/2022 del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto «D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi» e relativo Allegato A recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 8/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 10 del 12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto

«Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi Allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalità di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 9/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 1247/2022 del 13/12/2022 dell'Assessore della Salute Dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli




anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi Allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi medici anni 2015 – 2018); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. h) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell’Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 9/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l’annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi Allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici), Documento istruttorio e

Modalità di pagamento; e) Comunicazione prot. n. 1407128/R MARCHE/GRM/SALU/P del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. i) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 12 gennaio 2023 Prot. 836, avente ad oggetto “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022”, trasmessa aN. 13858/2022 REG.RIC. mezzo PEC in data 13 gennaio 2023, con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 24 novembre 2022 senza esibire la documentazione richiesta; j) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l’annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 13106 del 14/12/2022 del Direttoriale Direzione Regionale salute e welfare della



Regione Umbria, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi Allegato 1 (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per forniture) e Allegato 2 (modalità di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. h) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 12 gennaio 2023 prot. n. 0006818-2023 avente ad oggetto «Thermo Fisher Diagnostics Spa - Risposta accesso agli atti Payback dispositivi -DD n. 13106/2022», con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 19 dicembre 2022 senza esibire la documentazione richiesta; i) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023: Nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l’annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 24300 del 12 dicembre

2022 del Direttore della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi me-dici; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. h) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione Prot. 11/01/2023.0019468.U. avente ad oggetto «ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI in merito a Payback Dispositivi medici (ex art. 9 ter, commi 9 e 9 bis, D.L. 78/2015)», con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 15 dicembre 2022 senza esibire tutta la documentazione richiesta; i) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l’annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,




n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e relativo Allegato A (elenco aziende fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 11/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 06/10/2022" e relativi Allegato A (individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici – anni 2015 – 2018) e Allegato B; e) Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; f) Decreto

n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini"; g) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; h) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; i) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 13/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 40 del 15 dicembre 2022 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto "Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti" e relativo Allegato 1 (documento istruttorio); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi



dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione Molise Prot. 15109/2023 del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto "Ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Riscontro accesso agli atti", con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza esibire tutta la documentazione richiesta; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 12/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativo Allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione


in data 1° febbraio 2023 avente ad oggetto "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza esibire tutta la documentazione richiesta; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 15/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 06/10/2022" e relativi Allegato A (individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - anni 2015 - 2018) e Allegato B; e) Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; f) Decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini"; g) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; h) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre



2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *i*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/3/2023: Nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nell'ambito del quale è stato proposto ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *d*) Determinazione n. 10 del 12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216" e relativi Allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalità di versamento); *e*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *g*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con secondi motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti *h*) Determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia (Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001), avente ad oggetto "Articolo 9 ter del


D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto." e relativi Allegato A aggiornato all'8 febbraio 2023 (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalità di versamento) *i*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *j*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *k*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente avente ad oggetto altresì, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. *l*) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, del diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; *m*) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 13/7/2023: L'annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, di seguito indicati, anche per illegittimità derivata e sopravvenuta, previa sospensione cautelare, anche con decreto monocratico: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. nonché 1. in via cautelare monocr-




tica, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 2. sempre in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., previa audizione dei sottoscritti difensori alla Camera di Consiglio, per la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 3. in via pregiudiziale, per la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 4. sempre in via pregiudiziale, per la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 5. sempre in via pregiudiziale, per la rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 6. per l'annullamento e, comunque, la dichiarazione di illegittimità, anche in via derivata e sopravvenuta, dei provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 7. in ogni caso, per la condanna di parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti

regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché nei secondi motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 741/2023 del 21/07/2023 dell'Assessore della Salute Dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana, avente ad oggetto «Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi Allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi medici anni 2015 – 2018); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonché per 1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta




sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nei secondi motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante «Decreto di Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR» e del relativo Allegato A recante, per singolo fornitore, l'importo dovuto in base al precedente decreto 172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonché per 1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli

atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 155 del 14 giugno



2023 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, avente ad oggetto "Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015" e relativo Allegato 1 (prospetti di riparto payback anni 2015 - 2018), pubblicati sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonché per 1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni

spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 14/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché con i secondi motivi aggiunti per l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 10686/2023 del 15/06/2023, adottato dal Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022" e il relativo Allegato 1 (individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, anni 2015 - 2018); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Nonché per 1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale,



disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Piemonte e di Regione Autonoma Valle D'Aosta e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Regione Fvg;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo *SSN*), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici

avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui, il comma 9bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della deliberazione della questione di costituzionalità.



2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.


3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione “è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate” con la conseguenza che “la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione”. Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferi-

mento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che “gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue” (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il



comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento". Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.

3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (cfr. il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare,

rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale pre-determinato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, inci-



dentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Ferrazzoli
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1979 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1845/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13858/2022 Reg. Ric.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13858 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Bonora, Luigi Giuri, Emanuela Paoletti, Marco Massimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Paoletti in Roma, viale Bruno Buozzi, 68; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Auto-Nome di

Trento e di Bolzano, Conferenza delle Regioni e Province Autonome, non costituiti in giudizio; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Sciscirot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso Regina Margherita, 174; Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Roche Diagnostics S.p.A., non costituiti in giudizio; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Giuseppe Vincelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del supe-



ramento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la ricorrente, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Lazio Sede di Roma, dopo aver re-spinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler:

1. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 2. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 3. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 4. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 5/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente;

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente per oggetto «Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015» e relativo Allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano dovuti); e) Comunicazione in data 14 novembre 2022 Prot. n. 239210 del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, avente per oggetto «Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 Avvio del procedimento» tra-smessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., anche i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 4/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica




italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente;

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana, avente per oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", nonché dei relativi Allegato 1 (Elenco importi dovuti per l'anno 2015) Allegato 2 (Elenco importi dovuti per l'anno 2016) Allegato 3 (Elenco importi dovuti per l'anno 2017) Allegato 4 (Elenco importi dovuti per l'anno 2018) e Allegato 5 (Riepilogo importi dovuti 2015-2018); e) Comunicazione in data 8 novembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Regione Toscana avente ad oggetto "Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015", trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 5/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Mini-


sterio della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente;

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 del Dirigente Generale Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", nonché dei relativi Allegato A 2015, Allegato A 2016, Allegato A 2017 e Allegato A 2018; e) Comunicazione in data 10 novembre 2022 Prot. D337/S128/2022/22.6-2022-3 del Direttore del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015", ricevuta a mezzo pec in data 11 novembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 24/11/2022; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con



la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; *k*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *d*) Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 assunta dalla Regione Autonoma della Sardegna, avente per oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicata in data 28 novembre 2022, nonché dei relativi Allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) e Al-legato B (modalità di versamento); *e*) Determinazione n. 1471 del 12 dicembre 2022 assunta dalla Regione Sardegna, avente per oggetto "Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente "Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell' Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216". Sospensione efficacia", pubblicata in data 12 dicembre 2022; *f*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. *g*) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in

data 05/12/2022; *h*) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; *i*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *d*) Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 assunto dal Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria avente per oggetto «Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano», pubblicata in data 19 dicembre 2022, e relativo Allegato 1 (elenco aziende fornitrici e relativi importi); *e*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *g*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. *h*) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 17 gennaio 2023 Prot-2023-0061137 avente ad oggetto «Istanza di accesso in merito al Pay back sui dispositivi medici», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 4 gennaio 2023 senza esibire la documentazione richiesta; *i*) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; *j*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi



aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 7/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione Dirigenziale n. 2426/2022 del 14/12/2022 del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto «Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015» e relativo Allegato recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici; e) Comunicazione BU47S4 24/11/2022 del Direttore Sanità e Welfare della Regione Piemonte, avente ad oggetto «Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022»; f) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; g) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; h) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., anche i) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 2 gennaio 2023 avente ad oggetto «thermo fisher istanza accesso agli atti payback dm», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 13 dicembre 2022 senza esibire tutta la documentazione richiesta; j) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; k) nonché per

l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 8/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. DPF/121 del 13/12/2022 del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, avente ad oggetto «D.M. 6 Luglio 2022 «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» – Adempimenti attuativi» e relativo Allegato A recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 8/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,



2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 10 del 12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi Allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalità di versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. h) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell’Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 9/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti

e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 1247/2022 del 13/12/2022 dell’Assessore della Salute Dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi Allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi medici anni 2015 – 2018); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. h) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, diniego dell’Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; i) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 9/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti



atti: *d*) Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi Allegato A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici), Documento istruttorio e Modalità di pagamento; *e*) Comunicazione prot. n. 1407128/R_MARCHE/GRM/SALU/P del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; *g*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *h*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. *i*) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 12 gennaio 2023 Prot. 836, avente ad oggetto “Riscontro alla richiesta accesso Atti pay back Dispositivi Medici DM 6.7.2022”, trasmessa a mezzo PEC in data 13 gennaio 2023, con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 24 novembre 2022 senza esibire la documentazione richiesta; *j*) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; *k*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del

tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: *d*) Determinazione n. 13106 del 14/12/2022 del Direttoriale Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi Allegato 1 (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per forniture) e Allegato 2 (modalità di versamento); *e*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *g*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. *h*) l’annullamento e/o la riforma, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 12 gennaio 2023 prot. n. 0006818-2023 avente ad oggetto «Thermo Fisher Diagnostics Spa - Risposta accesso agli atti Payback dispositivi -DD n. 13106/2022», con cui la Regione ha risposto all’istanza di accesso della ricorrente in data 19 dicembre 2022 senza esibire la documentazione richiesta; *i*) l’accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell’istanza di accesso, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; *j*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023: Nel ricorso principale avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Eco-




nomia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E DELLE RELATIVE QUOTE DI RIPIANO DOVUTE DALLE MEDESIME ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018 AI SENSI DEL COMMA 9-BIS DELL'ART. 9-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125" e relativo Allegato 1 recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione Prot. 11/01/2023.0019468.U. avente ad oggetto «ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI in merito a Payback Dispositivi medici (ex art. 9 ter, commi 9 e 9 bis, D.L. 78/2015)», con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 15 dicembre 2022 senza esibire tutta la documentazione richiesta; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del

tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" e relativo Allegato A (elenco aziende fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 11/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto



l'annullamento dei seguenti atti: *d*) Decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 06/10/2022" e relativi Allegato A (individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici – anni 2015 – 2018) e Allegato B; *e*) Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; *f*) Decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini"; *g*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; *h*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *i*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 13/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *d*) Decreto n. 40 del 15 dicembre 2022 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, avente ad oggetto "Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti" e relativo Allegato 1 (documento istruttorio); *e*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *g*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. *h*) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione Molise Prot. 15109/2023 del 23 gennaio 2023 avente ad oggetto "Ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Riscontro accesso agli atti", con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza esibire tutta la documentazione richiesta; *i*) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; *j*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 12/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: *d*) Provvedimento Dirigenziale n. 8049 del 14 dicembre 2022 dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle Aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativo Allegato




A (elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e quote individuali di ripiano); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nonché avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. h) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, della nota della Regione in data 1° febbraio 2023 avente ad oggetto "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi. Ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", con cui la Regione ha risposto all'istanza di accesso della ricorrente in data 2 gennaio 2023 senza esibire tutta la documentazione richiesta; i) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; j) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 15/2/2023: nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 24408/2022 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 06/10/2022" e relativi Allegato A (individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici - anni 2015 - 2018) e Allegato B; e) Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della

Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata sul sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano ma priva di data e di sottoscrizione; f) Decreto n. 545/2023 del 13 gennaio 2023 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto "Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini"; g) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC in data 14 novembre 2022; h) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; i) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 10/3/2023: Nel ricorso principale avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; nell'ambito del quale è stato proposto ricorso per motivi aggiunti avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Determinazione n. 10 del 12/12/2022 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216" e relativi Allegato A (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalità di



versamento); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti h) Determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia (Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001), avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto." e relativi Allegato A aggiornato all'8 febbraio 2023 (elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore) Allegato B (calcolo payback) e Allegato C (modalità di versamento) i) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; j) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; k) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente avente ad oggetto altresì, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. l) l'annullamento e/o la riforma, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, del diniego dell'Amministrazione resistente formatosi a seguito del silenzio sulla richiesta di accesso documentale della ricorrente trasmessa via PEC in data 19/12/2022; m) l'accertamento del diritto della ricorrente di ottenere l'accesso e l'estrazione di copia integrale dei documenti indicati nell'istanza di accesso, con la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla relativa esibizione e al rilascio di copia; nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente, allo stato non noto, con espressa riserva di

motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 13/7/2023: L'annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, di seguito indicati, anche per illegittimità derivata e sopravvenuta, previa sospensione cautelare, anche con decreto monocratico: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la ricorrente, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via cautelare monocratica, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., disporre la sospensione provvisoria dei provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 2. sempre in via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., previa audizione dei sottoscritti difensori alla Camera di Consiglio, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, per i motivi esposti in narrativa; 3. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 4. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 5. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato




dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 6. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata e sopravvenuta, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi introduttivo e per motivi aggiunti, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 7. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria, la ricorrente: A) deposita i documenti richiamati nel presente atto, come da separato elenco allegato al modulo telematico di deposito del ricorso; B) chiede di acquisire agli atti del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la documentazione relativa al procedimento di determinazione delle quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; C) chiede di disporre una verifica o una consulenza tecnica d'ufficio, per la verifica in contraddittorio tra le parti dei dati, dei documenti, delle modalità e dei criteri di calcolo alla base del ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a carico della società ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 741/2023 del 21/07/2023 dell'Assessore della Salute Dipartimento pianificazione strategica della Regione Siciliana, avente ad oggetto «Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e relativi Allegati A, B, C e D (prospetti spesa dispositivi me-dici anni 2015 – 2018); e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del

tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la ricorrente, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e



delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 101 del 20 luglio 2023 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, recante «Decreto di Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR» e del relativo Allegato A recante, per singolo fornitore, l'importo dovuto in base al precedente decreto 172/2022 e l'importo dovuto all'esito delle rettifiche; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022; f) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; g) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la ricorrente, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via preliminare, disporre l'abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre

in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 6/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: a) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; b) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; c) nonché per l'annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l'annullamento dei seguenti atti: d) Decreto n. 155 del 14 giugno 2023 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015» e relativo Allegato 1 (prospetti di riparto payback anni 2015 - 2018), pubblicati sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023; e) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certifica-




zione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *g*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la ricorrente, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via preliminare, disporre l’abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 c.p.a.; 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l’esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all’art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l’esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell’art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall’art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l’art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l’art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudi-

zio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. il 14/9/2023: Nel ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: *a*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *b*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *c*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente; SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI avente ad oggetto l’annullamento dei seguenti atti: *d*) Decreto n. 10686/2023 del 15/06/2023, adottato dal Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022” e il relativo Allegato 1 (individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, anni 2015 - 2018); *e*) Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, recante «Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022; *f*) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, recante «Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2022; *g*) nonché per l’annullamento di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente. Per i motivi esposti in fatto ed in diritto, la ricorrente, con la più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, CHIEDE al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, dopo aver respinto ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed aver emesso ogni opportuna pronuncia e declaratoria, di voler: 1. in via preliminare, disporre l’abbreviazione dei termini di cui agli artt. 71, comma 5, e 73, comma 1, c.p.a. della metà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 c.p.a.; N. 13858/2022 REG.RIC. 2. in via pregiudiziale, disporre la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l’esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all’art. 8 del decreto legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti



giuridici; art. 24, che garantisce a tutti il diritto di ottenere tutela giurisdizionale per i propri diritti e legittimi interessi; 3. sempre in via pregiudiziale, dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'esame delle questioni di incostituzionalità sollevate dalla ricorrente relativamente all'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, in riferimento alle seguenti norme della Costituzione: art. 3, che garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e che tutela il legittimo affidamento nella certezza e stabilità dei rapporti giuridici; art. 42, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata solo nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo; art. 53, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività; 4. sempre in via pregiudiziale, rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di legittimità comunitaria dell'art. 9-ter del decreto legge n. 78/2015, come modificato e integrato dall'art. 18 del decreto legge n. 115/2022, per incompatibilità con l'art. 1 del Protocollo addizionale della CEDU, con l'art. 17 della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione Europea e con l'art. 6 del TUE; 5. nel merito, annullare e, comunque, dichiarare illegittimi, anche in via derivata, i provvedimenti impugnati ed ogni altro atto ad essi preordinato, conseguente o connesso, per i motivi esposti nel presente ricorso e per tutte le ragioni spiegate nei precedenti ricorsi, da intendersi integralmente trascritte e riproposte con il presente atto, e, in ogni caso, con la migliore statuizione; 6. in ogni caso, condannare parte resistente a pagare le spese e i compensi professionali del giudizio, oltre accessori di legge, e a rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per proporre il presente ricorso. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Piemonte e di Regione Autonoma Valle D'Aosta e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Veneto e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di Regione Marche e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Regione Fvg; Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17553 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da

intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 - secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» - è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunica-



zione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimesione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater):- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17553 del 24.11.2024 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17553/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Ferrazzoli
Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1982 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1166/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13581/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 13581 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bracco Imaging Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Eco-

nomia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; Asl I Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Marialaura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Liguria, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanza, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Abruzzo, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere




Marzio 3; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: DOMANDA DI ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI: • del decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati, pubblicati in *G.U.* n. 216 del 15.9.2022 (doc. 1); • del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in *G.U.* n. 251 del 26.10.2022 (doc. 2); • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell’art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) (doc. 3); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) (doc. 4); • circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) (doc. 5); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 6); • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 7). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 28/12/2022: per l’annullamento, previa richiesta di adozione di misure cautelari: • del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015” e relativi allegati; • comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”; • nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell’ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati: - n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell’AUSL

Toscana Centro;- n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest;- n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est;- n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell’AOU Pisana;- n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell’AOU Senese;- n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell’AOU Careggi;- n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell’AOU Meyer;- n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell’ESTAR. • comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato; • comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022; • comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana “Pay Back sui dispositivi medici”; • Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana; • documento denominato “dati sintetici utilizzati per determinazione paybackdispositivi medici” pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana; • Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022, allo stato non conosciuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 28/12/2022: ANNULLAMENTO previa adozione di misure cautelari • della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, pubblicata sul BURA n. Speciale 177 del 14.12.2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e del relativo allegato; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila n. 1493 del 22/08/2019, recante: “Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL 01 Avezzano Sulmona L’Aquila n. 2110 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 20152018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL02 Lanciano Vasto Chieti n. 1601 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1043 del 22/08/2019, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante: “Adempimenti conseguenti all’applicazione dell’art. 9 ter




commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”, allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022, recante: “Ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557”, allo stato non conosciuta; • Determinazione direttoriale della Regione Abruzzo DPF/105 del 28.10.2022, con la quale è stata costituita una Commissione per l’attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, citata nella determinazione 177/2022 sopra citata, ma allo stato non conosciuta; • Comunicazione del Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo del 10.11.2022, citata nella determinazione 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • Nota prot. N. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale “si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”, citata nella determinazione 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5/8/2022, allo stato non conosciuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 28/12/2022: Per l’annullamento previa adozione di misure cautelari: • del decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022, avente ad oggetto: “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”; • del documento istruttorio della Direzione Generale per la salute prot. int. 205620/2022 del 13.12.2022 allegato al decreto del Commissario ad Acta n. 40/2022 cit.; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6.12.2022, n. 1446, recante “certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015-2016-2017-2018” e relativi allegati, allo stato non conosciuti • Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022, allo stato non conosciuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 17/1/2023: ricorso promosso per l’annullamento: • della determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14.12.2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi

medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • verbale di deliberazione del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento n. 499/2019 avente ad oggetto “ricognizione straordinaria della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico - Ente: 042 000 PROV. AUTON. TRENTO – anno 2015 – riferimento: PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 3 (A03), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico – Codice Regione 042 – Codice ASL 999 – anno 2016 - PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 4 (A04), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico – Codice Regione 042 – Codice ASL 999 – anno 2017 - PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 5 (A05), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico – Codice Regione 042 – Codice ASL 999 – anno 2018 - PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 6 (A06), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • comunicazione di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n.78 del 2015 prot. n. PAT/RFS12810/11/2022-0769504 dell’11.11.2022; • comunicazione della provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto “informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento”, prot. PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 del 23.11.2022; • comunicazione della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto “riscontro alla Vs. istanza di accesso agli atti” del 7.12.2022; • documento recante “nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018” della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 18/1/2023: richiesta di annullamento: • del decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativo documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento, nonché Allegato A contenente “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano” • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione del 14.11.2022 di “avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter,




comma 9 bis del d.l. 78/2015”. • elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • documento “Modello CE per payback dispositivi medici”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e allegato e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022 con allegato, pubblicati sul sito istituzionale delle Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21.8.2019 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Istituto di Ricovero e Cura e carattere Scientifico INRCA Ancora n. 348 del 11.9.2019 e allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche; • comunicazione e.mail del 13.12.2022 prot. 13779/ASF/ASF/A del Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche con elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti, citata nel documento istruttorio cit., ma allo stato non conosciuta; • comunicazione prot. n. 13906 del 14.12.2022 “riscontro alla richiesta accesso atti pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022”; • nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 1/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO della determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9 bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; • delibera ARNAS G. BROZZU n. 1331 del 15.11.2022; • delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; • delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; • determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1471 del 12.12.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento: • della determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decretollegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 13/12/2022.122626.U, avente ad oggetto “payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; • nota prot. n. 0645017 del

13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • deliberazioni dei Direttori generali delle ASL con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e, in particolare:- n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza;- n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma;- n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;- n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena;- n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna;- n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola;- n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;- n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna;- n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma;- n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;- n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena;- n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;- n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;- n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; • nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione condotta nel 2019, citata nella determinazione 24300/2022, ma allo stato non conosciuta; • atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Abruzzo; • nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5/8/2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: Richiesta di annullamento: • del decreto del Direttore della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e relativo allegato pubblicati sul sito istituzionale della Regione; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli Venezia Giulia del 14.11.2022; • nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 13.12.2022 a riscontro delle istanze di accesso presentate dalle aziende fornitrici di dispositivi medici interessate (non dalla ricorrente); • provvedimenti dei Direttori generali e dei Commissari Straordinarie delle Aziende del SSR di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento:- Decreto n. 634/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste;- Decreto n. 696/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste;- Decreto n. 692/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine;- Nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine;- Decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2;- Decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3;- Decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5;- Decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- Decreti n. 149/2019, 130/2019, 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- Nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.8.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute




(ARCS);- Nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.9.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; • bilanci delle Aziende sanitarie delle Regione Friuli Venezia Giulia e del servizio sanitario regionale per gli anni di riferimento; • nota prot. GRFV-GEN-2022-0287466-P dd. 2/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • nota prot. GRFV-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia; • nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento del decreto del direttore della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022, recante “superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 10 giugno n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015 n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota esplicativa del segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: Richiesta di annullamento: •Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante Ripiano per il superamento dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, ancorché non conosciuto, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore generale della ASL 1 n. 719/2019; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 2 n. 655/2019; • Deliberazione del Direttore generale della ASL 3 n. 397/2019; • Deliberazione del Direttore generale della ASL 4 n. 582/2019; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 5 n. 45/2019; • Deliberazione del Direttore generale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338/2019; • Deliberazione del Direttore generale IRCCS G. Gaslini n. 672/2019; • Nota prot. n. 1426291/2022 del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali; •

Nota A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019 e relativi allegati; • Nota A.Li.Sa. e del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. n. 002009 del 16.9.2019 e relativi allegati; • Modelli di rilevazione del Conto economico 2015-2018 degli Enti del SSR ligure; • Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Liguria; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento: • del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022; • della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022; • gli atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Provincia di Bolzano con i provvedimenti sopra individuati; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: Richiesta di annullamento: della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, e relativi allegati; della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’ 8 febbraio 2023 e relativi allegati, con la quale sono stati aggiornati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sostituendo la determina 10/2022; nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • della relazione istruttoria della Posizione Organizzativa “Consolidamento Bilancio SSR” e del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità della Regione Puglia; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Bari n. 2188/2022; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Barletta-Andria-Trani n. 1586/2022; • Deliberazioni del Direttore generale della ASL Brindisi n. 2848/2022 e n. 255 del 02/02/2023; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Foggia n. 680/2022; • Deliberazioni del Commissario Straordinario della ASL Lecce n. 392/2022 e n. 134/2023; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Taranto n. 2501/2022; • Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia



n. 596/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari n. 1148/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'IRCCS De Bellis n. 565/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Istituto Tumori Bari Giovanni Palo II n. 619/2022; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; • Nota esplicativa "ripiano dispositivi medici anni 2015-2018" del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento: determinazione dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Sicilia con i provvedimenti sopra individuati; • Deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019; • Nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16.9.2019; • Nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23.12.2019; • Nota esplicativa "ripiano dispositivi medici anni 2015-2018" del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento dei seguenti documenti: • della determinazione del Direttore Generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria 13106 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 1 n. 1118/2022; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 2 n. 1773/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Terni n. 145/2022; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; • Nota esplicativa "ripiano dispositivi medici anni 2015-2018" del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento: • del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endopro-


cedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, che ha fornito agli Enti del SSR indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 già sottoscritte dai Direttori Generali nel 2019; • nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana n. 2330 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria integrata Verona n. 1176 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Istituto oncologico Veneto 1077 del 7/12/2022; • Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Veneto; • Nota esplicativa "ripiano dispositivi medici anni 2015-2018" del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento: della determinazione dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 "approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015" e relativo allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in L. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di "avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022" del 24.11.2022 e relativo allegato; • deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con le quali, come previsto dall'art. 3, comma 3, del d.m. 6.10.2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici:- n. 596 del 28/08/2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino;- n. 404 del 27/08/2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo;- n. 369 del



23/08/2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- n. 1142 del 28/08/2019 dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- n. 848 del 03/09/2019 dell'AOU Maggiore della Carità di Novara;- n. 467 del 29/08/2019 dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- n. 586 del 30/08/2019 dell'ASL AL;- n. 151 del 30/08/2019 dell'ASL AT;- n. 388 del 26/08/2019 dell'ASL BI;- n. 909 del 06/09/2019 dell'ASL Città di Torino;- n. 361 del 29/08/2019 dell'ASL CN1;- n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2;- n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO;- n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3;- n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4;- n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5;- n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC;- n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Piemonte con i provvedimenti sopra individuati; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 27/7/2023: annullamento dei provvedimenti in materia di payback dispositivi medici annualità 2015-2018. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Piemonte e di Regione Veneto e di Regione Fvg e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di Regione Marche e di Regione Abruzzo e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Asl I Avezzano Sulmona L'Aquila e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che: con ordinanza collegiale n. 17544 del 24.11.2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione “alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri”;- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di “tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra;

Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11.3.1953, n. 87, dispone che: “L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato”;- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13/2006, ha precisato che: “che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace”;- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27.12.2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;



P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater):- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17544 del 24.11.2024 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incumbenti, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17544/2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Ferrazzoli
Maria Cristina Quiligotti
IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1984 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17544/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13581/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13581 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bracco Imaging Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Putignano, Sonia Selletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei

Portoghesi, 12; Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Chiara Candiollo, Giulietta Magliona, Pier Carlo Maina, Marialaura Piovano, Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Liguria, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Emilia Romagna, Regione Umbria, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Autonoma della Sardegna, non costituiti in giudizio; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Georg Windegger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Abruzzo, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: domanda di annullamento dei seguenti provvedimenti: • del decreto del Ministero della salute del 6.7.2022 recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e relativi allegati, pubblicati in *G.U.* n. 216 del 15.9.2022 (doc. 1); • del decreto del Ministero della salute del 6.10.2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in *G.U.* n. 251 del



26.10.2022 (doc. 2); • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter, d.l. 78/2015, conv. in l. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) (doc. 3); • circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli Enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici e i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, allo stato non conosciuta; • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute - DGSIS) (doc. 4); • circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute -DGSIS) (doc. 5); • intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 6); • intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 sul decreto ministeriale 6.10.2022 (doc. 7). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 28/12/2022: per l'annullamento, previa richiesta di adozione di misure cautelari: • del decreto del Direttore Generale Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022 recante "approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. 78/2015" e relativi allegati; • comunicazione della Regione Toscana a tutte le aziende fornitrici del 20.12.2022, avente ad oggetto "notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022"; • nonché di ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, ivi comprese le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell'ESTAR per la validazione e certificazione dei fatturati:- n. 1363 del 30.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro;- n. 769 del 5.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest;- n. 1020 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est;- n. 623 del 6.9.2019 del direttore generale dell'AOU Pisana;- n. 740 del 30.8.2019 del direttore generale dell'AOU Senese;- n. 643 del 16.9.2019 del direttore generale dell'AOU Careggi;- n. 497 del 9.8.2019 del direttore generale dell'AOU Meyer;- n. 386 del 27.9.2019 del direttore generale dell'ESTAR. • comunicazione di avvio del procedimento del 14.11.2022 e relativo allegato; • comunicazione della Regione Toscana del 18.11.2022; • comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana

"Pay Back sui dispositivi medici"; • Nota esplicativa sulle modalità di calcolo pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana; • documento denominato "dati sintetici utilizzati per determinazione payback dispositivi medici" pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana; • Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022, allo stato non conosciuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 28/12/2022: per l'annullamento previa adozione di misure cautelari: • della determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13.12.2022, pubblicata sul BURA n. Speciale 177 del 14.12.2022, avente ad oggetto "D.M. 6 Luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" – Adempimenti attuativi" e del relativo allegato; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22/08/2019, recante: "Certificazione costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-e 2018", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL 01 Avezzano Sulmona L'Aquila n. 2110 del 14/11/2022, recante: "Riconoscimento fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 Lanciano Vasto Chieti n.373 del 13/08/2019, recante: "Adempimenti conseguenti all'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – Certificazione del fatturato anni 2015, 2016, 2017, 2018 per dispositivi medici", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL02 Lanciano Vasto Chieti n. 1601 del 14/11/2022, recante: "Riconoscimento fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL03 Pescara n. 1043 del 22/08/2019, recante: "Riconoscimento fatturato dispositivi medici anni 2015-2018, DL 78/2015, art. 9, cc 8 e 9", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL03 Pescara n. 1708 del 14/11/2022, recante: "Riconoscimento fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 Teramo n. 1513 del 22/08/2019, recante: "Adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 9 ter commi 8 e 9 del DL 78/2015, convertito in legge 125/2015 e smi – certificazione del fatturato per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", allo stato non conosciuta; • Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL04 Teramo n. 1994 del 14/11/2022, recante: "Riconoscimento fatturato dispositivi medici 2015-2018, art. 9-ter, DL 78/2015, modificato con L. 145/2018, art. 1, comma 557", allo stato non conosciuta; • Determinazione direttoriale della Regione Abruzzo DPF/105 del 28.10.2022, con la quale è stata costituita una Commissione per l'attuazione delle attività finalizzate al ripiano del superamento del tetto dei dispo-



sistivi medici per gli anni 2015-2018, citata nella determinazione 177/2022 sopra citata, ma allo stato non conosciuta; • Comunicazione del Dipartimento Sanità alle AASSLL della Regione Abruzzo del 10.11.2022, citata nella determinazione 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • Nota prot. N. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità, con la quale “si significa la compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”, citata nella determinazione 177/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5/8/2022, allo stato non conosciuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 28/12/2022: Per l’annullamento previa adozione di misure cautelari: • del decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 40 del 15.12.2022, avente ad oggetto: “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”; • del documento istruttorio della Direzione Generale per la salute prot. int. 205620/2022 del 13.12.2022 allegato al decreto del Commissario ad Acta n. 40/2022 cit.; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise del 6.12.2022, n. 1446, recante “certificazione del fatturato per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per singolo anno 2015-2016-2017-2018” e relativi allegati, allo stato non conosciuti • Nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022, allo stato non conosciuta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 17/1/2023: ricorso promosso per l’annullamento: • della determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14.12.2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • verbale di deliberazione del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento n. 499/2019 avente ad oggetto “ricognizione straordinaria

della spesa per dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018” e relativi allegati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico - Ente: 042 000 PROV. AUTON. TRENTO – anno 2015 – riferimento: PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 3 (A03), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico – Codice Regione 042 – Codice ASL 999 – anno 2016 - PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 4 (A04), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico – Codice Regione 042 – Codice ASL 999 – anno 2017 - PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 5 (A05), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • Modello di rilevazione del conto economico – Codice Regione 042 – Codice ASL 999 – anno 2018 - PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 - Allegato Utente 6 (A06), pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Trento; • comunicazione di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n.78 del 2015 prot. n. PAT/RFS12810/11/2022-0769504 dell’11.11.2022; • comunicazione della provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto “informazioni e pubblicazione documenti inerenti il procedimento”, prot. PAT/RFS128-23/11/2022-0804588 del 23.11.2022; • comunicazione della Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto “riscontro alla Vs. istanza di accesso agli atti” del 7.12.2022; • documento recante “nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018” della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 18/1/2023: richiesta di annullamento: • del decreto del Direttore del Dipartimento salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022 di attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e relativo documento istruttorio a firma del responsabile del procedimento, nonché Allegato A contenente “elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano” • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione del 14.11.2022 di “avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”. • elenco dei fornitori soggetti a rimborso payback dispositivi medici pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • documento “Modello CE per payback dispositivi medici”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale ASUR n. 466 del 26.8.2019 e allegato e successiva rettifica n. 706 del 14.11.2022 con allegato, pubblicati sul sito istituzionale delle Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche




n. 708 del 21.8.2019 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Azienda Ospedaliera Riuniti Marche Nord n. 481 del 22.8.2019, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche; • determina del Direttore generale Istituto di Ricovero e Cura e carattere Scientifico INRCA Ancora n. 348 del 11.9.2019 e allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Marche; • comunicazione e.mail del 13.12.2022 prot. 13779/ASF/ASF/A del Controllo di gestione e dai sistemi statistici della Regione Marche con elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano da queste dovuti, citata nel documento istruttorio cit., ma allo stato non conosciuta; • comunicazione prot. n. 13906 del 14.12.2022 “riscontro alla richiesta accesso atti pay back Dispositivi medici DM 6.7.2022”; • nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 1/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO della determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 del 28.11.2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; • delibera ARNAS G. BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; • delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; • delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; • nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022; • determinazione della Direzione Generale Sanità della Regione autonoma della Sardegna n. 1471 del 12.12.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: richiesta di annullamento: •della determinazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022, avente ad oggetto “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuna degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decretollegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione del Direttore della Direzione generale della persona, salute e welfare della Regione Emilia Romagna prot. 13/12/2022.122626.U, avente ad oggetto “payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; • nota prot. n. 0645017 del 13.8.2019, con cui la Regione Emilia Romagna ha provveduto a effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al co. 9 dell'art. 9 ter, d.l. 78/2015, citata nella determina 24300/2022 cit., ma allo stato non conosciuta; • deliberazioni dei Direttori generali delle ASL con le quali è stato certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016,2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici e, in particolare:- n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; - n. 667 del 05/09/2019

dell'Azienda Usl di Parma;- n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia;- n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Modena;- n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna;- n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola;- n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara;- n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna;- n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma;- n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia;- n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena;- n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna;- n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara;- n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli; • nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 0722665 del 25.9.2019 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero della salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione condotta nel 2019, citata nella determinazione 24300/2022, ma allo stato non conosciuta; • atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Abruzzo; • nota esplicativa del Segretario generale del Ministero della salute del 5/8/2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l'annullamento: • del decreto del Direttore della Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14.12.2022 e relativo allegato pubblicati sul sito istituzionale della Regione; • nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in l. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli Venezia Giulia del 14.11.2022; • nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 13.12.2022 a riscontro delle istanze di accesso presentate dalle aziende fornitrici di dispositivi medici interessate (non dalla ricorrente); • provvedimenti dei Direttori generali e dei Commissari Straordinarie delle Aziende del SSR di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento:- Decreto n. 634/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste;- Decreto n. 696/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Trieste;- Decreto n. 692/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine;- Nota prot. 18453/2019 dell'Azienda Universitaria Integrata di Udine;- Decreto n. 441/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2;- Decreto n. 187/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3;- Decreto n. 145/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5;- Decreto n. 376/2019 dell'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);- Decreti n. 149/2019, 130/2019, 101/2019 dell'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);- Nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.8.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- Nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.9.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);- nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;- nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; • bilanci delle




Aziende sanitarie delle Regione Friuli Venezia Giulia e del servizio sanitario regionale per gli anni di riferimento; • nota prot. GRFV-GEN-2022-0287466-P dd. 2/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • nota prot. GRFV-GEN-2022-0309687-P dd. 12/12/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • nota prot. 280946/P dd. 30/11/2022, citata nel decreto 29985/2022 (ma non conosciuta); • atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia; • nota esplicativa Ripiano dispositivi medici 2015-2018 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l'annullamento del decreto del direttore della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 18311 del 14 dicembre 2022, recante "superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter d.l. 10 giugno n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2015 n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216", e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento alla nota esplicativa del segretario generale del Ministero della salute del 5.8.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l'annullamento: • Determinazione del Direttore Generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria n. 7967 del 14 dicembre 2022, recante Ripiano per il superamento dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano e relativo allegato, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, ancorché non conosciuto, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore generale della ASL 1 n. 719/2019; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 2 n. 655/2019; • Deliberazione del Direttore generale della ASL 3 n. 397/2019; • Deliberazione del Direttore generale della ASL 4 n. 582/2019; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 5 n. 45/2019; • Deliberazione del Direttore generale IRCCS Ospedale Policlinico San Martino n. 1338/2019; • Deliberazione del Direttore generale IRCCS G. Gaslini n. 672/2019; • Nota prot. n. 1426291/2022 del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali; • Nota A.Li.Sa. prot. n. 0017485 del 7.8.2019 e relativi allegati; • Nota A.Li.Sa. e del Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. n. 002009 del 16.9.2019 e relativi allegati; • Modelli di rilevazione del Conto economico 2015-2018 degli Enti del SSR ligure; • Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Liguria; • Nota esplicativa "ripiano dispositivi medici anni 2015-2018" del Ministero

della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l'annullamento: • del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, banda larga e cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408/2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30 novembre 2022; • della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale provinciale in data 14 novembre 2022; • gli atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Provincia di Bolzano con i provvedimenti sopra individuati; • nota esplicativa "ripiano dispositivi medici anni 2015-2018" del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l'annullamento: della determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell'art. 9 ter, coma 9 bis del d.l. 78/2015, e relativi allegati; della Determinazione del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell'8 febbraio 2023 e relativi allegati, con la quale sono stati aggiornati gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, sostituendo la determina 10/2022; nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • della relazione istruttoria della Posizione Organizzativa "Consolidamento Bilancio SSR" e del Dirigente della Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità della Regione Puglia; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Bari n. 2188/2022; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Barletta-Andria-Trani n. 1586/2022; • Deliberazioni del Direttore generale della ASL Brindisi n. 2848/2022 e n. 255 del 02/02/2023; • Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Foggia n. 680/2022; • Deliberazioni del Commissario Straordinario della ASL Lecce n. 392/2022 e n. 134/2023; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Taranto n. 2501/2022; • Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari n. 1148/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'IRCCS De Bellis n. 565/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell'Istituto Tumori Bari Giovanni Palo II n. 619/2022; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; • Nota esplicativa "ripiano disposi-



tivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l’annullamento: determinazione dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia n. 1247 del 13 dicembre 2022 e relativi allegati, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Sicilia con i provvedimenti sopra individuati; • Deliberazioni (non note perché prive di estremi identificativi) dei Direttori generali delle Aziende e degli Enti (non meglio specificati) del SSR, di certificazione dei dati di spesa per dispositivi medici relativamente agli anni 2015-2018 adottati nel 2019; • Nota al Ministero della salute prot. n. 66228 del 16.9.2019; • Nota al Ministero della salute prot. n. 80494 del 23.12.2019; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l’annullamento dei seguenti documenti: •della determinazione del Direttore Generale della Direzione Regionale Salute e Welfare della Regione Umbria 13106 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 1 n. 1118/2022; • Deliberazione del Direttore generale della ASL Umbria 2 n. 1773/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia n. 366/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Terni n. 145/2022; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione con i provvedimenti sopra individuati; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l’annullamento: •del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022, che ha ripartito tra le aziende fornitrici di dispositivi medici gli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9bis, d.l. 78/2015, con particolare ma non esclusivo riferimento a: • nota prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, che ha fornito agli Enti del SSR indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 già sottoscritte dai Direttori Generali nel 2019; • nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022; • Deliberazione del

Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti n. 1398 del 13/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana n. 2330 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima n. 2076 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana n. 1488 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea n. 826 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana n. 2322 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica n. 2001 del 7/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 1240 del 13/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda Ospedale-Università Padova n. 2560 del 9/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria integrata Verona n. 1176 del 12/12/2022; • Deliberazione del Direttore generale dell’Istituto oncologico Veneto 1077 del 7/12/2022; • Atti aventi ad oggetto il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Veneto; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 8/3/2023: per l’annullamento: della determinazione dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022 “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e relativo allegato, pubblicati sul sito istituzionale della Regione, nonché ogni altro atto/fatto ad esso inerente, presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di natura endoprocedimentale, adottato in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9-ter, co. 9-bis, d.l. 78/2015 (conv. in L. 125/2015), con particolare, ma non esclusivo riferimento a: • comunicazione di “avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all’adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022” del 24.11.2022 e relativo allegato; • deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, con le quali, come previsto dall’art. 3, comma 3, del d.m. 6.10.2022, sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici:- n. 596 del 28/08/2019 dell’AO Ordine Mauriziano di Torino;- n. 404 del 27/08/2019 dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo;- n. 369 del 23/08/2019 dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;- n. 1142 del 28/08/2019 dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;- n. 848 del 03/09/2019 dell’AOU Maggiore della Carità di Novara;- n. 467 del 29/08/2019 dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;- n. 586 del 30/08/2019 dell’ASL AL;- n. 151 del 30/08/2019 dell’ASL AT; - n. 388 del 26/08/2019 dell’ASL BI;- n. 909 del 06/09/2019 dell’ASL Città di Torino;- n. 361 del



29/08/2019 dell'ASL CN1;- n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2;- n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO;- n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3;- n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4;- n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5;- n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC;- n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO; • Atti concernenti il recupero delle somme di ripiano richieste dalla Regione Piemonte con i provvedimenti sopra individuati; • Nota esplicativa “ripiano dispositivi medici anni 2015-2018” del Ministero della Salute del 5 agosto 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bracco Imaging Italia S.r.l. il 27/7/2023: per l'annullamento dei provvedimenti in materia di payback dispositivi medici annualità 2015-2018 con istanza cautelare. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Piemonte e di Regione Veneto e di Regione Fvg e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Toscana e di Regione Marche e di Regione Abruzzo e di Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo *SSN*), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto – con decorrenza dal primo gennaio 2013 – che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che “9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto

a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”. Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui, il comma 9bis, per il quale “In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascuno anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali”. Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalità.

2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione “è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse




limitate” con la conseguenza che “la compartecipazione al ripianamento della spesa per l’innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione”. Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l’acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l’entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell’amministrazione - avviene all’esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l’art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l’attività imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell’offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell’offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all’esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l’impatto economico che avrebbe avuto l’applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l’ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l’acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l’impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un’offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata, la cui limitazione può

considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell’iniziativa economica privata e la salvaguardia dell’utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che “gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull’organizzazione dell’impresa privata, non possono perseguire l’utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell’attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l’oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue” (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).

3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell’affidamento, della ragionevolezza e dell’irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell’utile calcolato dall’azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l’azzeramento di detto utile. L’art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un’incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell’art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che “Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l’acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell’anno di riferimento”. Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che



sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti.


3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (cfr: il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere

all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a correggerla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo.

4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente



della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Francesca Ferrazzoli
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1985 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587

Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17547/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13465/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA


sul ricorso numero di registro generale 13465 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Hollister S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella

Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso Regina Margherita, 174; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneri, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e altro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 12/12/2022:- della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, del Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, recante "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216";- della relativa comunicazione del 29.11.2022, recante "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del



6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento.” Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 19/12/2022:- della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 27/12/2022:- della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”; pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 29/12/2022:- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia;- degli allegati alla predetta determinazione, in particolare dell’allegato A “ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018” e dell’allegato B; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 30/12/2022:- della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte;- ove necessario, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all’adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister

S.p.A. il 4/1/2023:- del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.- dei cinque allegati al predetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l’anno 2015, Elenco importi dovuti per l’anno 2016, Elenco importi dovuti per l’anno 2017, Elenco importi dovuti per l’anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018;- della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 9/1/2023:-del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia; ove necessario, la Nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento - giusta articoli 7 e 8 della legge 241/1990 novellata e dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000 novellata – finalizzato all’adozione del decreto del Direttore Centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 9/1/2023: del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del dipartimento salute, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; ove necessario, della comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Marche; Per quanto riguarda i motivi aggiunti pre-



sentati da Hollister S.p.A. il 11/1/2023:- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi" pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/1/2023:- del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante "Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022", pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano;- ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell'articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l'adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 13/1/2023:- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967 del 14 dicembre 2022 "Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano" pubblicato in data 19 dicembre 2022 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 17/1/2023:- Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216", pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 18/1/2023:- del decreto n. 18311 del


14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione Generale Welfare recante "Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del ministero della salute di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216" e relativi allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Lombardia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 27/1/2023:- della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, del 14.12.22-13812 - avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", pubblicata sul sito Istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;- ove necessario, della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente "comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015"; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 27/1/2023:- del Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante "Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 30/1/2023:- del Decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto "ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti", pubblicato nell'Albo Pretorio della Regione Molise in data 15 dicembre 2022;- dell'allegato documento istruttorio "Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 20/2/2023:- della determinazione n. 1 dell'8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi



medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto" e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 3/5/2023: - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante "approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015" pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.- dei cinque allegati al predetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018;- della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 31/5/2023:- della Determinazione n. 202300207 del 30 marzo 2023 della Regione Basilicata, recante "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015" pubblicata nel sito istituzionale della Regione Basilicata, e allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/9/2023:- della DCA n. 155 del 14/06/2023 della Regione Calabria, recante "Approvazione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015", pubblicato sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023, e allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/9/2023:- della Deliberazione n. 444 del 28/07/2023 della Regione Basilicata, recante "DGR 207/2023 Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023,n.34,convertito in L.56/2023" e allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 12/9/2023:- del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 della Assessorato della Salute della Regione Siciliana, recante "Aggiornamento individuazione quota pay-back dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e dei relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione in data 24 luglio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 12/9/2023:- del decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante "Importo del pay back per dispositivi medici per gli anni 2010, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022" e relativi allegati; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di

Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Regione Abruzzo e di Regione Emilia Romagna e di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualità 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed è stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali, sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sfioramento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimità costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui, il comma 9bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con



il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, con decreto del 6 ottobre 2022, il Ministero della salute, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutività dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione è stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare in cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalità.


2. – La rilevanza della questione. È opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni.

3. – La non manifesta infondatezza della questione.

3.1. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimità dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la *ratio* della disposizione "è espressamente individuata nella finalità di favorire lo sviluppo e la disponibilità dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica è suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalità precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entità della fornitura, è determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo è il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano.

3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attività

imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilità dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serietà dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici è stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che è stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisto dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto ciò determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione può considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e non è perseguita con misure incongrue. È stato infatti precisato che "gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilità sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado così elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attività economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022).



3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9-ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non è stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalità di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, *Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation*, in C-362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, *Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin*, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, *Plantanol GmbH & Co. KG*, in C-201/08). È poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento". Tuttavia, tale disposizione è rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non è stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattività, atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali già chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti già da tempo conclusi tra le parti. 3.4. La norma in esame appare altresì in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici può essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici –disposti anche attraverso la compensazione – all'interno del SSR (*cf.* il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicità e la diversità dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale è ancora più evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici è vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversità il legislatore non si è, tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si è preoccupata di calibrarlo in ragione della diversità dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta può ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purché, in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della libertà e proprietà individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalità del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E ciò, come si è visto, nel caso in esame non è invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione



dovrebbe trovare la sua *ratio* nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e più severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione così introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. è costante nel giustificare temporanei interventi impositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non è contenuta in un arco temporale predeterminato, né il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessità di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo. 4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87 del 1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinché decida della questione di legittimità costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimità costituzionale. Dispone altresì l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresì alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvia Piemonte Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1990 (A pagamento).

TAR LAZIO - ROMA

Sede: via Flaminia n. 189 - Roma

Punti di contatto: Segreteria sezione terza quater - Tel.

0632872253 - Pec: tarrm-sez3q@ga-cert.it

Codice Fiscale: 80195990587


Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 1159/2024 Reg. Prov. Coll. - N. 13465/2022 Reg. Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente


ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13465 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Hollister S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mania, Francesca Romana Correnti, Stefano Fernando Giberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso Regina Margherita, 174; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo




Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Gianluigi Tebano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:- del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e altro. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 12/12/2022:- della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, del Direttore generale della sanità dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Sardegna, recante "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216";- della relativa comunicazione del 29.11.2022, recante "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento." Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 19/12/2022:- della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante "individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decretollegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125"; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 27/12/2022:- della determinazione n. DPF/121 del

13 dicembre 2022, del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, recante "D.M. 6 Luglio 2022 "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" – Adempimenti attuativi"; pubblicata sul Bollettino Speciale n. 177 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 29/12/2022:- della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia;- degli allegati alla predetta determinazione, in particolare dell'allegato A "ripiano sfondamento tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018" e dell'allegato B; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 30/12/2022:- della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte;- ove necessario, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all'adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata dalla Regione Piemonte nel Supplemento Ordinario n. 4, del Bollettino Ufficiale n. 47 del 24 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 4/1/2023:- del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante "approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015" pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.- dei cinque allegati al predetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l'anno 2015, Elenco importi dovuti per l'anno 2016, Elenco importi dovuti per l'anno 2017, Elenco importi dovuti per l'anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018;- della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il




9/1/2023:-del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia; ove necessario, la Nota della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 novembre 2022, pubblicata nel sito istituzionale della Regione, contenente la comunicazione di avvio del procedimento - giusta articoli 7 e 8 della legge 241/1990 novellata e dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000 novellata – finalizzato all’adozione del decreto del Direttore Centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015 ; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 9/1/2023: del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del dipartimento salute, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Marche; ove necessario, della comunicazione del 14 novembre 2022 di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Marche; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/1/2023:-del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 151 del 14 dicembre 2022 della Regione Veneto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/1/2023:- del decreto n. 24408 del 2022 del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, recante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato nel sito istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano;- ove necessario, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015, pubblicata nel sito istituzionale della Provinciale Autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 13/1/2023:- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, n. 7967 del 14 dicembre 2022 “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” pubblicato in data 19 dicembre 2022 nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 28 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 17/1/2023:- Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembreN. 13465/2022 REG.RIC. 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 18/1/2023:- del decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione Generale Welfare recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del ministero della salute di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *gazzetta ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Lombardia; Per quanto riguarda i



motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 27/1/2023:- della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, del 14.12.22-13812 - avente ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata sul sito Istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;- ove necessario, della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente “comunicazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sull’attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 27/1/2023:- del Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante “Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 30/1/2023:- del Decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”, pubblicato nell’Albo Pretorio della Regione Molise in data 15 dicembre 2022;- dell’allegato documento istruttorio “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del DL 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 20/2/2023:- della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC

alle aziende fornitrici interessate; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 3/5/2023: - del Decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022, della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, recante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015,2016, 2017, 2018 ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana.- dei cinque allegati al predetto Decreto relativi a Elenco importi dovuti per l’anno 2015, Elenco importi dovuti per l’anno 2016, Elenco importi dovuti per l’anno 2017, Elenco importi dovuti per l’anno 2018, Riepilogo importi dovuti 2015-2018;- della relativa comunicazione di avvio del procedimento, datata 8 novembre 2022 e pervenuta il 14 novembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 31/5/2023:- della Determinazione n. 202300207 del 30 marzo 2023 della Regione Basilicata, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015 - 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015” pubblicata nel sito istituzionale della Regione Basilicata, e allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/9/2023:- della DCA n. 155 del 14/06/2023 della Regione Calabria, recante “Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”, pubblicato sul BURC n. 131 del 14 giugno 2023, e allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 11/9/2023:- della Deliberazione n. 444 del 28/07/2023 della Regione Basilicata, recante “DGR 207/2023 Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023,n.34,convertito in L.56/2023” e allegati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 12/9/2023:- del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 della Assessorato della Salute della Regione Siciliana, recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione in data 24 luglio; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hollister S.p.A. il 12/9/2023:- del decreto n. 10686/2023 del 15 giugno 2023 della Provincia Autonoma di Bolzano, recante “Importo del pay back per dispositivi medici per gli anni 2010, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e relativi allegati; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Regione Abruzzo e di Regione Emilia Romagna e di Regione Friuli Venezia Giulia e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata; Relatore nella camera di consiglio del



giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che:- con ordinanza collegiale n. 17547 del 24 novembre 2023, il presente giudizio è stato sospeso ed è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, disponendosi la sua notificazione "alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri";- precedentemente, con apposita ordinanza, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di "tutte le amministrazioni pubbliche comunque interessate - da intendersi quali tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento e conseguentemente trasmesso i relativi dati alle Regioni, dati sulla base dei quali è stato calcolato l'importo del pay back di cui trattasi - e, dall'altro, a tutti i soggetti controinteressati - da intendersi come tali tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento", autorizzando il ricorso ai pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio; Preso atto della comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023 effettuata a seguito del deposito degli atti di cui all'ordinanza di rimessione di cui sopra; Considerato che:- l'art. 23, ult. co., della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che: "L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato";- al riguardo la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 13 del 2006, ha precisato che: "che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale, anche se in esso siano rimasti contumaci (ordinanza n. 104 del 1999); che il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 – secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» – è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte; che, in conseguenza, non ha alcun rilievo che (...) la parte appellata del giudizio *a quo* non sia costituita e non sia stata dichiarata ancora contumace";- pertanto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'ordinanza che solleva la questione incidentale di legittimità costituzionale va notificata a tutti i controinteressati, ancorché non costituiti; Ritenuto, pertanto, che:- la citata ordinanza di

rimessione debba essere notificata a tutte le parti in causa, ivi comprese quelle non costituite in giudizio, da intendersi come tutte le parti di cui all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con pubblici proclami;- conseguentemente, a parziale rettifica dell'ordinanza di rimessione, debba essere disposta la notificazione della stessa a tutti i controinteressati di cui sopra;- la notificazione della predetta ordinanza ai controinteressati indicati debba essere effettuata per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., in considerazione dell'elevato numero di destinatari, parimenti a quanto disposto ai fini dell'integrazione del contraddittorio;- conseguentemente, per la notifica dell'ordinanza di cui trattasi debba autorizzarsi la Segreteria della Sezione al ricorso ai pubblici proclami;- quanto alle specifiche modalità, la Segreteria della Sezione debba procedere mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* di copia della presente ordinanza e di copia integrale dell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale (come indicato dalla comunicazione della Cancelleria della Corte Costituzionale del 27 dicembre 2023);- la Segreteria della Sezione debba trasmettere alla Corte Costituzionale, unitamente all'ordinanza di rimessione, la presente ordinanza e l'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

- ordina la notificazione dell'ordinanza n. 17547 del 24 novembre 2023 e della presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., a tutti i controinteressati mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;- onera la Segreteria della Sezione di questo Tribunale dell'esecuzione dei suindicati incombeni, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;- dispone, sempre a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione immediata alla Corte Costituzionale di copia della presente ordinanza, unitamente all'ordinanza n. 17547 del 2023, e dell'attestazione di avvenuta notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata al Ministero della Salute, alla parte ricorrente e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Silvia Piemonte Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Il funzionario delegato
dott.ssa Maria Puleo

TX24ABA1991 (A pagamento).



TRIBUNALE DI ROVERETO*Notifica per pubblici proclami - R.G. 84/2024*

Il Presidente del Tribunale di Rovereto con decreto dd. 1.02.2024, previo parere conforme del P.M., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami dell'atto di citazione con il quale il sig. Ferrari Enzo nato a Tiarno di Sotto (TN) il 16.10.1948 cita avanti al Tribunale di Rovereto Ferrari Giuseppina in Ferrari, Di Nicolò nascita e residenza sconosciuta, per l'udienza del 31.07.2024, con invito a costituirsi nel termine di 70 giorni prima nelle forme dell'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che: la costituzione oltre il predetto termine comporta le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 c.p.c. o da leggi speciali, la parte, sussistendone i presupposti di Legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la mancata comparizione alla suindicata udienza comporterà la prosecuzione del processo in sua declaranda contumacia per accertare e dichiarare che l'attore ha goduto e posseduto uti dominus per oltre 20 anni la p.f. 893/1 in CC Tiarno di Sotto e per l'effetto dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione per la predetta p.f., con relativa autorizzazione e ordine al Conservatore competente della relativa intavolazione.

avv. Anna Gnuffi

TX24ABA1994 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione e ricorso - R.G. 2746/2023*

Costruire Srl (C.F. 03191980733), i.p.l.r.p.t, corrente in Martina Franca V.le della Libertà 30 elettivamente domiciliata presso Avv. Valerio De Vita giusta mandato del 20/09/2020; visto il decreto autorizzativo del 04/12/2023, CITA Ancona Maria Grazia nata a Crispiano o Taranto il 15/12/1918 nonché tutti i suoi eredi o aventi causa dinanzi al Tribunale di Taranto, RG 324/2022, all'udienza del 02/10/2024 ore di rito con invito a costituirsi almeno venti giorni prima ex art. 166 cpc pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc affinché il Tribunale Voglia dichiarare inesistenza o affrancazione da contratto agricolo di livello o di enfiteusi del terreno distinto in NCU Crispiano al fg 72, p.la 8 e ordinare le conseguenti trascrizioni con vittoria di spese a carico di opponenti.

Montemesola, 20/02/2024

avv. Valerio De Vita

TX24ABA1997 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA*Notifica per pubblici proclami - Usucapione - R.G. 2839/2021*

L'avv. Micaela Pisacane con studio in Roma RM Lungotevere dei Mellini n. 44 rappresentante e difensore dei sig. ri Cesarei Laura, nata a Montecompatri RM il 07.10.1955 C.F. CSRLRA55R47F477F, Renda Silvia, nata a Montecompatri RM il 02.05.1979 C.F. RNDSLV79E42F477X e Renda Gabriele, nato a Montecompatri RM il 02.12.1980 C.F. RNDGRL80T02F477Z, quali eredi pro quota indivisa del sig. Pasquale Renda, nato a Cardinale CZ il 20.02.1949, ha chiesto con "Ricorso per riassunzione del processo interrotto ex art. 303 C.p.c." del 06.06.2022 ex art. 1158 c.c. avente Numero di Ruolo Generale del Tribunale di Roma 2839 dell'anno 2021 che gli eredi del defunto sig. Pasquale Renda usucapissero e potessero così acquistare la proprietà del locale sito in Roma RM Via Giuseppe Della Vedova n. 56/58 riportato in Catasto del Comune di Roma al foglio 629 part. 866 sub 35.

Il Tribunale di Roma Sezione V Civile all'udienza del giorno 18.10.2023 ha autorizzato la notificazione del "Ricorso per riassunzione del processo interrotto ex art. 303 C.p.c." per pubblici proclami agli eredi del Sig. Angelo Girolamo nato a Molinara BN il 24.08.1903 e deceduto ad Allentown Pennsylvania USA il 08.04.1978, ha disposto che la citazione sia pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e che sia depositata in copia presso la Casa Comunale, ha disposto che la citazione sia pubblicata per estratto sul sito internet del Tribunale di Roma indicando gli estremi della domanda giudiziale e del procedimento cui riferita restando consultabile sino alla fine del procedimento.


Roma, li 22.11.2023

avv. Micaela Pisacane

TX24ABA1999 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA*Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione con contestuale invito alla mediazione*

Si rende noto che con decreto del 20.11.2023, il Presidente del Tribunale di Piacenza ha autorizzato la notificazione ex art. 150 c.p.c. con pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'estratto dell'atto di citazione per usucapione e dell'invito all'incontro di mediazione promosso da sig. Kristian Brugnoli - c.f. BRGKST85H04C261G - residente a Castel San Giovanni (PC) in via Borgonovo n. 33/1, rappresentato dall'Avv. Giuseppe Coiro, con il quale si invita il sig. Luigi Fellegara (Castel San Giovanni - PC - 04.10.1923) e/o i suoi eredi al predetto incontro del 30.05.2024 ore 10:00 presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, nella sede ivi sita in via Benedettine n. 33 e contestualmente li si citano a comparire innanzi al Tribunale di Piacenza, Giudice designando all'udienza del 03.09.2024, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'avvertenza che la tardiva



costituzione comporterà le decadenze di cui gli artt. 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica è obbligatoria nei giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che la parte, sussistendone i requisiti, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, dichiarare che il bene immobile censito al Catasto Fabbricati del comune di Castel San Giovanni (PC), foglio 29 particella 356 subalterno 53, è stato nel possesso pieno, pacifico e pubblico del Ricorrente per oltre venti anni; per l'effetto dichiarare la legittima proprietà del sig. Kristian Brugnoli sul bene descritto in ragione dell'intervenuta usucapione, ordinando al conservatore del registro immobiliare di provvedere alle trascrizioni; con vittoria di competenze e spese.

Piacenza, 22.02.2024

avv. Giuseppe Coiro

TX24ABA2030 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ammortamento libretto di risparmio - R.G. n. 6786/2023

Su ricorso della sig.ra Fiorenzano Maria, il Giudice delegato, Dott. Giovanni Tedesco, con decreto 12.12.2023 ha pronunciato l'ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 0413/276 di Euro 3.276,00 emesso da Banca Intesa San Paolo S.p.A. agenzia 28 - via Toledo Napoli ed autorizza l'Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 948 del 1951 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dal detentore.

Fiorenzano Maria

TX24ABC2002 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO

Ammortamento cambiario - R.G. 270/2024

Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto n. 270/2024 V.G. ha pronunciato l'ammortamento della cambiale n. 2450583000569611100 dell'importo di Euro 33.723,83, con scadenza in data 28.2.2010 ed emessa in data 28.12.2009 da Ipa Precast s.p.a. in favore di F.lli Bertoli s.n.c. di Bertoli Giuseppe & C.. Opposizione legale entro 30 giorni.

avv. Silvano Sacchi

TX24ABC2043 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Volontaria Giurisdizione

Ammortamento certificato azionario - R.G. 1399/2024

Il Presidente delegato Adriana Cassano Cicuto visto il ricorso n. 1399/2024 presentato da parte ricorrente in data 13.2.2024 con cui si chiede l'ammortamento del certificato azionario n. 4 emesso da Nextam Partners Sim S.p.a. e rappresentativo di n. 218.900 azioni ordinarie; visto il disposto degli art. 2027 e 2016 c.c.; vista la documentazione allegata e segnatamente la denuncia di smarrimento dei certificati azionari presentata in data 26.10.2023; rilevato che tale denuncia risulta effettuata dalla società emittente NEXTAM PARTNERS SIM SPA atteso che il certificato azionario era stato depositato presso la stessa in forza di contratto di deposito stipulato con l'odierno ricorrente in data 15 giugno 2022; rilevato pertanto che appare superflua la comunicazione dell'avvenuto smarrimento alla società emittente così come richiesto dall'art 2027 cc; considerato che dalla documentazione prodotta risultano provate la titolarità in capo ai ricorrenti di partecipazioni societarie di entità pari a quanto indicato in ricorso; considerato altresì che sussistono validi elementi per ritenere esistere il consenso della società emittente all'ammortamento di cui al presente ricorso; pronuncia l'ammortamento del certificato n. 4 emesso da Nextam Partners Sim S.p.a. e rappresentativo di n. 218.900 azioni ordinarie autorizza la società emittente Nextam Partners Sim S.p.a. a rilasciarne il duplicato, trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione; dispone che il presente provvedimento sia notificato a cura del ricorrente alla indicata società emittente.

Dispone altresì che il presente decreto sia pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e che il ricorrente depositi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova dell'avvenuta pubblicazione e della data in cui tale pubblicazione è stata effettuata.

Milano, 14 febbraio 2024

Il Presidente delegato - dott. Adriana Cassano Cicuto

avv. Mario Manna

TX24ABC2050 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Revoca presentatori

Il Presidente del Tribunale Ordinario Di Roma visto l'art.2 della legge 12 giugno 1973 n.349, concernente la possibilità da parte dei notai e degli ufficiali Giudiziari di provvedere sotto la propria responsabilità alla presentazione del titolo a mezzo di presentatori; vista l'istanza presentata dal Dott. Carlo Federico Tuccari, notaio in Roma con studio in Via IV Novembre n.96, con la quale chiede la revoca dei decreti di nomina a presentatore dei Sigg.:

Parisini Piero, nato a Roma il 10 luglio 1946, nominato con decreto in data 18 aprile 1987;



Ottinà Roberto, nato a Roma il 15 dicembre 1958, nominato con decreto il 16 aprile 1987;

Vanni Giorgio, nato a Roma il 26 luglio 1958, nominato con decreto il 1 aprile 1992;

Rossi Francesco, nato a Roma il 30 settembre 1974, nominato con decreto in data 23 novembre 2006;

poiché appare giustificata tale richiesta; vista la delega conferita dal Presidente della Corte di appello di Roma in data 19 luglio 1973; preso atto del decesso del Sig. Parisini Piero avvenuto in data 1 marzo 2016;

REVOCA

la nomina a presentatori del titolo, per conto del notaio Carlo Federico Tuccari, dei Sigg. Ottinà Roberto, Vanni Giorgio e Rossi Francesco;

dispone che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del notaio Carlo Federico Tuccari.

Roma, 11 maggio 2023

Il Presidente del Tribunale Ordinario - Roberto Reali

notaio Carlo Federico Tuccari

TX24ABE2055 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI FIRENZE

Eredità giacente di Gianna Conti - N. 2176/2024 V.G.

Si notizia che il Giudice delle successioni del Tribunale di Firenze, dott. Serena Alinari, con decreto del 08.02.2024 ha nominato Curatore dell'eredità giacente di Gianna Conti nata a Firenze il 13.01.1945 e ivi deceduta il 09.07.2021, l'Avv. Chiara Fattovich con studio in Firenze, Viale dei Mille n. 73 (giuramento del 15.02.2024).

Firenze, 20 Febbraio 2024

Il curatore
avv. Chiara Fattovich

TX24ABH1965 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO

Nomina curatore eredità giacente di Orippi Luciano

Il Presidente del Tribunale di Bergamo, Dott. Cesare De Sapia, con decreto del 06/12/2023 (procedimento n. 6050/2023 V.G.) ha dichiarato la giacenza dell'eredità di Orippi Luciano, nato a Salsomaggiore (PR) il 02/03/1944 e deceduto in Bergamo (BG) il 09/03/2020, nominando Curatore la Dott.ssa Laura Alberti, con Studio in Albino (BG), Viale Aldo Moro 2/22.

Bergamo, 19/02/2024

dott.ssa Laura Alberti

TX24ABH1966 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sezione Ottava

Nomina curatore eredità giacente di Tchairdjian Louise

Il Tribunale di Roma nella persona del Giudice dott. Mario Coderoni, con decreto del 25.01.2024 emesso nel procedimento R.G.Vol.15345/2023, ha dichiarato giacente l'eredità di TCHAIRDJIAN LOUISE nata ad Alessandria d'Egitto (EE) il 05.05.1941 e deceduta in Roma il 07.09.2022, nominando curatore l'avv. Francesco Capozzi con studio in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A.

Il curatore
avv. Francesco Capozzi

TX24ABH1971 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA Sezione Civile Ufficio Volontaria Giurisdizione

Chiusura eredità giacente di Nappo Felice

Il Tribunale di Piacenza in persona della dott.ssa Maddalena Ghisolfi, con decreto in data 19.02.2024 ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente di FELICE NAPPO, nato il 31.01.1960 a Palma Campania (NA) deceduto in Guidonia Montecelio (RM) il 15.11.2016.

Il curatore
avv. Laura Ruscio

TX24ABH1986 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BERGAMO


Eredità giacente di Oberti Pierrosario

Il Presidente del Tribunale di Bergamo ha dichiarato in data 23/01/2024 con decreto N. 7858/2023 V.G. la giacenza dell'eredità di OBERTI PIERROSARIO nato a Stezzano (BG) in data 18/06/1963 e deceduto a Gorlago (BG) in data 20/10/2023 e ha nominato Curatore il Dott. Marco Zanoncelli, con studio in Bergamo, Via Brigata Lupi n. 7 – tel. 035-243635- PEC m.zanoncelli@pec.it

Eventuali richieste di credito dovranno pervenire al curatore entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.

Il curatore
dott. Zanoncelli Marco

TX24ABH1987 (A pagamento).



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile

Nomina curatore eredità giacente
di Romei Concetta Antonia Maria - R.G. 2521/2023

Il Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 12/12/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Romei Concetta Antonia Maria nata a Scido il 12/05/1937 e deceduta in Reggio Calabria il 30/05/2022 con ultimo domicilio a Reggio Calabria in via Genoese Zerbi n. 7 nominando curatore il dott. Stefano Sofi con studio in Reggio Calabria via Montevergine 14.

Reggio Calabria 12/12/2024

Il curatore
dott. Stefano Sofi

TX24ABH1989 (A pagamento).

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile

Nomina curatore eredità giacente
di Calarco Vincenzina - R.G. 227/2023

Il Giudice dott. Francesco Campagna, con decreto del 05.02.2024 ha nominato in sostituzione del precedente curatore avv. Buffon Manuela, per l'eredità giacente di Calarco Vincenzina nata a Scilla (RC) il 17.09.1923 e deceduta in San Roberto (RC) il 12.05.2002 con ultimo domicilio a San Roberto (RC), curatore il dott. Stefano Sofi con studio in Reggio Calabria via Montevergine 14.

Reggio Calabria, 12.02.2024

Il curatore
dott. Stefano Sofi

TX24ABH1992 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IMPERIA

Nomina curatore eredità giacente
di Viani Clara - R.G. 1578/2023

Il Presidente del Tribunale di Imperia con decreto N.4143 del 14/11/2023, RG 1578/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Viani Clara nata a Imperia (IM) il 11/01/1942 e deceduta in Pieve di Teco (IM) il 29/11/2021 con ultimo domicilio a Pieve di Teco presso Casa di Cura Sen Borelli - ASP nominando curatore la dr.ssa Oliveto Susanna con studio in Taggia via Boselli n. 56 presso studio Ceresola Ezio.

Taggia, 31 gennaio 2023

dott.ssa Susanna Oliveto

TX24ABH1995 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO

Eredità giacente di Cappello Franco - R.G. 2078/2023

Si rende noto che con provvedimento in data 13.09.2023 il Giudice designato dr.ssa Daniela Bosio ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Cappello Franco nato a Vezza d'Alba il 01.01.1949 in vita residente a Roccacigliè (CN), località Dorino n. 16, deceduto a Torino il 28.10.2019.

Con il medesimo provvedimento è stato nominato curatore dell'eredità giacente l'Avv. Andrea Accamo del Foro di Cuneo con studio in Mondovì (CN) Via G. Viale n. 3, email: andrea.accamo@gmail.com, PEC: andrea.accamo@pec.it, il quale ha prestato giuramento in data 24.10.2023.

Cuneo, li 16.02.2024

Il curatore
avv. Andrea Accamo

TX24ABH1996 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA

Nomina curatore eredità giacente di Spitaleri Antonino -
R.G. 3363/2023

Il Giudice dott. Pappalardo del Tribunale di Catania con decreto del 21/12/2023 e successivo di correzione del 27/12/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Spitaleri Antonino (SPTNNN35H02B202C) nato a Bronte (CT) il 02/06/1935 e deceduto a Catania il 19/01/2008 nominando curatore l'avv. Loredana Torrisi (TRRLDN61H50C351T) nata a Catania il 10/06/1961 con studio in Catania Via Etnea 688.

Catania, 21/02/2024

avv. Loredana Torrisi

TX24ABH1998 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO

Chiusura eredità giacente di Quaglierini Renato -
R.G. 898/2007

Il Giudice del Tribunale di Livorno, con decreto del 20 dicembre 2023 ha dichiarato la chiusura dell'eredità giacente di Quaglierini Renato nato a Livorno il 12.08.1950 e deceduto a Livorno il 02.01.2007.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Giulia Caroti

TX24ABH2000 (A pagamento).



TRIBUNALE DI MACERATA*Nomina curatore eredità giacente di Primucci Ermellina*

Il Giudice del Tribunale di Macerata Dr.ssa Angelica Capotosto, con decreto del 08.02.2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Primucci Ermellina nata ad Apiro il 08.10.1945 e deceduta a Velletri il 17.12.2018 nominando curatore l'avv. Lucia Appignanesi con studio a Macerata Via Manzoni n. 1

avv. Lucia Appignanesi

TX24ABH2001 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA*Nomina curatore eredità giacente di Roberto Gabriele Masotto*

Il Tribunale Civile di Genova (Giudice Dott. Alberto La Mantia), con decreto del 20-23/11/2023, ha dichiarato giacente l'eredità di Roberto Gabriele Masotto nato a Genova il 02/11/1955 ed ivi deceduto il 15/08/2023, nominando curatore l'Avv. Alessandra Boccardo con studio in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo 19/8.

Genova, 13 febbraio 2024

avv. Alessandra Boccardo

TX24ABH2004 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI

Punti di contatto: Email: chiara.lombardelli@avvocatilodi.it

Eredità giacente di Ennio Luigi Sacchetti

Il Giudice del Tribunale di Lodi, Dr.ssa Grazia C. Roca, con provvedimento del 29 novembre 2021, ha nominato curatore dell'eredità giacente di Ennio Luigi Sacchetti, nato a Recco (GE) il 29.09.1928 e deceduto in Sant'Angelo Lodigiano (LO) il 03.02.2020, l'Avv. Chiara Lombardelli con Studio in Codogno (LO), P.zza F.lli Cairoli n. 31, pec chiara.lombardelli@avvocatilodi.it.

Eventuali creditori e/o successori del defunto sono invitati a prendere contatto con il Curatore entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

avv. Chiara Lombardelli

TX24ABH2008 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI*Chiusura eredità giacente di Nunzio Rossi*

La sottoscritta avv. Margherita Moretti comunica che con decreto del 31.01.2024 il Giudice dott Nicola Di Grazia ha disposto la chiusura dell'eredità giacente di Rossi Nunzio (N. 1707/2017 vg)

Il curatore
avv. Margherita Moretti

TX24ABH2012 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Seconda sezione volontaria giurisdizione Civile
Punti di contatto: Email: gregori.marco@pec.gmail.it

Chiusura eredità giacente di Ferracci Sergio - R.G. 9561/2022 V.G. - Liquidazione di compenso al curatore

Il Tribunale di Perugia in persona del dott. Luca Marzullo nel procedimento al n. r.g. 9561/2022 V.G. promosso da: SIENA NPL 2018 S.R.L. E PER ESSA LA SUA PROCURATRICE SPECIALE JULIET S.P.A. LA QUALE, A PROPRIA VOLTA, HA NOMINATO AGE CREDIT S.R.L. (C.F. 14535321005) ***omissis***

richiamato quanto già posto in evidenza nel decreto di apertura della procedura di eredità giacente del 13.12.2022 con specifico riferimento dell'imminente decorso del decennio dall'apertura della successione all'epoca di adozione di decreto;

preso atto che, alla data odierna, compiute le operazioni di inventario, il termine decennale, rilevante ai fini dell'art. 586 c.c., è oramai decorso;

preso atto del contenuto della relazione depositata in data 25.9.2023; rilevato che dalla lettura della relazione sembra emergere che con atto rep. N. 254.908 racc. n. 54.077 del 28.1.2013 i genitori del sig. Sergio Ferracci avessero accettato l'eredità del de cuius con beneficio d'inventario, laddove, invece, nel ricorso introduttivo veniva affermato che "...che a seguito del decesso del signor Ferracci Sergio, i genitori del de cuius ...omissis... rinunciavano all'eredità..." (cfr.pag.3);

richiamato, dunque, il proprio precedente decreto del 26.9.2023 ed i chiarimenti e le integrazioni forniti dal Curatore in data 25.10.2023; visto il proprio precedente decreto reso in pari data (25.10.2023) relativo alla fissazione dell'udienza per la chiusura della procedura; visto la relazione sull'attività svolta e depositata in pari data 19.11.2023 nonché il rendiconto depositato in pari dal dott. Gregori in qualità di curatore dell'eredità giacente di FERRACCI Sergio



vista l'istanza presentata dal medesimo curatore per la liquidazione della somma spettante a titolo di compenso per l'attività prestata e di rimborso delle spese anticipate; visto l'esito dell'udienza del 18.12.2023 e del 7.2.2024; *** omissis ***

P.Q.M.

APPROVA l'operato del curatore.

DICHIARA chiusa l'eredità giacente di FERRACCI Sergio, nato a nato a BETTONA (PG) il 20/06/1955 (codice fiscale FRRSRG55H20A832F) deceduto in data 15 gennaio 2013.

AUTORIZZA il curatore a chiudere presso l'agenzia delle entrate il codice fiscale attribuito alla curatela.

AUTORIZZA il curatore a chiudere il libretto postale o conto corrente, ove aperti, intestato alla procedura disponendo che provveda a consegnare eventuali somme residue (detratte anche le ulteriori spese per gli adempimenti di chiusura) agli eredi accenti con beneficio d'inventario.

AUTORIZZA il Curatore a pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* il decreto di chiusura dell'eredità giacente.

LIQUIDA a favore del curatore Marco GREGORI quale compenso per l'attività svolta la somma 1.962,53 (per n. 240 vacanze) oltre accessori di legge se ed in quanto dovute, nonché la somma di € 1.129,97 a titolo di rimborso delle spese sostenute ponendone il pagamento, unitamente alle spese necessarie allo svolgimento degli incombeni di chiusura, dell'istante SIENA NPL 2018 S.R.L. E PER ESSA LA SUA PROCURATRICE SPECIALE JULIET S.P.A. LA QUALE, A PROPRIA VOLTA, HA NOMINATO AGECRE-DIT S.R.L., nei sensi e per le ragioni di cui in motivazione.

Perugia, li 16/02/2024

Il Giudice (dott. Luca Marzullo)

Il curatore
dott. Marco Gregori

TX24ABH2014 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

Eredità giacente di Celea Giuseppa

Il Giudice Dott.ssa Andreina Gagliardi con decreto n. 6235/2023 del 11/12/2023 (Rg. n. 12904/2023) ha dichiarato giacente l'eredità di Celea Giuseppa, nata Molochio (RC) il 01/10/1927 e deceduta a Civitavecchia (Roma) il 03/06/2023. E' stata nominata Curatore l'Avv. Lucia Soldati con studio in Roma Corso Trieste n. 90.

Il curatore
avv. Lucia Soldati

TX24ABH2018 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Nomina curatore eredità giacente di Biagio Micari

Il Tribunale di Macerata nella persona del Giudice Dott.ssa Angelica Capotosto con decreto del 16.02.2024 R.G.V.G. 285/2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Biagio Micari nato ad Ancona il 13.02.1969 e deceduto a Macerata il 07.03.2023 con ultima residenza a Tolentino nominando curatore l'Avv Dalia Bernabucci con studio in Caldarola in Via Beato Francesco Piani n. 6

Caldarola li 19.02.2024

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Dalia Bernabucci

TX24ABH2020 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROMA

Eredità giacente di Sergio Serafini - R.G. 13948/2023

Il dott. Coderoni del Tribunale di Roma in data 11/12/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Sergio Serafini nato a Roma il 23/09/1945 e ivi deceduto il 7/04/2020 e ha nominato curatore l'Avv. Brunella Ariganello con studio in Roma, Viale Angelico 261.

Il curatore
avv. Brunella Ariganello

TX24ABH2041 (A pagamento).


EREDITÀ BENEFICIATA DI AMADORI FABIO

Invito ai creditori

Si invitano i creditori di Amadori Fabio nato a Cesena il 9 luglio 1938 e deceduto con ultima residenza a Cesena il 23 gennaio 2021, a presentare entro il 16 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Caterina Forti, in Cesena viale Bovio n. 460, una dichiarazione di credito, ai sensi dell'art. 498 c. 2 c.c., per la liquidazione concorsuale dell'eredità del detto De Cuius, promossa dagli eredi accettanti con beneficio di inventario, corredandola dei documenti giustificativi della pretesa creditoria.

notaio Caterina Forti

TX24ABH2044 (A pagamento).



TRIBUNALE DI PARMA

*Nomina curatore eredità giacente di Luigi Tanzi -
R.G. 6792/2023*

Il Giudice del Tribunale di Parma con decreto del 02/12/2023 ha dichiarato giacente l'eredità di Luigi Tanzi nato a Fornovo Taro (PR) il 01/01/1922 e deceduto in Parma il 23/01/2014 con ultimo domicilio in Parma (PR) in Via Sporzana n.1 nominando curatore il Dott. Valerio Mazzotti con studio in Parma, Piazzale Badalocchio Sisto Rosa n.5/A.

dott. Valerio Mazzotti

TX24ABH2046 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI

*Nomina curatore eredità giacente di Bellaviti Giovanni -
R.G. 1072/2021-1*

Il Giudice del Tribunale di Lodi, dott.ssa M. Teresa Latella, con decreto del 7.2.2024 n. cronol. 1845/2024 - RG 1072/2021-1 ha nominato curatore dell'eredità giacente di Bellaviti Giovanni, nato a Taleggio il 27.8.1959 e deceduto il 5.1.2021 in Casalpusterlengo, l'avv. Caterina Bersani con studio in Lodi - via Colle Eghezzone n. 5 - tel. 0371427655 in sostituzione dell'Avv. Roberta Cattaneo.

avv. Caterina Bersani

TX24ABH2047 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA

*Nomina curatore eredità giacente di Riccardo Gori -
R.G. 222/2024*

Il Giudice del Tribunale di Pistoia, dott. Sergio Garofalo, con decreto del 09/02/2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Riccardo Gori nato a Montecatini Terme (PT) il 05/05/1946 e deceduto in Massa e Cozzile (PT) il 01/03/2018 con ultimo domicilio a Massa e Cozzile (PT) via Colombo n.17, nominando curatore l'avv. Michela Gelli con studio in Pistoia Via dello Stadio n.2/D.

Il curatore
avv. Michela Gelli

TX24ABH2048 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LODI

Chiusura eredità giacente di Maria Pozzi - R.G. 2137/2019

Il Giudice, con decreto del 24 gennaio 2024 ha dichiarato chiusa la procedura di Eredità Giacente di Maria Pozzi, nata a Trezzo sull'Adda (MI) il 9/01/1927 e deceduta a Codo-

gno (LO) il 23/06/2019, a seguito della intervenuta devoluzione dell'eredità agli eredi Sig. Giuseppe Pozzi, Sig. Marco Pagani e Sig. Fabio Pagani.

Il curatore dell'eredità giacente
avv. Caterina Bersani

TX24ABH2049 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

*Nomina curatore eredità giacente di Rossi Giuseppina -
R.G. 45/2024*

Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del 11/1/2024 ha dichiarato giacente l'eredità di Rossi Giuseppina nata a Bosco Marengo (AL), il 14/9/1934, deceduta in Alessandria il 27/11/2022, nominando curatore l'avv. Alessio Caniggia con studio in Alessandria, Corso Roma 36.

Alessandria, li 21 febbraio 2024

Il curatore
avv. Alessio Caniggia

TX24ABH2054 (A pagamento).

PRETURA DI MENDRISIO NORD

Punti di contatto: notaio Luciana Sala - via degli Albrici n. 4 - 6830 Chiasso, Svizzera

*Eredità giacente di Teresa Margherita Meloni -
Grida per la ricerca di eredi*


L'Amministratore dell'eredità relitta dalla defunta Teresa Margherita MELONI, fu Angelo e fu Margherita Grizzetti, nata il 03 ottobre 1947, cittadina italiana, con ultimo domicilio in Mendrisio (Ticino, Svizzera), deceduta a Mendrisio (Ticino, Svizzera) il 29 ottobre 2023, vedova, richiamato il decreto 27 novembre 2023 del Pretore di Mendrisio-Nord, così incaricato dal Pretore medesimo, diffida chiunque ritenesse di essere erede della defunta Teresa Margherita MELONI, generalità suddette, ad annunciarsi allo scrivente Amministratore della successione, avv. Luciana Sala, notaio in 6830 Chiasso (Ticino, Svizzera) - Via degli Albrici 4, entro il termine di un anno dalla prima pubblicazione della presente grida, producendo la documentazione attestante il rapporto di parentela.

Trascorso tale termine l'eredità sarà devoluta ai soli eredi accertati, riservata la petizione di eredità.

Chiasso (Svizzera), 15 febbraio 2024

avv. Luciana Sala

TX24ABH2056 (A pagamento).



TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione

*Nomina curatore eredità giacente di Previtera Marco -
R.G. n. 5182/2023*

Il Giudice dott.ssa Claudia Colicchio, con provvedimento del 28/09/2023 e correzione del 05/10/2023, dichiara giacente l'eredità di Previtera Marco, nato a Napoli il 30/06/1944 ed ivi deceduto il giorno 11/03/2023 con ultimo domicilio in Napoli alla Via Mario Ruta n. 43; nomina curatore l'avvocato Fabrizio Raimondi con studio in Napoli in Via Nazionale 33, il quale accetta l'incarico prestando giuramento in data 07/12/2023.

avv. Fabrizio Raimondi

TX24ABH2057 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Punti di contatto: avv. Michele Gelsomino - Email: info@gelsominoassociati.it - Tel. 081411099 - Cell. 3280879720

*Riconoscimento di proprietà - Estratto ricorso
per usucapione speciale ex art. 1159 c.c. e L. 346/1976*

Con ricorso depositato il 22.01.2024 dinanzi il Tribunale di Lagonegro ed iscritto al numero di R.G. 76/2024, la signora Maria Dorotea Sansanelli nata a Sant'Arcangelo (PZ) il 02.02.1947 e residente in Trecchina (PZ) al C.so Umberto I°n.20 C.F.SNSMDR47B42I305W, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gelsomino e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Alessandro Manzoni n. 71, ha chiesto il riconoscimento della proprietà per usucapione dei seguenti fondi identificati al catasto del Comune di Trecchina con: 1. Particella distinta al catasto n. 692 - foglio 8 - partita 4446 intestato ai sig.ri Nicola Pignataro PGNCL16E09L357E) e Viceconti Domenica Maria (VCCDNC24P52C271A) entrambi deceduti;

2. Particella distinta al catasto n. 764 - foglio 8 intestato alla società Parco Club di Palazzo Giuliana e C. Sas con sede in Trecchina (PZ) ;

3. Particella distinta al catasto n. 760 - foglio 8 intestato alla società Parco Club di Palazzo Giuliana e C. Sas con sede in Trecchina (PZ).

Il Giudice del Tribunale di Lagonegro, dottoressa Antonella Tedesco, con provvedimento del 25.01.2024, ha autorizzato le notifiche e ha ordinato l'affissione del ricorso e del decreto per novanta giorni all'Albo del Comune di Trecchina e la sua pubblicazione, per estratto e per una sola volta, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con espresso avvertimento a tutti gli interessati che ne hanno facoltà di

proporre opposizione, a norma dell'art.3., comma 3, della legge n. 346/76 , entro il termine di novanta giorni dalle scadenze delle pubblicazioni.

avv. Michele Gelsomino

TX24ABM1970 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI PISA

Proroga dei termini legali e convenzionali

Il Prefetto della Provincia di Pisa,

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;

Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la nota prot. n. 0318513/24 del 14 febbraio 2024, con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, a causa di problematiche tecniche, connesse all'interruzione della connessione rete dati e voip sulla rete del gestore telefonico, dal 6 al 12 febbraio 2024 dello sportello di Fabbrica di Peccioli della Cassa di Risparmio di Volterra;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali;

Decreta:


ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi.

Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonché all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvederà alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000.

Pisa, 16 febbraio 2024

Il prefetto
D'Alessandro

TU24ABP1853 (Gratuito).



*PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE*

**COOPERATIVA AGRI & VERDE SOC. COOP.
A R.L.**

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via P. Siciliani n. 2 - 73044 Galatone (LE)
R.E.A.: Lecce 280467
Codice Fiscale: 04299490757
Partita IVA: 04299490757

Deposito bilancio finale di liquidazione

E' stato depositato presso il Tribunale di Lecce - sezione fallimenti - in data 20 febbraio 2024 il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione ed il piano di riparto, giusta autorizzazione ministeriale n.0036207 del 08 febbraio 2024.

La presente comunicazione è effettuata ai sensi dell'art.207, co 4, L.F..

Il commissario liquidatore
dott. Piergiorgio Caione

TX24ABS1956 (A pagamento).

L'ARCOBALENO SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Roma, 99 - Grosseto (GR)
c/o studio Luca Biagini, via F. Berni, 5 50053 - Empoli (Fi)
Codice Fiscale: 01006770539
Partita IVA: 01006770539

Deposito bilancio finale e conto della gestione

Il sottoscritto rag. Luca Biagini, in qualità di commissario liquidatore della L'Arcobaleno società cooperativa in L.C.A. codice fiscale/partita iva 01006770539 con sede in Grosseto (GR) Via Roma, 99, nominato con D.M. 17/11/2017 n. 584/2017, ai sensi dell'art. 213 Legge fallimentare dà atto ai creditori ammessi al passivo, ai creditori prededucibili e ad ogni altro interessato, che in data 19 aprile 2023, è stato depositato presso la Cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Grosseto il bilancio finale di liquidazione con il conto della gestione della L'Arcobaleno società cooperativa in L.C.A. Gli interessati entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

Il commissario liquidatore
rag. Luca Biagini

TX24ABS2019 (A pagamento).

SOCIETÀ G&G COOPERATIVA SOCIALE

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: calle Tiepolo n. 4 - Muggia (TS)
Codice Fiscale: 01114600321
Partita IVA: 01114600321

Deposito bilancio finale di liquidazione

Presso il Tribunale di Trieste sono stati depositati in data 19/2/2024 il bilancio finale, il conto della gestione ed il piano di riparto tra i creditori della "Società G&G Cooperativa Sociale in l.c.a.".

Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre con ricorso al Tribunale le loro contestazioni.

Trieste, 21 febbraio 2024

Il commissario liquidatore
dott. Roberto Bussani

TX24ABS2042 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI

ESPROPRI

CEPAV DUE


**Consorzio Eni per l'Alta Velocità
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ
PER AZIONI**

**Direzione Produzione - Direzione Territoriale
Produzione di Milano - Ufficio Territoriale per le
Espropriazioni**

Decreto di asservimento per metanodotto n. 1/2024 del 16/01/2024 (artt. 22, 23 e 44 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.) - Delibera CIPE n. 42 del 10.7.2017 - Delibera n. 1/2023 del 02/10/2023 (variante codificata V20) - Linea AV/ AC Milano-Verona - Lotto funzionale Brescia-Verona - Lotto Brescia Est-Verona (escluso nodo di Verona) - CUP F81H91000000008

Il Consorzio Cepav Due avvisa che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha emesso il decreto di esproprio ai sensi degli artt. 22, 23 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in conformità alla prescrizione contrattuale, per gli immobili censiti in catasto di Verona al Comune di Sommacampagna di proprietà delle ditte come di seguito riportate:

NP 48 - ditta catastale: Cordioli Stella nata a Valeggio S.M. (VR) il 12/04/1948, CF CRDSSL48D52L567N (prop. 1/2), Fraccaroli Tizinano nato a Peschiera D.G. (VR) il



02/04/1945, CF FRCTZN45D02G489E (propr. 1/2); foglio 7, mappali 219, 489, 499, 501, 529, superficie totale in asservimento mq. 3.371, indennità provvisoria € 9.661,53.

NP 78 - ditta catastale: Mirabella Limited con sede in Regno Unito (EE), CF 93122580231 (propr. 1/1); foglio 2, mappali 611, 613, 614, 615, superficie totale in asservimento mq. 9.857, indennità provvisoria € 30.260,99.

NP 111 - ditta catastale: Vincenzi Silvano nato a Sommacampagna (VR) il 08/06/1944, CF VNCSVN44H081821R (propr. 1/1); foglio 7, mappale 496, superficie totale in asservimento mq. 277, indennità provvisoria € 1.134,32.

Si comunica che si potrà ricorrere contro lo stesso decreto innanzi al TAR competente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Cepav Due - Il responsabile ufficio espropri
geom. Luigi Tezzon

TX24ADC1993 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO PER LA DEPURAZIONE D.P.C.M. 07/08/2023

Sede: via Nomentana, 41 - 00161 Roma

Punti di contatto: Pietro Quartararo

Codice Fiscale: 97936230586

Estratto del provvedimento n. 58 del 15.02.2024 avente ad oggetto: "Pagamento diretto del 100% delle indennità di asservimento ai sensi degli artt. 20, 26, 44 del D.P.R. 327/01 e delle indennità di occupazione ai sensi degli artt. 49 e 50 comma 1 del D.P.R. 327/01; perfezionamento del deposito amministrativo acceso presso la M.E.F. - Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi. Immobili identificati al N.C.E.U./N.C.T. del Comune di Palermo - Foglio 8 Particelle n. 2229, n. 1472, n. 227, n. 1474 e n. 1478." - "Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella" nel Comune di Palermo (cod. ID 33416) - Delibera CIPE n. 60/2012

PREMESSO

- che con il Provvedimento n.140 del 31.10.2018 il Commissario Straordinario Unico ha emesso il "Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'asservimento ed occupazione temporanea ai sensi degli artt.22-bis e 49 D.P.R. 327/2001 - determinazione in via provvisoria dell'indennità di asservimento e di occupazione temporanea ai sensi degli artt. 44 e 50 del D.P.R. 327/2001" dei beni indicati nel piano particellare facente parte del progetto esecutivo approvato ai fini espropriativi con Provvedimento n.42 del 20.11.2017;

- che ai sensi dell'art.22-bis, co.4 del T.U.E in data 17.01.2019, si è proceduto alla immissione in possesso delle aree individuate nel piano particellare e alla contestuale redazione dei verbali di immissione e stato di consistenza, ai sensi dell'art.24 del T.U.E.;

- che con Provvedimento n.135 del 28 ottobre 2022, il Commissario Straordinario Unico ha determinato di prorogare ex art 13 comma 5 T.U.E. i termini della dichiarazione di pubblica utilità, di cui al Provvedimento n. 42 del 20/11/2017, adottato anche ai sensi dell'art. 10, comma 6 del Decreto Legge 91/2014 convertito con modificazione dalla Legge 116/2014, avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Realizzazione rete fognaria quartiere Marinella" nel Comune di Palermo, di mesi diciotto, ovvero, in considerazione del termine finale di efficacia del richiamato Provvedimento n.42 del 20/11/2017, differire fino al 19/05/2024, fatta salva ogni successiva diversa determinazione.

PRESO ATTO

- dei contenuti della proposta di adozione del provvedimento di pagamento diretto delle indennità di asservimento e delle indennità di occupazione ai sensi degli artt. 20, 26, 44, 49 e dell'art. 50 comma 1 del D.P.R. 327/01 per i beni individuati al NCT/NCEU del Comune di Palermo al Fig.8, p.lle 2229, 1472, 227, 1474, 1478 (nota prot. UTA/U0004018/2023 del 23/11/2023) che attesta, in relazione alle ditte concordatarie, la regolarità della documentazione trasmessa nei termini di legge dalle ditte proprietarie comprovante la piena e libera titolarità del diritto di proprietà, unitamente alla dichiarazione di accettazione delle indennità offerte e di assenza di diritti di terzi, e che attesta la necessità di procedere al perfezionamento del deposito amministrativo per le rimanenti ditte.

DISPONE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, dell'art.26, dell'art.44, dell'art. 49 e dell'art. 50 comma 1 del T.U.E, di eseguire, entro il termine di legge, il pagamento diretto a saldo del 100% delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, accettate dalle ditte concordatarie, come di seguito sinteticamente riportato:

- € 19.503,39 a favore della Sig.ra Megna Gilda, nata a Palermo il 06/05/1938 C.F. MGNGLD3846G273V, proprietaria dei beni individuati al Catasto del Comune di Palermo al Fig. 8, p.la n.227 (ditta n.5), p.la n.1478 (ditta n.7), p.la n.1474 (ditta n.6) per la quota di 1/9.

- € 5.937,50 a favore della Sig.ra D'Angelo Angela, nata a Palermo il 18/12/1941 C.F. DNGNGL41T58G273R proprietaria dei beni individuati al Catasto del Comune di Palermo al Fig. 8, p.la n. 2229 (ditta n.3) e n. 1472 (ditta n.4), ciascuna per la quota di 1/3.

- € 5.937,50 a favore della Sig.ra D'Angelo Francesca, nata a Palermo il 26/12/1944 C.F. DGNFNC44T66G273F, proprietaria dei beni individuati al Catasto del Comune di Palermo al Fig. 8, p.la n. 2229 (ditta n.3) e n. 1472 (ditta n.4), ciascuna per la quota di 1/3;

- € 5.937,50 a favore del Sig. D'Angelo Stefano nato a Palermo il 25/07/1938 C.F. DNGSFN38L25G273I, proprietario dei beni individuati al Catasto del Comune di Palermo al Fig. 8, p.la n. 2229 (ditta n.3) e n. 1472 (ditta n.4), ciascuna per la quota di 1/3;



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, dell'art.26, dell'art.44, dell'art. 49 e dell'art. 50 comma 1 del T.U.E, il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo a garanzia del 100% delle indennità di asservimento di occupazione temporanea per il bene individuato al Catasto del Comune di Palermo al Fg. 8, p.lla n. 1474 (ditta n.6) per la quota di 8/9 spettante alle ditte non concordatarie.

Il presente provvedimento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempreché non vi siano opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

I terzi interessati possono proporre, entro il termine di 30 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, opposizione a norma dell'art. 26 comma 8 del T.U.E., da notificare nei modi di legge a questa Autorità.

Il commissario straordinario unico
on. prof. Fabio Fatuzzo

TX24ADC2013 (A pagamento).

*SPECIALITÀ MEDICINALI PRESID
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI*

GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.

Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Si comunica la riduzione del prezzo al pubblico della specialità medicinale:

PALEXIA (tapentadolo cloridrato) - RNR - Classe A
25 mg compresse a rilascio prolungato - 40 compresse
A.I.C. 040423840

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,86 € - Prezzo Ex-F (IVA esclusa): 6,58 €

I suddetti prezzi non comprensivi, delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente riduzione prezzo è effettuata a seguito dell'inserimento del prodotto in lista di trasparenza, inserimento che la Società ritiene illegittimo. La Società si riserva, pertanto, di applicare nuovamente il prezzo precedente, a seguito dell'espletamento delle azioni giurisdizionali.

Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

TX24ADD1838 (A pagamento).

ELLEVA PHARMA S.R.L.

Sede sociale: via San Francesco, 5/7 - 80034 Marigliano (NA)

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare A.I.C. Elleva Pharma S.r.l.

Codice Pratica: VC2/2023/374

Procedura europea: DK/H/2857/001-003/II/012

Medicinale: AMISITELA

Codice farmaco: AIC 046223 (tutte le confezioni autorizzate)

Tipologia variazione: Tipo II B.I.z

Modifica apportata: Aggiornamento ASMF di Ezetimibe Teva Pharmaceutical Industries Ltd. da versione 6144-EU-03.2015 a versione 6144-EU-02.2022.

I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.R.I.

Il legale rappresentante
Donato Perrone

TX24ADD1958 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

Autorizzazione proroga implementazione stampati (0014424-05/02/2024-AIFA-AIFA_AAM-P)

Medicinale: AMOXICILLINA ZENTIVA ITALIA 250 mg/5 ml polvere per sospensione orale

Confezioni e Numero di A.I.C: 1 flacone in vetro da 100 ml con bicchiere dosatore, AIC n. 044209068.


Proroga implementazione stampati del medicinale AMOXICILLINA ZENTIVA ITALIA, a seguito della variazione C1A/2023/2038, Procedura n. NL/H/3411/001-003/IA/013 - GU Parte II n. 108 del 14/09/2023 - n. 1 Tipo IAIN n. C.I.3.a) - aggiornamento delle informazioni sul prodotto (RCP e FI) per essere in linea con le raccomandazioni del PRAC procedura EMEA/H/C/PSUSA/00000187/202203.

Considerata la richiesta, inoltrata via pec dalla ditta Zentiva Italia S.r.l., è autorizzata una proroga dei tempi di implementazione del foglio illustrativo entro e non oltre la data del 14.05.2024 per l'AIC n. 044209068.

I lotti che non riportino la modifica autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Il Titolare AIC ha l'obbligo di rendere disponibile ai farmacisti il Foglio Illustrativo aggiornato.

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

TX24ADD1959 (A pagamento).



THERAMEX IRELAND LIMITED

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Titolare: Theramex Ireland Limited, 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublino 1, D01 YE64, Irlanda.

Medicinale: LESTRONETTE 0,10 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film, Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 039759;

Procedura n.: NL/H/1380/001/IA/036

Codice pratica: C1A/2023/3377

Tipo di modifica: IA in A.5.a – Modifica indirizzo sito rilascio lotti prodotto finito: Laboratorios Leon Farma S.A. C/La Vallina s/n, Poligono Industrial Navatejera, Villaquilambre, 24193, Spagna.

Medicinale: ESTREVA 0,1% gel

Confezioni: Tutte - A.I.C. 038008;

Procedura n.: FR/H/0133/001/IA/062

Codice pratica: C1A/2023/2823

Tipo di modifica: IA in B.II.b.2.c.1 – Aggiunta sito rilascio lotti prodotto finito: Theramex Poland Sp. z o. o. ul. Poleczki 35, Budynek Amsterdam, 02-822 WARSZAWA, Polonia.

Medicinale: ALPHA D3 0,25/1 microgrammi, capsule molli

Confezioni: Tutte - A.I.C. 029008;

Medicinale: DISEON 0,25/1 microgrammi, capsule molli

Confezioni: Tutte - A.I.C. 025447;

Codice pratica: N1B/2023/1234

Tipo di modifica: Grouping IA/IB, B.III.1.b.3 – Revisione CEP gelatina, Gelita Group (da R1-CEP 2003-172-Rev02 a R1-CEP 2003-172-Rev03) + B.III.1.b.2 – Aggiunta nuovo produttore gelatina, Rousselot (R1-CEP 2000-029-Rev06) + 2 x B.III.1.a.2 – Revisione CEP alfalcidolo, Teva (da R1-CEP 2000-100-Rev03 a R1-CEP 2000-100-Rev05).

Medicinale: COLPOTROPHINE 10 mg capsule vaginali

Confezione A.I.C. 026613051;

Codice pratica: N1A/2024/28

Tipo di modifica: IA, A.5.b – Modifica apportata: Cambio nome sito di controllo microbiologico da Confarma France a Solvias France SAS.

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Medicinale: COMBISEVEN 50 microgrammi/10 microgrammi/24 ore, cerotti transdermici

Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 035392;

Procedura n.: FR/H/0178/001/IB/050

Codice pratica: C1B/2023/2007

Medicinale: BIJUVA 1 mg/100 mg capsule molli

Confezioni: Tutte - A.I.C. 048335;

Procedura n.: NL/H/4994/001/IB/008

Codice pratica: C1B/2023/2620

Medicinale: ESTREVA 0,1% gel

Confezioni: Tutte - A.I.C. 038008;

Procedura n.: FR/H/0133/001/IB/063

Codice pratica: C1B/2023/2766

Medicinale: FEMSEVEN 50/75 microgrammi/24 ore, cerotti transdermici

Confezioni: Tutte - A.I.C. n. 029966;

Procedura n.: PT/H/2348/001-002/IB/073

Codice pratica: C1B/2023/2221


Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.z

Modifica apportata: Aggiornamento RCP e FI in linea con il Core RCP e le FI per i prodotti per la terapia ormonale sostitutiva (TOS), per implementare l'interazione nota tra i prodotti TOS e lamotrigina. E' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.5 del RCP e corrispondente paragrafi del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Un procuratore speciale
dott. Luigi Salvatore

TX24ADD1960 (A pagamento).



ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: FLUCONAZOLO ABC

Numero AIC e confezioni: 037931 - tutte le confezioni autorizzate

Codice Pratica: N1A/2024/57

Medicinale: GABAPENTIN ABC

Numero AIC e confezioni: 036519 - tutte le confezioni autorizzate

Codice Pratica: N1A/2024/58

Variatione di Tipo IA - B.III.1.b.3: aggiornamento di un CEP di gelatina all'ultima versione approvata dall'EDQM (R1-CEP 2000-029-Rev 06) di un produttore già autorizzato (Rousselot)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il legale rappresentante
Agostino Barazza

TX24ADD1961 (A pagamento).

CLINIGEN HEALTHCARE BV

Sede legale: Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor, 1118 BJ Schiphol, Paesi Bassi

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/2006 e s.m.i., del Regolamento 1234/2008/CE e della Determina AIFA DG/512/2019 e DG/1496/2016

Codice Pratica: C1B/2023/2502

N° di Procedura Europea: SE/H/1995/001/IB/001

Specialità medicinale: VOQUILY 1 mg/ml soluzione orale
AIC n°: 049640

Confezione: tutte le confezioni

Titolare AIC: Clinigen Healthcare BV, Schiphol Boulevard WTC 359 Schiphol Airport 1118BJ – Schiphol, Paesi Bassi

Tipologia variazione: 1B

Tipo di Modifica: n° C.I.6.b

Modifica Apportata: eliminazione della indicazione "trattamento a breve termine del jet-lag negli adulti"

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4,1, 4,2, 4,8 e 5,1) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
dott.ssa Cinzia Boldarino

TX24ADD1962 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Partita IVA: 07599831000

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.

Medicinale: ECLIPSE

Confezioni e numeri AIC: 038271, in tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: N1B/2023/323

Comunicazione di notifica regolare
0021073-19/02/2024-AIFA-AIFA_PPA-P

Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a

Modifica apportata: modifica del RCP, del FI e delle etichette per allineamento al prodotto di riferimento Triatec e alle versioni correnti del QRD template e della linea guida eccipienti. Modifiche editoriali minori.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 6.4 e 9 del RCP, corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda titolare dell'AIC.



Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e alle etichette.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

L'amministratore unico
dott. Francesco Saia

TX24ADD1967 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.
Partita IVA: 07599831000

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. del 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.

Medicinale: TANZOLAN

Confezioni e numeri A.I.C.: 043054, in tutte le confezioni autorizzate

DCP n. DE/H/3931/001-002/IB/032, codice pratica C1B/2023/2878

Medicinale: OLSART

Confezioni e numeri A.I.C.: 046184, in tutte le confezioni autorizzate

DCP n. NL/H/4277/001-003/IB/014, codice pratica C1B/2023/1528

Modifica di Tipo IB, categoria C.I.2.a

Modifica apportata: aggiornamento stampati in linea con quelli del medicinale di riferimento e modifiche editoriali minori.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e s.m.i., relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. delle variazioni, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione delle variazioni in G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza dei medicinali indicate in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI delle variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare i FI aggiornati agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

L'amministratore unico
dott. Francesco Saia

TX24ADD1968 (A pagamento).

**RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.**

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano

Codice Fiscale: 00748210150

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.

Medicinali: IMIDAZYL e IMIDAZYL ANTISTAMINICO

Confezioni: "1 mg/ml Collirio, soluzione", flacone 10 ml (AIC n. 003410026); "1 mg/ml + 1 mg/ml collirio, soluzione", flacone 10 ml (AIC n. 035469016)

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

Codice pratica: N1A/2024/20


Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Grouping Var. A.5.a.tipo IAIN - Change in the name and/or address of a manufacturer/importer of the finished product (including batch release or quality control testing sites). The activities for which the manufacturer/importer is responsible include batch release (Cambio CAP sito di produzione officina Tubilux).

I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzì

TX24ADD2006 (A pagamento).



LOBSOR PHARMACEUTICALS AB

Sede legale: Kalsangsgrand n. 10 D - 753 19 Uppsala,
Svezia
Codice Fiscale: SE556930476801

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e successive modifiche

Medicinale: LECIGIMON 20 mg/ml + 5 mg/ml + 20 mg/ml gel intestinale

Codice AIC n. 049491 - Confezioni: tutte

Codice Pratica: C1A/2023/2533

Procedura europea n. SE/H/1986/001/IA/016/G

Grouping variation: Tipo IA n. C.I.3.z - Aggiornamento stampati a seguito PSUSA 000548/202210; Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP di Neuland per il principio attivo Entacapone: da R1-CEP 2011-191-Rev 03 a R1-CEP 2011-191-Rev 04.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

TX24ADD2007 (A pagamento).

DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159

Modifiche secondarie di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n.1234/2008

Titolare AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121 Milano

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
DOC Generici

Confezioni: tutte

Codice AIC: 040508

Procedura europea numero: DE/H/2262/IA/053/G

Codice Pratica: C1A/2024/26

Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a, IAIN B.II.b.1.b, IAIN B.II.b.2.c.1 Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento primario, secondario e del rilascio dei lotti del prodotto finito.

Medicinale: OMEGA 3 DOC

Confezioni: tutte

Codice AIC: 044915

Codice Pratica: N1B/2024/46

Modifica: IB B.II.z Aggiornamento della sezione 3.2.P.5.1 in accordo alla monografia Ph. Eur del principio attivo.

Medicinale: PIROXICAM DOC

Codice AIC: 034859037

Codice Pratica: N1B/2023/1405


Modifiche: Grouping variation: IB B.II.a.3.b.6 Sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile con le stesse caratteristiche funzionali e in simili quantità; IA B.II.b.5.c Eliminazione di un IPC per il prodotto finito; IB B.II.b.5.z Modifica dei limiti di un IPC del prodotto finito; IA B.II.b.5.b Aggiunta di un IPC del prodotto finito; 2x IA B.II.d.1.c Introduzione di due parametri di specifica per il controllo del prodotto finito; 2x IA B.III.2.a.2 Adeguamento delle specifiche per il controllo di due eccipienti alla Ph. Eur.

Medicinale: RABEPRAZOLO DOC Generici

Confezioni: tutte

Codice AIC: 040681

Procedura europea numero: EE/H/0138/IA/021/G



Codice Pratica: C1A/2024/71

Modifiche: Grouping variation: IA A.7 Eliminazione di un sito responsabile della produzione, confezionamento, controllo e rilascio del prodotto finito; IAIN B.III.1.a.3 Aggiunta di un produttore del principio attivo con CEP.

Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in G.U.R.I., al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

TX24ADD2010 (A pagamento).

VIATRIS ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Capitale sociale: € 76.050,00 (int.versato)

Codice Fiscale: 02789580590

Partita IVA: IT02789580590

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si informa dell'avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:

Codice Pratica: N1A/2024/41

Medicinali: CARDURA (doxazosina) compresse 2 mg, 4 mg - AIC n. 026821 (tutte le confezioni)

BENUR (doxazosina) compresse 2 mg, 4 mg - AIC n. 029467 (tutte le confezioni)

NORMOTHEN (doxazosina) compresse 2 mg, 4 mg - AIC n. 026818 (tutte le confezioni)

Titolare AIC: Viatris Pharma S.r.l.

Tipologia variazione: raggruppamento di due variazioni IA: una variazione tipo IA - A.4, modifica della denominazione dell'entità legale del sito produttivo del principio attivo da "Pfizer Pharmaceuticals LLC" a "Viatris Pharmaceuticals LLC", Barceloneta, Puerto Rico; una variazione tipo IA - A.7, eliminazione del sito produttivo inattivo del prodotto finito R-Pharm, Illertissen, Germania.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Valeria Pascarelli

TX24ADD2011 (A pagamento).

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Medicinale: SEACOR

Codice farmaco: 027616 (tutte le confezioni).

Medicinale: OMEGA 3 SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI

Codice farmaco: 046538 (tutte le confezioni).

Codice pratica: N1A/2024/59.

N° e tipologia variazione: IA in C.I.3 a), modifica stampati.

Modifica di RCP e Foglio illustrativo a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00010312/202301.


In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all'Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Il legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi

TX24ADD2015 (A pagamento).



CHEMI S.P.A.

Sede legale: via dei Lavoratori, 54 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Codice Fiscale: 00148870603

Partita IVA: 03106320967

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Specialità medicinale: SERESTILL

Confezione e codice AIC: tutte le confezioni autorizzate - AIC n. 036197

Titolare AIC: Chemi S.p.A.

Codice pratica: C1A/2023/3509

N. Procedura Europea: IT/H/0135/001/IA/026

Tipologia variazione: variazione singola di tipo IA in n. C.I.3.a): Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente sezione del Foglio Illustrativo per implementare la raccomandazione del PRAC a seguito della procedura PSUSA/00002319/202212 per medicinali a base di paroxetina.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Gianmario Aristide Ezio Ugo Baccalini

TX24ADD2017 (A pagamento).

KRKA D.D. NOVO MESTO

Sede: Šmarješka Cesta, 6 - Novo Mesto SI-8501, Slovenia
Partita IVA: 82646716

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.

Medicinale: LACOSAMIDE KRKA

AIC n. 048265 tutte le confezioni autorizzate

Pratica: C1B/2023/2401, Procedura EU: SI/H/0201/001-004/IB/005.

Var. Tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica del periodo di validità del prodotto finito da 2 a 3 anni. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 6.3 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: DASATINIB KRKA

AIC n. 048156 in tutte le confezioni autorizzate.

Pratica: C1A/2023/1391, Procedura EU: NL/H/4594/001-006/IB/007.

Var. Tipo IB n. C.1.2.a: modifica RCP in linea con gli stampati del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4 del RCP) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI e all'etichettatura. Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.



Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO KRKA

AIC n. 043207 in tutte le confezioni autorizzate.

Pratica: C1B/2023/372, Procedura EU: CZ/H/0503/001-003/IB/019.

Var. Tipo IB n. C.I.3.z: aggiornamento RCP e FI in accordo alla procedura PSUSA/00000187/202203. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art.35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e corrispondente par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Pratica: C1B/2023/2062, Procedura EU: CZ/H/0503/001-002/IB/022.

Var Tipo IB C.I.2.a: modifica di RCP e FI in accordo agli stampati del medicinale di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2, 4.3 e 5.1 e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: ARIPIRAZOLO KRKA

AIC n. 043737 tutte le confezioni autorizzate

Pratica: C1B/2023/486; Procedura EU: IE/H/1182/001-004/IB/019.

Var. IB n. C.I.2.a.: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sul RCP (par. 4.6 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: CIPROFLOXACINA KRKA

AIC: 037695 in tutte le confezioni autorizzate.

Pratica: C1B/2023/1765, Procedura EU: NL/H/0857/001-003/IB/030.

Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica del RCP e FI in accordo agli stampati del prodotto di riferimento e al QRD. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2, 4.4 e 5.1 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: DEXFENIA

AIC n. 047893 in tutte le confezioni autorizzate.

Pratica: C1B/2022/2588; Procedura EU: PT/H/2335/001/IB/006.

Var Tipo IB n. C.I.3.z: modifica RCP e FI in accordo alla procedura EMA/CMDh/642745/2022. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati

(par. 4.6 del RCP e corrispondenti par. del FI) relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: IVABRADINA KRKA

AIC n. 045196 in tutte le confezioni autorizzate.

Pratica: C1B/2023/1472, Procedura EU: IE/H/1177/001-002/IB/011.

Var. Tipo IB n. C.I.2.a: modifica RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondenti par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: LEVETIRACETAM KRKA

AIC n. 043306 in tutte le confezioni autorizzate.

Pratica: C1B/2023/2240; Procedura EU: SE/H/1067/001-002,004/IB/028.

Var. Tipo IB n. C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in linea con gli stampati di riferimento. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.2 e 4.8 del RCP e corrispondente par. del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

Medicinale: LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE KRKA

AIC n. 039473 in tutte le confezioni autorizzate con dosaggio 50 mg/12,5 mg e 100 mg/25 mg

Pratica: C1B/2023/1691, Procedura EU: CZ/H/0101/IB/057/G.

Grouping Var. IB n. C.I.z, C.I.2.a: aggiornamento RCP e FI in linea con gli stampati di riferimento e in accordo alla procedura EMA/CMDh/947907/2022, al prodotto di riferimento e al QRD template. In applicazione della det. AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (par. 4.5 e 5.3 del RCP e corrispondenti par. del FI ed etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche a FI ed etichette. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In ottem-



peranza all'art. 80 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni del art. 82 del suddetto D.Lgs.

Un procuratore
Immacolata Illiano

TX24ADD2021 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.

Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale

Specialità medicinale REGALBAX "150 mg capsula rigida" 56 capsule

AIC 043664059 - Classe A - prezzo lordo € 31,23 - prezzo netto € 28,19 .

Il suddetto prezzo, riportato al lordo e al netto delle vigenti riduzioni temporanee (Determinazioni AIFA 03/07/2006 e del 27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da parte del SSN, il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

TX24ADD2022 (A pagamento).

SCHOLL'S WELLNESS COMPANY S.R.L.

Sede legale: Corso Vercelli, 40 - 20145 Milano
Partita IVA: 12038810961

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Codice pratica: C1B/2023/2524

Procedura Europea: DE/H/6182/001/IB/011

Titolare AIC: Scholl's Wellness Company srl

Medicinale: SCHOLLMED ONICOMICOSI

Codice farmaco: 045830 (tutte le confezioni)

Tipologia variazione e modifica apportata: Tipo IB C.I.z.) per aggiornare gli stampati a seguito di un commitment effettuato durante la procedura di rinnovo.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2, 4.1, 4.4, 4.6, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del

Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette), relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Un procuratore
Guido Guida

TX24ADD2023 (A pagamento).

AURORA LICENSING S.R.L.

Sede legale: via del Milliario, 32 - 40133 Bologna
Codice Fiscale: 06263200823

Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinali

Medicinale: MIREBAX

AIC n. 050706011 2,5 mg 56 cpr


Classe A/PT/PHT

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 27,59 €; prezzo ex-factory (IVA esclusa) 14,71 €.

I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di cui alle Determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006, entreranno in vigore alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Il legale rappresentante
Nicola Di Trapani

TX24ADD2024 (A pagamento).



AURORA BIOFARMA S.R.L.

Sede legale: via Porpora Nicola Antonio, 127 - 20131
Milano
Codice Fiscale: 03757530716

Modifica secondaria di un' autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

Titolare AIC: Aurora Biofarma s.r.l.

Medicinale: MELIGLIX

Codice pratica: C1B/2023/982

Procedura Europea N. : DK/H/3232/001-003/IB/002

Confezioni e numeri di AIC : 049987 (tutte le confezioni)

Tipologia variazione e modifica apportata: variazione di tipo IB: B.II.d.I.g

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito.

Aggiunta o sostituzione (ad esclusione dei prodotti biologici o immunologici) di un parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova, per questioni di sicurezza o di qualità.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo e all'etichettatura.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.

Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il legale rappresentante
Nicola Di Trapani

TX24ADD2025 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Partita IVA: 10616310156

Modifiche secondarie di un' autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.

Codice pratica: N1A/2024/79

Medicinale: OLEVIA 1000 mg capsule molli.

Confezioni e codice AIC: 042639. Tutte le confezioni autorizzate.

Codice pratica: N1A/2024/78

Medicinale: OMEGA 3 BOUTY 1000 mg capsule molli.

Confezioni e codice AIC: 042637. Tutte le confezioni autorizzate.

Tipologia variazione: Var. IAIN C.I.3 a)

Tipo di Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni di sicurezza contenute nel RCP e nel Foglio illustrativo attualmente autorizzati, a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00010312/202301 relativa al principio attivo Acidi omega-3 esteri etilici 90.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione.

Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Mariano

TX24ADD2026 (A pagamento).



ORGANON ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazza Carlo Magno n. 21 - 00162 Roma
Partita IVA: 03296950151

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.R.L.

Specialità medicinale: LORTAAN 50 mg compresse rivestite con film.

Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte – AIC n. 029384017.

Codice Pratica: C1A/2023/3311

Procedura Europea: NL/H/xxxx/IA/835/G

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. si informa dell'avvenuta approvazione della seguente variazione di tipo IA - A.7: eliminazione di Iberfar Rua Consiglieri Pedroso 123, Queluz de Baixo, Barcarena 2734-501, Portogallo come sito responsabile del rilascio dei lotti e del confezionamento primario e secondario del prodotto finito losartan potassico 50 mg compresse;

eliminazione di Klockner Pentapack Benelux, Klocknerstraat 1 3930 Hamont Belgium come sito responsabile del rilascio dei lotti e del confezionamento primario e secondario del prodotto finito losartan potassico 50 mg compresse; eliminazione di Thissen Laboratories s.a. /n.v. Rue de la Papyrée 2-6 B-1420 Braine-l'Alleud Belgium come sito responsabile del rilascio dei lotti e del confezionamento primario e secondario del prodotto finito losartan potassico 50 mg compresse.

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Un procuratore speciale
dott.ssa Paola Berti

TX24ADD2027 (A pagamento).

AMDIPHARM LIMITED

Sede Legale: 3 Burlington Road, Dublin 4 Temple Chambers, Ireland
Partita IVA: IE6384596L

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.

Medicinale: CAFERGOT

Numero A.I.C. e confezioni: 1mg/100mg compresse AIC n. 00870117

Codice pratica: N1A/2024/8

Single variation Tipo IAIN n. B.III.1.a.3 consistente nell'aggiunta di un nuovo CEP: R1-CEP 2007-328-Rev 03, per il pa. Ergotamina tartrato, da parte di un nuovo produttore: Teva Czech Industries S.R.O.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX24ADD2028 (A pagamento).

EVER VALINJECT GMBH

Sede legale: Oberburgau, 3 - 4866 Unterach am Attersee
- Austria
Partita IVA: ATU70133107

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.

Medicinale: AZACITIDINA EVER PHARMA

Confezioni e numeri AIC: AIC n. 047900 in tutte le confezioni autorizzate

Codice pratica: C1A/2023/3532

Procedura Europea: DE/H/6313/001/IA/06

Tipologia di variazione: tipo IA, categoria C.I.z.

Modifica apportata: aggiornamento stampati in linea con le raccomandazioni del PRAC EMA/PRAC/416575/2023 - (EPITT no 19929).

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.

A partire dalla data di pubblicazione in G.U.R.I. della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80



commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX24ADD2029 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Alfagma S.p.A.

Codice pratica: NIB/2023/6103

Notifica regolare: 0021069-19/02/2024-AIFA-AIFA_PPA-P

Specialità medicinale: DICLOREUM UNIDIE

Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 037184037-013-025-049-052

Tipologia di variazione: Modifica degli stampati ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 219/2006

Modifica apportata: Modifica delle Etichette e del Foglio Illustrativo nella veste tipografica definitiva (mock up).

E' autorizzata la modifica delle Etichette e del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Comunicazione della notifica regolare, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della Comunicazione di notifica regolare in G.U.R.I., che i lotti prodotti entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Marina Barretta

TX24ADD2031 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Partita IVA: 10616310156

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., Via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 Lodi.

Medicinale: CONDROSULF

Confezioni e codice AIC: 028784 - tutte le confezioni registrate

Cod. pratica N1B/2024/13

1 var. IB B.I.a.2 b) Modifiche minori nel procedimento di fabbricazione del principio attivo (restricted part ASMF Ed. 2023-0002)

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Mariano

TX24ADD2032 (A pagamento).

AESCULAPIUS FARMACEUTICI S.R.L.

a socio unico Ammol Chimica Biologica S.r.l.

Sede: via Cefalonia, 70 - Brescia

Codice Fiscale: 00826170334

Partita IVA: 02845800172

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE e s.m.i.

Codice pratica: N1B/2023/1291

Medicinale: BACTIGRAM (AIC 034619) Confezioni: tutte.

Tipologia di variazione: Grouping Var IB: tipo IA B.III.1.a.2 x5

Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva da un fabbricante già approvato (ACS DOBFAR S.P.A., da CEP: R0-CEP 96-08-Rev 01 a CEP: R1-CEP 1996-008-Rev 04) + var. tipo IB B.I.d.1.a.4 Modifica apportata: Introduzione del periodo di retest per il principio attivo (60 mesi).

Codice pratica: N1B/2023/1292

Medicinale: AMOXINA compresse (AIC 023966094)

Tipologia di variazione: Grouping Var IB: tipo IA B.III.1.a.2 x6;

Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva da un fabbricante già approvato (Zhuhai United Laborato-



ries CO, LTD da CEP R0-CEP 2007-191-Rev 01 a CEP R1-CEP 2007-191-Rev 03) + var. tipo IB B.I.d.1.a.4 Modifica apportata: Estensione del periodo di retest per il principio attivo (4 anni).

Codice pratica: N1B/2023/1293

Medicinale: AMOXINA 250mg/5ml polvere per sospensione orale (AIC 023966)

Tipologia di variazione: Grouping Var IB: tipo IA B.III.1.a.2 x3 Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva da un fabbricante già approvato (Zhuhai United Laboratories CO, LTD da CEP R0-CEP 2006-039-Rev 02 a R1-CEP 2006-039-Rev 02) + var. tipo IB B.I.d.1.a.4 Modifica apportata: Estensione del periodo di retest per il principio attivo (4 anni).

Codice pratica: N1A/2023/1542

Medicinale: PANTOXON (AIC 035952)

Confezioni: tutte

Tipologia di variazione: Grouping var. tipo IA B.III.1.a.2 x3 Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva da un fabbricante già approvato (Fresenius Kabi Ipsum S.r.l da CEP R1-CEP 2010-232 Rev 01 a CEP R1-CEP 2010-232 Rev 04).

Codice pratica: N1A/2023/1555

Medicinale: CEFRAG (AIC 036101)

Confezioni: tutte

Tipologia di variazione: Grouping var. tipo IA B.III.1.a.2 x3 Modifica apportata: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato per una sostanza attiva da un fabbricante già approvato (Fresenius Kabi Ipsum S.r.l da CEP R1-CEP 2010-232 Rev 01 a CEP R1-CEP 2010-232 Rev 04).

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza della modifica per le variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.R.I.

Il legale rappresentante

MMVD Comm. V. Mike Rene R. Van Ganse

TX24ADD2033 (A pagamento).

**BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO
MEDICINALI S.P.A.**

Sede legale: via De Ambrosiis, 2 - 15067 Novi Ligure (AL)

Codice Fiscale: 01679130060

Modifica secondaria di una autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007 e Regolamento n.1234/2008 e s.m.i.

Titolare AIC: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A.

Estratto Comunicazione di notifica regolare n. 0021261-20/02/2024-AIFA-AIFA_PPA-P

Codice Pratica: N1B/2023/798

Medicinale: MIDAZOLAM BIOINDUSTRIA L.I.M. soluzione iniettabile

Confezioni e AIC: tutte le confezioni - Codice farmaco: 039120.

Tipo di modifica: Modifica stampati

Tipologia variazione oggetto della modifica: IB C.I.2.a, IB C.I.3.z.

Modifica apportata: adeguamento degli stampati al medicinale di riferimento; implementazione delle modifiche raccomandate nel CMDh position - Midazolam PSUSA/00002057/202209; aggiornamento alla linea guida sugli eccipienti; aggiornamento al QRD template e modifiche editoriali.

È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 8, 9 e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.

Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Decorrenza di efficacia dell'atto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il legale rappresentante

dott. Fabrizio Caraccia

TX24ADD2034 (A pagamento).



OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 13445820155

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: Opella Healthcare Italy S.r.l.

Specialità medicinale: BISOLVON

Codice Pratica: N1A/2023/1249

Numeri A.I.C e confezioni: 021004039- BISOLVON 4 mg/2 ml soluzione iniettabile- 5 fiale

Tipologia variazione: Tipo IA n. B.III.1. a).2

Tipo di Modifica: Aggiornamento n. R1-CEP-2007-032-Rev 03 del CEP relativo al principio attivo bromexina cloridrato del produttore autorizzato FDC Limited.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U.R.I. possono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Valeria Ferrari

TX24ADD2037 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

Titolare AIC: Sanofi S.r.l.

Medicinale: FRISIUM

Confezioni e Numeri di AIC: 10 mg capsule rigide - AIC n. 023451014

Codice Pratica: N1A/2024/84 del 19 Gennaio 2024

Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione singola Tipo IA - B.II.d.2.a. Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata

Modifica apportata: Modifica minore del metodo di dosaggio del clobazam e delle sostanze correlate nel prodotto finito

Medicinale: RIFATER

Confezioni e Numeri di AIC: 50mg + 120mg + 300mg compresse rivestite - blister da 40 unità - AIC n. 026981011

50mg + 120mg + 300mg compresse rivestite - blister da 100 unità - AIC n. 026981023

Codice Pratica: N1A/2024/83 del 19 Gennaio 2024

Tipologia variazione oggetto della modifica: Variazione singola Tipo IA - B.II.d.2.a. Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata

Modifica apportata: Modifiche minori ad una procedura di prova approvata "Identificazione e dosaggio della Rifampicina e delle sostanze correlate (HPLC)"

I lotti già prodotti alla data della pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
dott.ssa Rosa Storri

TX24ADD2038 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.

Sede: via Martiri di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi
Codice Fiscale: 10616310156

Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento UE 712/2012

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

N° di Procedura Europea: DE/H/3049/001/IA/018

Codice Pratica CTA/2024/141

Comunicazione di notifica regolare del RMS Germania del 20/02/2024

Medicinale: OMEGOIL 1000 mg capsule molli.

Confezioni e codici AIC: 050481. Tutte le confezioni autorizzate.

Tipologia variazione: Var. IAIN C.I.3 a)

Tipo di Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni di sicurezza contenute nel RCP e nel Foglio illustrativo attualmente autorizzati, a seguito della conclusione della procedura PSUSA/00010312/202301 relativa al principio attivo Acidi omega-3 esteri etilici 90.

In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-



liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore speciale
dott.ssa Daniela Mariano

TX24ADD2040 (A pagamento).

BRUSCHETTINI S.R.L.

Sede sociale: via Isonzo n. 6 - 16147 Genova (GE)

Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.

Titolare: Bruschettini S.r.l.

Specialità medicinale TUDCABIL 250 mg capsule rigide - 20 capsule - A.I.C. n. 026707036 - Codice pratica: N1B/2023/1342 Var. Tipo IB: B.I.d.1. Aggiornamento dell'Active Substance Master File produttore Dipharma Francis S.r.l. a) Retest period 4. Estensione a 60 mesi.

I lotti della specialità suddetta già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza modifiche: dal giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il procuratore speciale
Simonetta Bonetti

TV24ADD1932 (A pagamento).

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU2-023) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 10,16

